

CENTRO ITALIANO FEMMINILE EMILIA ROMAGNA

## **IL GENIO FEMMINILE DELLE “MADRI COSTITUENTI”**

### **Il contributo delle donne all’Assemblea Costituente 1946**

a cura di Laura Serantoni – Presidente regionale C.I.F. Emilia Romagna

Si ringrazia la Fondazione per il contributo erogato



Bologna, Marzo 2009



Nel 1946 le donne italiane esercitavano per la prima volta il diritto di votare e di essere elette

“Le schede che ci arrivano a casa e ci invitano  
A compiere il nostro dovere hanno un'autorità  
Silenziosa e perentoria.  
Le rigiriamo tra le mani e ci sembrano  
Più preziose della tessera del pane  
Stringiamo le schede come biglietti d'amore  
Si vedono molti sgabelli pieghevoli infilati al braccio di donne timorose  
di stancarsi nelle lunghe file davanti ai seggi. E molte tasche gonfie  
per il pacchetto della colazione. Le conversazioni che nascono tra  
uomo e donna hanno un tono diverso, alla pari”

Scriveva Anna Garofalo, giornalista, nel 1946

Anna Garofano (1903-1965), giornalista, curatrice di una rubrica radiofonica nel 1944 “Parole di una donna” fu la prima a rivolgersi ad un vasto pubblico femminile affrontando i nuovi temi dell'emancipazione



## SOMMARIO

Premessa.....	pag. 7
Le donne e l'Assemblea costituente: dalla dittatura alla democrazia .....	pag. 8
2 giugno 1946 I Diritti politici riconosciuti anche alle donne: le prime 21 donne deputate .....	pag. 10
I lavori dell'Assemblea Costituente: nella Commissione dei 75 furono elette 5 donne.....	pag. 11
Brevi note biografiche delle 5 "MADRI COSTITUENTI" elette nella Commissione dei 75: Maria Federici, Leonilde Iotti, Angelina Merlin, Teresa Noce, Ottavia Penna Buscemi e di due elette nella prima Legislatura: Angela Guidi Cingolati e Teresa Mattei .....	pag. 13
Il contributo delle donne alla Costituente: Riflessioni di Fernanda Contri .....	pag. 17
Relazione di Maria Lisa Cinciari Rodano in occasione del 60° della Costituzione su invito della camera dei Deputati.....	pag. 20
A sessant'anni dal voto alle donne di Mercedes Bresso.....	pag. 23
Riflessioni sui principi costituzionali relativi alle p.o. ed ai diritti umani, in occasione del 60° anniversario della Costituzione Italiana" di Nadia Lodi – Consigliera Nazionale-aderente del CIF di Carpi.....	pag. 25
La Costituzione Italiana ha più di 60 anni: Intervista alla senatrice Isa Ferraguti (di Nadia Lodi).....	pag. 27
<i>"Donne e Costituzione" di Marika Davolio – presidente provinciale del Centro Italiano Femminile di Modena .....</i>	<i>pag. 29</i>
I giovani e la Costituzione – <i>una ricerca dei Consigli regionali</i> .....	pag. 31
"In quella Costituzione sono scolpiti dei principi e dei valori di straordinaria importanza di Giorgio Napolitano – Presidente della Repubblica Italiana.....	pag. 32
Il giorno che le donne si presero la Storia : riflessioni di Silvana Mazzocchi-giornalista.....	pag. 33
La Costituzione italiana e il Magistero pontificio per il bene comune. Relazione di Mons Ottani, docente di teologia morale sociale all'Istituto Superiore di Scienze Religiose. SS. Vitale e Agricola" di Bologna e presidente del Tribunale Ecclesiastico Felsineo .....	pag. 35
60 anni fa il voto alle donne: l'emozione ed il piacere della "prima volta": Testimonianze.....	pag. 37
Conclusioni .....	pag. 39
Breve Bibliografia.....	pag. 40
Allegati: alcuni resoconti sommari delle riunioni a cui parteciparono le 4 donne della Costituente: 25-26.7.1946 / 10-11-13-18-19-20-24-27.9.1946 / 1-3-30.10.1946 / 6-7-12.11.1946 / 15.1.1947.....	pag. 43



## PREMESSA

Il Centro Italiano Femminile dell'Emilia Romagna ha realizzato con successo il progetto "60° Anniversario della Costituzione Italiana: un'eredità da scoprire per la cittadinanza tra memorie e testimonianze in Emilia Romagna."

La ricerca ha coinvolto le aderenti CIF, la cittadinanza attraverso gli incontri che ha promosso l'Associazione e due scuole medie di Bologna: la scuola Media Figlie del Sacro Cuore e la scuola Media Rolandino de' Passeggeri.

La ricerca si è avvalsa per la parte storica di un'indagine a tutto campo con particolare riferimento alle 21 donne elette alla Costituente ed in particolare ad una conoscenza approfondita delle 5 donne che fecero parte della Commissione dei 75 fra cui Maria Federici, prima Presidente del Centro Italiano Femminile, Leonilde Iotti, Angelina Merlin, Teresa Noce e Ottavia Penna Buscemi.

Nel corso del 2006-2007-2008 varie sono state le occasioni di far emergere il "il giorno che le donne si presero la storia" ovvero il voto alle donne di eleggere e di essere elette.

Le legislazioni di molti paesi avevano dato il voto alle donne da anni, le italiane dovettero aspettare il 1946 e dalle testimonianze delle donne ancora viventi emerge l'emozione e il piacere della "prima volta" come scrisse Alba De Cespedes.

Ma è stato particolarmente emozionante leggere i resoconti sommari delle riunioni delle sottocommissioni e delle adunanze plenarie che sono reperibili presso il sito della Fondazione della Camera dei Deputati perché da essi emerge il contributo assiduo e costante con funzioni di relatrice e correlatrici in particolari di 4 "Madri Costituenti" che presero parte attivamente ai lavori della prima sottocommissione (Iotti) e della terza sottocommissione (Federici, Merlin e Noce).

Alcuni principi sulla famiglia sono stati posti come pietre miliari nel corso di riunioni il cui resoconto abbiamo scelto di allegare a questa breve pubblicazione per dare la possibilità a chi vorrà approfondire i principi della nostra Costituzione, di leggere gli interventi di coloro che furono chiamate a dare un contributo di intelligenza profetica e di mediazione fra idee e ideali lontani. Ci pare un buon esempio anche per chi fa politica oggi.

Abbiamo ripreso anche le riflessioni del Presidente della Repubblica, della governatrice del Piemonte Bresso, di Fernanda Contri, prima donna a far parte della Corte Costituzionale.

Riportiamo anche una ricerca su I giovani e la Costituzione promossa dai Consigli Regionali Pochi studenti, anche universitari, conoscono la Costituzione per cui riteniamo che aver coinvolto due scuole di Bologna su questa tematica costituisca un valore aggiunto al progetto perché il recupero di memorie e testimonianze storiche contribuisce a rafforzare negli adulti e nei giovani una coscienza e una cultura civica condivisa per quanto attiene il valore della famiglia ed i principi della solidarietà in una società poco solidale ed amica perché l'individualismo ed il consumismo hanno presso il sopravvento sui veri valori del vivere insieme nella società.

Laura Serantoni  
Presidente Regionale Centro Italiano Femminile E.R.

Marzo 2009



Le 21 donne alla Costituente, (fonte: Biblioteca della Camera dei Deputati)

## LE DONNE E L'ASSEMBLEA COSTITUENTE: DALLA DITTATURA ALLA DEMOCRAZIA

Il 2 giugno 1946 i cittadini italiani di entrambi i sessi, maggiori di 21 anni, vennero chiamati alle urne per eleggere i componenti dell'Assemblea Costituente e per votare il referendum istituzionale che avrebbe stabilito se l'Italia sarebbe stata una nazione monarchica o repubblicana. L'importanza di quella chiamata elettorale appare evidente: era straordinaria per più di un motivo. La fine della dittatura, dell'occupazione nazifascista e il ritorno alla libertà di scegliere democraticamente i rappresentanti veniva anche celebrato aprendo le porte a una parte della popolazione che fino ad allora (e non solo in Italia) era stata esclusa: **le donne**. In generale fino alla fine del XIX secolo era largamente diffusa l'idea (e non solo tra gli uomini) che la componente femminile non potesse partecipare alla vita politica a causa della sua caratteristica 'emotività', generatrice – si riteneva – solo di turbamento nella gestione degli affari di stato. Con le discussioni sull'allargamento del suffragio iniziarono a farsi sentire le prime voci che ipotizzavano l'ingresso delle donne nel corpo elettorale ma furono comunque escluse dalla riforma del 1882 e da quella del 1912 (che introduceva in Italia il suffragio universale maschile). Quando poi i tempi sembravano essere maturi e il voto alle donne (con alcune restrizioni) una meta raggiunta, le note vicende politiche interruppero questo processo. Successivamente, nel 1925, Mussolini le incluse – ancora una volta con una serie di norme restrittive – nell'elettorato amministrativo ma l'anno dopo con l'abolizione degli organismi rappresentativi locali si chiuse ogni discussione sui diritti politici, per tutti.

Dal punto di vista politico l'istanza era trasversale – sostenuta dalle rappresentanze dei centri femminili del Partito liberale, Democratico cristiano, Democratico del lavoro, Partito d'azione, Partito socialista, Partito comunista italiano – come anche il Comitato nazionale pro-voto nel quale confluirono le principali organizzazioni. Finalmente il decreto legislativo luogotenenziale del 31 gennaio 1945 sancì definitivamente il suffragio universale e la Consulta (il primo organismo politico nazionale dopo la guerra, al quale i partiti invitarono anche le donne e ne entrarono 13) con il decreto del 10 marzo 1946 relativo alle "Norme per l'elezione dei deputati all'Assemblea Costituente", incluse anche le donne tra gli eleggibili. Cadevano in entrambi i casi le norme restrittive ipotizzate sempre nel passato e si affermava il principio dell'uguaglianza tra i sessi almeno per quanto relativo ai diritti politici.



**Il diritto di voto era stato conquistato con il decreto luogo-tenenziale del 1 febbraio 1945,** composto da quattro articoli:

**art. 1** - il diritto di voto è esteso alle donne che si trovino nelle condizioni previste dagli articoli 1 e 2 del testo unico della legge elettorale politica, approvato con regio decreto 2 settembre 1919, n. 1495:

**art. 2** - è ordinata la compilazione delle liste elettorali femminili in tutti i Comuni. Per la compilazione di tali liste, che saranno tenute distinte da quelle maschili, si applicano le disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 28 settembre 1944 n. 247, le relative norme di attuazione approvate con decreto del Ministro per l'Interno in data 24 ottobre 1944.

**art. 3** - oltre quanto stabilito dall'art. 2 del decreto del Ministro per l'Interno in data 24 ottobre 1944, non possono essere iscritte nelle liste elettorali le donne indicate nell'art. 354 del Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

**Art. 4** - Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta del Regno.

Dopo le prime consultazioni amministrative (parziali, perché per i consigli comunali e provinciali le elezioni si tennero in due tornate, nella primavera e nell'autunno del 1946), alla **votazione simultanea del 2 giugno 1946, per il Referendum istituzionale tra monarchia e repubblica e per le elezioni all'Assemblea costituente**, la presenza delle elettrici fu altissima, con interessanti differenziazioni: Nord: 91,3% uomini e 90,3% donne; Centro: 89,7 % uomini e 88,0% donne; Sud 84,8% uomini e 86,2% donne; Sicilia: 84,8% uomini e 86,2% donne; Sardegna: 84,4% uomini e 87,3% donne. Risulta che **al Sud e nelle Isole l'elettorato femminile fu più numeroso di quello maschile: questo a causa del** grande esodo migratorio postbellico che impedì a molti uomini di tornare subito indietro, per il 2 giugno, ma ciò rende ancora più significativa la massiccia partecipazione, in quelle zone, dell'elettorato femminile, che andava volontariamente e con entusiasmo al voto, come ovunque, senza alcuna pressione, anzi dimostrando una grande maturità

## **2 GIUGNO 1946 I DIRITTI POLITICI RICONOSCIUTI ANCHE ALLE DONNE: LE PRIME 21 DONNE DEPUTATE**

**Quel 2 giugno 1946, dunque, era una giornata importante per tutta l'Italia.**

Tra le macerie e le miserie lasciate dalla dittatura e dalla guerra, ovunque si discuteva di politica e la voglia di ricominciare era tanta. **Per le donne quella fu una primavera davvero eccezionale. Per la prima volta potevano non solo ascoltare, ma anche prendere parte attivamente alla vita politica.**

Tra addottrinamenti familiari e moniti ecclesiastici avevano finalmente conquistato la libertà di scegliere, di esprimere i loro ideali, le loro aspettative, i loro progetti protette dal segreto dell'urna. Loro, quelle stesse donne che non potevano accedere a molti ruoli della Pubblica Amministrazione (erano escluse dalla magistratura e dalla diplomazia, per esempio), loro che erano sempre sotto la patria podestà di un qualcuno (prima il padre e poi il marito), loro che rischiavano il licenziamento se volevano sposarsi, loro che valevano meno dei loro colleghi maschi (a parità di lavoro, le donne ricevevano un salario inferiore a quello degli uomini) e che non vedevano riconosciuta la parità neanche all'interno della famiglia (l'uguaglianza tra moglie e marito come anche tra genitori nei confronti dei figli verrà stabilita solo con il Nuovo Codice di Famiglia del 1975). **Loro quel 2 giugno 1946 votarono in massa.**

**Furono elette 21 donne su 226 alla Costituente godendo per la prima volta in Italia dell'elettorato attivo e passivo a partire dal 1946.**

**BEI CIUFOLI ADELE gruppo parlamentare comunista •**  
**BIANCHI BIANCA gruppo parlamentare socialista •**  
**BIANCHINI LAURA gruppo parlamentare democratico cristiano •**  
**CONCI ELISABETTA gruppo parlamentare democratico cristiano •**  
**DELLI CASTELLI FILOMENA gruppo parlamentare democratico cristiano •**  
**DE UNTERRICHTER JERVOLINO MARIA gruppo parlamentare democratico cristiano •**  
**FEDERICI AGAMEN MARIA gruppo parlamentare democratico cristiano •**  
**GALLICO SPANO NADIA gruppo parlamentare comunista •**  
**GOTELLI ANGELA gruppo parlamentare democratico cristiano •**  
**GUIDI CINGOLANI ANGELA MARIA gruppo parlamentare democratico cristiano •**  
**IOTTI LEONILDE gruppo parlamentare comunista**  
**MATTEI TERESA gruppo parlamentare comunista**  
**MERLIN ANGELA gruppo parlamentare socialista**  
**MINELLA MOLINARI ANGIOLA gruppo parlamentare comunista**  
**MONTAGNANA TOGLIATTI RITA gruppo parlamentare comunista**  
**NICOTERA FIORINI MARIA gruppo parlamentare democratico cristiano**  
**NOCE LONGO TERESA gruppo parlamentare comunista**  
**PENNA BUSCAMI OTTAVIA gruppo parlamentare dell'Uomo Qualunque**  
**POLLASTRINI ELETTRA gruppo parlamentare comunista**  
**ROSSI MARIA MADDALENA gruppo parlamentare democratico cristiano**  
**TITOMANLIO VITTORIA gruppo parlamentare democratico cristiano**

## I LAVORI DELL'ASSEMBLEA COSTITUENTE

L'Assemblea costituente si riunì per la prima volta il 25 giugno 1946, ed elesse presidente, nella prima seduta, Giuseppe Saragat. Il 28 giugno Enrico De Nicola fu eletto dall'Assemblea Capo provvisorio dello Stato, con 396 voti su 501 votanti.



Prima seduta dell'Assemblea Costituente, il 25 giugno 1946

Enrico De Nicola, eletto alla carica di Capo provvisorio dello Stato, giunge a Montecitorio. E' il 28 giugno 1946., n. L'Assemblea costituente lavorò fino al 31 gennaio 1948 in virtù della *prorogatio* contenuta nella XVII disposizione transitoria della Costituzione. Le sue commissioni funzionarono anche dopo tale data, fino al mese di aprile del 1948. Durante l'arco temporale dei suoi lavori, si tennero 375 sedute pubbliche, delle quali 170 dedicate alla Costituzione e 210 ad altre materie. L'Assemblea si riunì due volte in Comitato segreto per dibattere problemi interni. Il 15 luglio l'Assemblea decise l'istituzione di una **Commissione speciale** incaricata di elaborare e proporre il progetto di Costituzione da discutere in aula. Il 20 luglio, nella sua prima seduta, tale commissione - che divenne nota col nome di **Commissione dei 75** - elesse a proprio presidente Meuccio Ruini, già presidente del Consiglio di Stato. La Commissione dei 75 lavorò fino al 1° febbraio 1947, organizzandosi in **tre sottocommissioni corrispondenti alle principali sezioni previste nella nuova carta costituzionale**. **La prima sottocommissione, presieduta da Umberto Tupini, doveva occuparsi dei diritti e doveri dei cittadini; la seconda, presieduta da Umberto Terracini, dell'organizzazione costituzionale dello Stato; la terza, presieduta da Gustavo Ghidini, dei rapporti economici e sociali.**

La discussione generale in aula sul progetto di Costituzione iniziò il 4 marzo 1947, dopo la fine del lavoro di coordinamento del testo da parte del Comitato dei 18, e proseguì durante tutto il 1947. Concluso il lavoro delle sottocommissioni, la parola passò ad un Comitato di redazione, composto di 18 membri, vero e proprio organo di raccordo tra le sottocommissioni stesse e la Commissione dei 75. Il Comitato di redazione (presieduto sempre dall'on. Ruini e del quale facevano parte i tre presidenti delle sottocommissioni) approntò il progetto di Costituzione, suddividendolo in "parti", in "titoli" e in "sezioni", coordinando i 217 articoli approvati in sede di sottocommissione e di sezione ed esaminando le proposte giunte dal Consiglio di Stato, dalla Corte di Cassazione e dal Ministero per la Costituente.

Il ruolo del Comitato, le cui sedute purtroppo non vennero verbalizzate, fu fondamentale. Non solo definì la struttura della Carta costituzionale, introducendo importanti innovazioni, ma rappresentò anche nel dibattito in aula l'intera Commissione, provvedendo al coordinamento finale ed alla stessa compilazione del testo definitivo dopo il dibattito finale.

La discussione del testo in Assemblea iniziò il 4 marzo e si concluse il 22 dicembre 1947. Ci vollero 170 sedute in 270 giornate di lavoro per approvare il testo definitivo. Vennero presentati ben 1.663 emendamenti sugli argomenti ritenuti più importanti, dalla potestà legislativa delle regioni alle forme di governo, dai rapporti con la Chiesa alle libertà fondamentali. Gli interventi in discussione furono 1.090 da parte di 275 oratori, 40 gli ordini del giorno votati. Fu nella seduta pomeridiana del **22 dicembre 1947** che si giunse, da parte dell'Assemblea Costituente, a scrutinio segreto, all'approvazione definitiva della nuova Carta Costituzionale con 453 voti favorevoli e 62 contrari su 515 presenti e votanti. **Il momento venne accompagnato dall'intonazione dell'inno di Mameli da parte del pubblico delle tribune, imitato dai padri costituenti che si alzarono in piedi. Era nata "la Repubblica democratica fondata sul lavoro"**. Fu promulgata dal Capo

provvisorio dello Stato Enrico De Nicola il 27 dicembre 1947, fu pubblicata nello stesso giorno in una edizione straordinaria della Gazzetta Ufficiale.  
Entrò in vigore il 1° gennaio 1948.

### **Nella Commissione dei 75 furono elette 5 donne:**

Maria Federici (D.C.), Teresa Noce (P.C.I.), Angelina Merlin (PSI), Nilde Iotti (PCI) e Ottavia Penna Buscemi (UOMO QUALUNQUE) entrarono a far parte della Commissione Speciale incaricata di elaborare e proporre il progetto di Costituzione da discutere in aula, divenuta nota con il nome di Commissione dei 75

In particolare lavorarono nella Prima Commissione (Diritti e doveri dei cittadini) Nilde Iotti, e nella Terza Sottocommissione (Diritti e doveri economici e sociali) Maria Federici, Angelina Merlin Teresa Noce Longo (cfr. allegati con date delle riunioni e argomenti a cui parteciparono le donne elette come da **resoconti originali dell'Assemblea Costituente disponibili sul sito della Camera dei Deputati all'indirizzo <http://legislature.camera.it/>**).

Provenienti geograficamente da tutta la penisola, erano in maggioranza sposate – 14 su 21 – ed avevano figli, a testimoniare che l'impegno politico non è un fatto solo per suffragette senza famiglia. Avevano tutte studiato – fra loro c'erano ben 14 laureate. La loro formazione politica si era svolta principalmente accanto al marito e al padre. Conquistarono il diritto alla cittadinanza partecipando attivamente alla Resistenza Quasi tutte laureate, molte di loro insegnanti, qualche giornalista-pubblicista, una sindacalista e una casalinga; tutte piuttosto giovani e alcune giovanissime.

Molte avevano preso parte alla Resistenza, pagando spesso personalmente e a caro prezzo le loro scelte, come **Adele Bei** (condannata nel 1934 dal Tribunale speciale a 18 anni di carcere per attività antifascista), **Teresa Noce** (detta Estella, che dopo aver scontato un anno e mezzo di carcere perchè antifascista venne deportata in un campo di concentramento nazista in Germania dove rimase fino alla fine della guerra) e **Rita Montagnana** (che aveva passato la maggior parte della sua vita in esilio).

“Delle venti donne elette fu prima la **on. Bianca Bianchi, socialista**, professoressa di filosofia che a Firenze ha avuto 15.000 voti di preferenza

Della prima delle elette si legge sulle colonne del “Risorgimento liberale” del 26 giugno: “Vestiva un abito colore vinaccia e i capelli lucenti che la onorevole porta fluenti e sciolti sulle spalle le conferivano un aspetto d'angelo. Vista sull'alto banco della presidenza dove salì con i più giovani colleghi a costituire l'ufficio provvisorio, ingentiliva l'austerità di quegli scanni. Era con lei (oltre all'Andreotti, al Matteotti e al Cicerone) **Teresa Mattei**, di venticinque anni e mesi due, la più giovane di tutti nella Camera, vestita in blu a pallini bianchi e con un bianco collarino. Più vistose altre colleghe: le comuniste in genere erano in vesti chiare (una in colore tuorlo d'uovo); la qualunquista Della Penna in color saponetta e complicata pettinatura (un rouleau di capelli biondi attorno alla testa); in tailleur di shantung beige la **Cingolani Guidi**, che era la sola democristiana in chiaro; in blu e pallini rossi la **Montagnana**; **molto elegante, in nero signorile e con bei guanti traforati la Merlin; un'altra in veste marmorizzata su fondo rosa**”.

Nel gruppo delle comuniste c'era anche la giovanissima **Nilde Iotti**, che era stata durante la Resistenza prima responsabile dei Gruppi di Difesa della Donna e poi porta-ordini (verrà nominata nel 1979 Presidente della Camera, prima donna nella storia della Repubblica e confermata fino al 1992); **tra le democristiane Elisabetta Conci**, figlia di un senatore del vecchio Partito Popolare, **la partigiana Angela Gotelli** che aveva partecipato alla Resistenza nel parmense e **Angela Guidi Cingolani**, la prima donna che sarà chiamata al governo, come sottosegretario, nel VII governo De Gasperi

## **BREVI NOTE BIOGRAFICHE DELLE 5 "MADRI COSTITUENTI" ELETTI NELLA COMMISSIONE DEI 75**

### **Maria Federici Agamben** – (L'Aquila, 1899 -1984)

Laureata in lettere e insegnante, dopo l'8 settembre 1943 prese parte alla resistenza come partigiana. Il 2 giugno 1946 fu tra le 21 donne elette all'Assemblea Costituente Italiana, dove sedette come componente del gruppo parlamentare D:C Entrata a far parte della Commissione speciale divenuta nota col nome di Commissione dei 75, presieduta da Meuccio Ruini,: lavorò nella Terza Sottocommissione, relativa ai diritti e doveri economico-sociali occupandosi, in particolare **della famiglia, della garanzia economico-sociali per l'assistenza della famiglia, della condizione dei figli nati fuori del matrimonio**. Successivamente, nel 1948, nella prima legislatura del parlamento repubblicano, fu eletta alla Camera dei deputati nel collegio di Perugia. Fu componente della XI Commissione (Lavoro e Previdenza sociale) e della Commissione parlamentare di inchiesta sulla disoccupazione. Si è a lungo occupata dei problemi dell'emigrazione. Ha ricoperto le cariche di delegata nazionale delle ACLI e di prima Presidente del **Centro italiano femminile (CIF)**.

**Importante l'intervento di Maria Federici, energica e indimenticabile Presidente del CIF nel periodo tra il 1944 e il 1950 che con visione lungimirante dopo aver parlato in difesa della provvidenze a favore della famiglia, ammonisce e ricorda che la tutela della madre e dei figli deve essere accordata anche quando la famiglia è irregolare perché "la maternità è cosa così fondamentale e delicata che ha bisogno di particolari cure".**

### **Leonilde Iotti** (Reggio Emilia 1920-1999)

Rimasta orfana di padre (ferroviere e sindacalista socialista) nel 1934, si laureò in lettere all'Università Cattolica di Milano e fu docente ma decise di abbandonare la professione quando maturò un profondo spirito anti-fascista che la convinse ad occuparsi di politica. Durante la seconda guerra mondiale si iscrive al PCI e partecipa alla resistenza. Fu presidente dell'Unione Donne Italiane a Reggio Emilia.

Nel 1946 viene candidata dal Partito Comunista Italiano prima come consigliere comunale nel paese natio e poi **all'Assemblea Costituente, dove entra a far parte della Commissione dei 75 incaricata della stesura della Costituzione**. Eletta nel 1948 alla Camera dei Deputati, siede tra i banchi di Montecitorio ininterrottamente sino al 1999... **Leonilde Iotti** è stata la prima donna politica a ricoprire la carica di Presidente della Camera dei deputati. per tre legislature, dal 1979 al 1992, conseguendo un *primato* finora incontrastato sia nell'Italia monarchica che repubblicana<sup>41</sup>

**Diede un grande contributo, fra gli altri, alla Costituente su retribuzione e figli** Rileggendo gli interventi delle donne nella Commissione dei 75 (tutti appassionati e vibranti, si ricorda uno dei suoi primi interventi (8 ottobre 1946) nella I Sottocommissione nella quale formula una ferma difesa del principio della pari retribuzione tra uomo e donna. E ancora pretende adeguata e finale soluzione al problema dei figli illegittimi, ai quali debbono essere riconosciuti gli stessi diritti dei figli legittimi. Disse "Le donne si trovarono a dover votare per la prima volta il 2 Giugno del '46. Fu difficile insegnare loro a votare per i partiti, soprattutto per noi donne di sinistra. Bisognava affrontare questo problema; per le democristiane era più facile, poichè le donne andando in chiesa erano abituate a parlare con il sacerdote. Decidemmo così di creare le cellule femminili nelle sezioni di partito per far parlare le donne che invece non parlavano mai in pubblico o nei luoghi della politica. Ci trovammo così ad educare la popolazione femminile!" Tutto l'associazionismo femminile, ricostruito dopo lo scioglimento imposto dal fascismo o di nuova costituzione, all'indomani della Liberazione s'impegnò nei Comitati pro-voto, specialmente le due principali aggregazioni, il **Centro italiano femminile (Cif) e l'Unione Donne Italiane (Udi)**, eredi dell'allargata partecipazione femminile all'antifascismo e alla Resistenza, il primo delle cattoliche e il secondo delle socialiste e comuniste. Cif e Udi, agendo nell'Italia dilaniata dalla guerra e dominata dai conflitti ideologici, s'impegnarono nel sociale e seguirono attentamente il processo costitutivo, **la stesura della Costituzione**.

### Angelina Merlin- (Pozzonovo 1887 – Padova, 1979)

Visse a Chioggia per tutta l'infanzia e la giovinezza. Diplomatasi maestra elementare presso l'Istituto delle Suore Canossiane, si trasferisce a Grenoble, in Francia. Si laurea in francese.

Lina si sente attratta invece dagli ideali del socialismo che ritiene più vicini alla sua mentalità e alla sua morale. Si iscrive al P.S.I. collabora al periodico *"La difesa delle lavoratrici"*, di cui in seguito assumerà la direzione. Lina Merlin cominciava a rendersi conto delle condizioni in cui vivevano le donne del chioggiotto e del Polesine, quasi tutte mogli di pescatori o marinai lasciate spesso sole dai mariti. Esse si prostituivano per qualche piccolo lusso, o semplicemente per fame, ai benestanti locali. Merlin non tollerava l'ipocrisia della morale corrente anche perché la frequenza delle prostitute ritenuto luogo dove i giovani potevano "fare esperienza" aveva come conseguenza di contagiare le loro mogli con malattie veneree. Dopo l'assassinio di Matteotti, viene arrestata cinque volte e poi condannata a cinque anni di confino in Sardegna dove riesce a conquistarsi il rispetto e la fiducia e soprattutto delle donne, ad alcune delle quali insegnerà a leggere e a scrivere. Rimasta vedova a 49 anni, prende parte attivamente alla Resistenza, donando ai partigiani la strumentazione medica e i libri del marito e raccogliendo fondi e vestiario per i partigiani. Costituisce i **"Gruppi di difesa della Donna e per l'Assistenza ai Volontari della Libertà. Da questa organizzazione nascerà l'".** Nel 1946 viene eletta alla Assemblea Costituente

I suoi interventi nel dibattito costituzionale, quale membro della *"Commissione dei 75"*, risulteranno determinanti per la tutela dei diritti delle donne, e lasceranno un segno indelebile nella Carta Costituzionale. Degne di nota sono le parole pronunciate da Lina Merlin nella seduta del 10 maggio 1947, in relazione alla speciale protezione che la Repubblica deve concedere alla maternità e all'infanzia, recepite poi dall'art. 31. Così come sono da rileggere tutte le osservazioni formulate dalla stessa Merlin e poi da Teresa Noce nel corso della discussione sulle garanzie economico-sociali per l'assistenza alla famiglia del 18 settembre 1946. Uno dei punti cardine, se non il principale, dell'opera politica di Lina Merlin è stata la battaglia per abolire la prostituzione legalizzata in Italia, che le procurò ostilità ed inimicizie persino nell'ambito del suo stesso partito

.A lei si devono, tra l'altro, l'abolizione della infamante dicitura **"figlio di N.N."** che veniva apposta sugli atti anagrafici dei trovatelli, **l'equiparazione dei figli naturali ai figli legittimi in materia fiscale, la legge sulle adozioni che eliminava le disparità di legge tra figli adottivi e figli propri, e la soppressione definitiva della cosiddetta "clausola di nubilato" nei contratti di lavoro, che imponeva il licenziamento alle lavoratrici che si sposavano.** Nel 1961 le venne fatto sapere che il partito non intendeva ripresentare la sua candidatura nel collegio di Rovigo, e lei reagì strappando la tessera. Nel suo discorso di commiato dichiarò che le idee sono sì importanti, ma camminano con i piedi degli uomini, e che lei non ne poteva più di *«fascisti rilegittimati, analfabeti politici e servitorelli dello stalinismo»*. A 65 anni, nonostante le esortazioni dei suoi sostenitori che avrebbero voluto rivederla candidata anche nelle elezioni del 1963 come indipendente, Lina Merlin decise di ritirarsi dalla politica: Ricordiamo le sue parole *«Sono stata coerente con la mia decisione, non ho accolto inviti né da sinistra né da destra.*

### Teresa Noce Longo (Torino, 1900 – Bologna, 1980)

Nata nel 1900 a Torino, da famiglia operaia e costretta ad abbandonare molto presto la scuola, continuò a istruirsi da autodidatta, svolgendo vari mestieri. Nel 1921 fu fra le fondatrici del Partito comunista italiano; conobbe Luigi Longo con cui si sposò nel 1926 e avranno tre figli, uno dei quali morirà in tenera età. Nel gennaio 1926 i due espatriano, stabilendosi prima a Mosca e poi a Parigi, e in Spagna dove curò la redazione del giornale degli italiani combattenti nelle Brigate internazionali, *Il volontario della libertà*. Partecipò alla fondazione del giornale **Noi donne**. Nel 1943 venne arrestata e, dopo alcuni mesi di carcerazione, fu deportata in Germania, prima nel campo di concentramento di Ravensbruck, poi a Holleischen in Cecoslovacchia, dove fu adibita a lavoro forzato in una fabbrica di munizioni fino alla liberazione del campo da parte dell'esercito sovietico. **Alla fine della guerra, il 2 giugno 1946 fu tra le 21 donne elette all'Assemblea costituente italiana e fu una delle cinque donne entrate a far parte della Commissione, divenuta nota col nome di Commissione dei 75.** Nel 1974 pubblicò la sua autobiografia, *Rivoluzionaria professionale*, che racconta, insieme alla sua storia personale, la vicenda del partito comunista italiano dalla sua fondazione. **A lei si devono infatti le parole dell'articolo 3: "Tutti i**

**cittadini...sono uguali davanti alla legge, senza distinzioni di sesso"**, con le quali veniva posta la base giuridica per il raggiungimento della piena parità di diritti tra uomo e donna, che fu sempre l'obiettivo principale della sua attività politica. È inoltre degna di nota l'opera di mediazione da lei esercitata tra opinioni contrapposte riguardo alla stesura dell'articolo 40, concernente il diritto di sciopero, proponendo una formulazione analoga a quella presente nel preambolo della Costituzione della IV repubblica francese

**Ottavia Penna Buscemi** (Caltagirone, 12 aprile 1907 – 2 dicembre 1986)

E' una tra le 21 donne che partecipò all'Assemblea Costituente. Fu eletta, il 10 giugno 1946, nella lista del Fronte dell'Uomo Qualunque, rimane nel gruppo parlamentare, unica donna, dal 6 luglio 1946 al 15 novembre 1947. Ottavia Penna Buscemi venne candidata dal suo partito alla poltrona di Presidente della Repubblica in competizione con **Enrico De Nicola** (poi eletto Presidente della Repubblica). Nel candidarla, Giannini segretario dell'Uomo Qualunque la definisce «una donna colta, intelligente, una sposa, una madre». La baronessa ottiene però solo 32 voti, contro i 396 di De Nicola. Dal 19 al 24 luglio 1946 partecipa, come componente, alla Commissione per la Costituzione. Il 15 novembre 1947 lascia il Partito dell'Uomo Qualunque per entrare nell'Unione Nazionale e rimanerci fino alla conclusione dei lavori dell'Assemblea Costituente.

**Angela Guidi Cingolani, (Roma, 1896-1991) la prima italiana eletta nella 1^ legislatura a parlare in un'assemblea democratica.**

Laureata presso l'Istituto Universitario Orientale di Napoli in lingue e letterature slave fu molto attiva nel movimento cattolico, collaborò a giornali come L'Avvenire d'Italia e il Corriere d'Italia. È stata una delle prime giovani cattoliche a partecipare al Movimento nazionale pro suffragio femminile. Nel 1919 la Guidi Cingolani s'iscrive al Partito Popolare Italiano, assumendo la carica di segretaria del gruppo femminile romano fino allo scioglimento del partito nel 1926 ad opera del fascismo. Nel 1921 fonda il Comitato nazionale per il lavoro e la cooperazione femminile di cui sarà segretaria fino al 1926. Nel 1922 è nominata dal Ministero dell'Industria e commercio membro del Comitato delle piccole industrie e dell'artigianato. Nel 1925 vince il concorso per diventare Ispettore del lavoro; quattro anni dopo è tra le fondatrici dell'Associazione nazionale delle professioniste ed artiste. Alla caduta del fascismo aderisce alla Democrazia Cristiana divenendone consigliere nazionale dal 1944 al 1947. Nominata alla Consulta Nazionale nel 1945 con lo scopo di dare pareri, sui problemi generali al Governo, **viene ricordato emozionante il primo intervento in assoluto svolto da una donna in un'assemblea democratica nazionale nel nostro Paese. Così viene ricordata (Fernanda Contri) "ecco una donna che prende la parola**. Ha un viso aperto e franco, un bel sorriso, pettinatura severa, con questi lunghi capelli sollevati a crocchia ai due lati del capo.

**Nel suo primo intervento** si alza sdegnata alle parole di Finocchiaro: ella afferma che la sua prima battaglia è "contro i pregiudizi sulle donne e la volgarità che qualche volta cade come sasso anche in quest'aula" Il suo primo intervento viene ricordato così dalle storiche: "Le sue dichiarazioni furono solenni; esse contenevano l'affermazione dell'impegno per la presenza femminile nella ricostruzione del Paese. Disse tra l'altro: "Vogliamo essere forza viva di ricostruzione morale e materiale, e possiamo farlo perché siamo, tutte, lavoratrici; sappiamo tutte l'oscuro sacrificio, lieto sacrificio, del lavoro per la famiglia" ... "Per la dignità di donne siamo contro la tirannide di ieri come contro qualunque tirannide di domani. Noi donne abbiamo la visione della nuova dignità del lavoro". E concludeva ricordando una grande Santa, Caterina di Siena, che incitava le donne all'operosità: "Traete fuori il capo e uscite a combattere per la libertà. Venite, venite e non andate ad aspettare il tempo, che il tempo non aspetta noi".

"Collegli Consultori, nel vostro applauso ravviso un saluto per la donna che per la prima volta parla in quest'aula. Non un applauso dunque per la mia persona ma per me quale rappresentante delle donne italiane che ora, per la prima volta, partecipano alla vita politica del paese. Ardisco pensare, pur parlando col cuore di democratica cristiana, di poter esprimere il sentimento, i propositi e le speranze di tanta parte di donne italiane; credo proprio di interpretare il pensiero di

tutte noi Consultrici invitandovi a considerarci non come rappresentanti del solito sesso debole e gentile, oggetto di formali galanterie e di cavalleria di altri tempi, ma pregandovi di valutarci come espressione rappresentativa di quella metà del popolo italiano che ha pur qualcosa da dire, che ha lavorato con voi, con voi ha sofferto, ha resistito, ha combattuto, con voi ha vinto con armi talvolta diverse ma talvolta simili alle vostre e che ora con voi lotta per una democrazia che sia libertà politica, giustizia sociale, elevazione morale. È mia convinzione che se non ci fossero stati questi 20 anni di mezzo, la partecipazione della donna alla vita politica avrebbe già una storia. Comunque, ci contentiamo oggi di entrare nella cronaca, sperando, attraverso le nostre opere, di essere ricordate nella storia del secondo risorgimento del nostro paese. Tutti oggi siamo preoccupati dalla catastrofe morale che ha accompagnato la rovina materiale del nostro Paese: le cifre spaventose, indici del dilagare della prostituzione minorile, dell'intensificarsi della tratta delle bianche, della precoce iniziazione al male di migliaia di fanciulli, ci rendono pensose del domani così pauroso per le conseguenze di tanto disastro morale. È vero, la guerra porta sempre con sé devastazioni morali: ma credo che mai nel passato se ne sia verificata una così spaventosa, nella distruzione di tanta innocenza, di tanta promessa, invano sbocciata, di una nuova migliore generazione. Allargate le funzioni degli enti di assistenza e della maternità e infanzia; fateci essere madri rieducatrici di chi mai di un sorriso di madre ha goduto non si tema, per questo nostro intervento quasi un ritorno a un rinnovato matriarcato, seppure mai esistito! Abbiamo troppo fiuto politico per aspirare a ciò; comunque peggio di quel che nel passato hanno saputo fare gli uomini noi certo non riusciremo mai a fare! Il fascismo ha tentato di abbruttirci con la cosiddetta politica demografica considerandoci unicamente come fattrici di servi e di sgherri. La nostra lotta contro la tirannide tramontata nel fango e nel sangue, ha avuto un movente eminentemente morale, poiché la malavita politica che faceva mostra di sé nelle adunate oceaniche, fatalmente sboccava nella malavita privata. Per la stessa dignità di donne noi siamo contro la tirannide di ieri come contro qualunque possibile ritorno ad una tirannide di domani. Non so se proprio risponda a verità la definizione che della donna militante nella vita sociale e politica è stata data: "la donna è un istinto in marcia". Ma anche così fosse, è l'istinto che ci rende capaci di far incontrare il buon senso comune, che fa essere tutrici di Pace".

### **Teresa Mattei (Genova 1921-vivente) "Una ragazzina a Montecitorio" Deputata 1<sup>a</sup> legislatura**

Se apriamo il sito della Camera, sotto il suo nome troviamo appena poche righe. Scopriamo che è nata a Genova il 1 febbraio 1921: laureata in filosofia, insegnante, è stata eletta nel XV Collegio, quello di Firenze, come Bianca Bianchi, nelle liste del *Partito Comunista*. La foto della Camera ci presenta un volto di ragazza dai tratti marcati, sorriso un po' storto, capelli acconciati un po' in ondulazioni Anni Quaranta, un po' ribelli, vestitino estivo, scuro, a quadretti chiari, scollo piccolo e ricamato. La prima cosa che ci viene in mente è che in questo martedì 25 giugno ha 25 anni ed è **la più giovane dei Costituenti**. Ma c'è dell'altro: Terracini, Togliatti, Parri la chiamano la ragazzina. I suoi all'inizio vivevano a Milano dove il padre faceva il dirigente della compagnia dei telefoni. "La ragazzina dalla vita spericolata" a 16 anni viene mandata in Costa Azzurra a portare dei soldi ai fratelli Rosselli, poi al ritorno, sorpresa con don Primo Mazzolari, ben noto prete antifascista, viene arrestata: «Ma no, si tratta di faccende religiose!», insiste lei, e infine viene liberata. Tante sono le sue azioni da staffetta. Raggiungerà Roma. E' così che la troviamo tra i fondatori dei **Gruppi di Difesa della Donna** e del **Fronte della Gioventù**, nonché tra le prime iscritte all'**U.D.I.** (Unione Donne Italiane). Luigi Longo, un sottosegretario del partito, le chiede un giorno di festeggiare l'8 marzo come in Francia, dove alle donne regalano mughetti e violette molto costose. Allora inventa una bella leggenda cinese, la storia di una principessa e delle sue mimose, simbolo del calore della famiglia e della gentilezza femminile. Concordano anche altre, con altre motivazioni. Viene approvata la *mimosa*. Il pensiero di Teresa era stato che la campagna è piena di mimose, alla portata di tutti. Questa è la *ragazzina*, laureata in filosofia, la più giovane delle Deputate (25 anni). Fece parte del Comitato dei 18 che, il 27 dicembre 1947, consegnò nelle mani del Capo dello Stato - Enrico De Nicola - il testo della Carta Costituzionale. Fu la donna che scelse per tutte noi il simbolo della mimosa per la ricorrenza dell'8 marzo - Giornata Internazionale della Donna



## IL CONTRIBUTO DELLE DONNE ALLA COSTITUENTE

Sessant'anni fa, quindi, le donne, grazie al contributo e al coraggio di queste 21 Madri della Repubblica e di tutte quelle che precedentemente avevano portato avanti questa battaglia, entrano ufficialmente dalla porta principale nella vita pubblica del nostro paese, attraverso il riconoscimento nella nostra Costituzione di principi come la pari dignità sociale e l'uguaglianza davanti alla legge di tutti i cittadini (art. 3), la parità tra uomini e donne in ambito lavorativo (art.4 e art.37), l'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi all'interno del matrimonio (art.29) e la parità di accesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizione di uguaglianza. Un cammino tortuoso e difficile, che può essere più facilmente compreso pensando che per ben venti volte, prima del 1946, la richiesta del voto alle donne era stata presentata e per ben venti volte era stata respinta.

Disse Sibilla Aleramo: "Si dovevano toccare gli abissi dell'orrore e della tragedia perché gli uomini si convincessero a chiedere l'aiuto delle donne nella società e nella politica".

**Le consultrici, il 25 luglio 1946, chiesero e ottennero d'estendere il premio della Repubblica, di £ 3000, alle vedove di guerra e alle mogli dei prigionieri:** "[...] come manifestazione di solidarietà per le durissime condizioni di vita in cui versavano quelle donne con le loro famiglie e che le ponevano fra le più colpite e misere categorie della nazione". Tutte s'impegnarono per **la parità, compresa quella salariale**, denunciando alla Commissione dei 75 qualsiasi tentativo discriminatorio volto ad escludere le donne dal lavoro extradomestico, come quello che introduceva le parole essenziale funzione familiare nell'articolo riguardante la tutela della maternità (legge del 10/5/1947) o quello che limitava l'accesso delle donne alle carriere pubbliche. Tutte sorvegliarono particolarmente **la codificazione dei poteri all'interno della famiglia**, né tralasciarono di celebrare l'8 marzo, ottenendo tutte insieme l'estensione alle donne del diritto di voto che portò per la prima volta le italiane alle urne nel 1946, per il Referendum tra monarchia e repubblica.

Nel corso di un convegno dell'Associazione degli ex-parlamentari, Gabriella Fanello Marcucci, in una relazione di ampio respiro sui singoli apporti delle consultrici al dibattito politico in generale e tra di loro, ricordò che dall'esame complessivo degli Atti della Costituente "emerge un dato negativo riguardante la presenza delle donne e che era senz'altro il riflesso di un dato di costume. **Quell'assegnazione di temi particolari, riservata alle donne, come quelli della famiglia, dell'istruzione o della parità nel lavoro, divenne di fatto un'attenzione pressoché esclusiva.** In realtà si occuparono anche di "diritto di proprietà", di scuola, di formazione, di questioni economiche seppure con partecipazioni minori. Ma il fatto di essersi occupati di problemi inerenti la famiglia, a fronte di una sempre più scarsa rappresentanza femminile, non inficia la riconoscenza che tutte le italiane devono loro, per essere giunte al Parlamento grazie al coraggio e alla lotta per i diritti e le libertà e per l'intuizione di dover porre le basi per future conquiste costituzionali imprescindibili per i diritti e le libertà delle coeve e successive generazioni femminili.

**In realtà Maria Federici, Leonilde Iotti Angelina Merlin, Teresa Noce furono assai presenti alle sedute della Costituente e furono spesso relatrici e correlatrici dei temi all'o.d.g. (si rimanda ai resoconti allegati alla fine della pubblicazione)**

### Sintesi relazione sul contributo delle donne della Costituente di Fernanda Contri-Avvocata – Prima Donna Componente della Corte Costituzionale-Bari ottobre 2007

Degne di nota sono le parole pronunciate da **Lina Merlin** nella seduta del 10 maggio 1947, in relazione alla speciale protezione che la Repubblica deve concedere alla maternità e all'infanzia, recepite poi dall'art. 31. Così come sono da rileggere tutte le osservazioni formulate dalla stessa Merlin e poi da Teresa Noce nel corso della discussione sulle garanzie economico-sociali per l'assistenza alla famiglia del 18 settembre 1946. Diceva la **Noce** che riteneva giusto non formulare articoli con eccessive specificazioni, ma che occorreva comunque dare precise direttive per la legislazione "che dovrà conformarsi alla Carta Costituzionale".

Voglio citare da ultimo l'intervento di **Maria Federici**, energica e indimenticabile Presidente del CIF nel periodo tra il 1944 e il 1950 che con visione lungimirante dopo aver parlato in difesa della provvidenze a favore della famiglia, ammonisce e ricorda che la tutela della madre e dei figli deve essere accordata anche quando la famiglia è irregolare perché "la maternità è cosa così fondamentale e delicata che ha bisogno di particolari cure". È d'obbligo ricordare oggi, mentre celebriamo il 60° della Costituzione, che due anni fa si è celebrato il 60° del voto alle donne. Nella tregua dell'immediato dopoguerra, prima ancora che venisse riconosciuto in Costituzione il loro ruolo, le donne furono i principali soggetti della ricostruzione e vennero consacrate "cittadine" coll'attribuzione del voto, prima sempre negata. Le donne conquistarono insieme il diritto al voto e il diritto al lavoro, per merito della Resistenza che le aveva viste partecipare così attive in tanti ruoli. I loro diritti scaturirono dal modo in cui avevano combattuto sul campo per affermare democrazia e libertà. Va ricordato che in Italia il 1° maggio 1945, subito dopo la liberazione dell'aprile, fu celebrata per la prima volta la festa del lavoro.

Le donne si cimentarono da subito col lavoro nella faticosa strada della parità delle retribuzioni - solennemente auspicata dal Papa Pio XII - e insieme si impegnarono nella vita politica del Paese liberato. Io che avevo 11 anni nel '46 ricordo benissimo donne che partecipavano alla campagna elettorale, magari coi figli in braccio, o che facevano la fila ai seggi elettorali per poter votare, sbandierando la scheda come un piccolo vessillo. Queste donne, sia le elettrici che le elette, provenivano da dure esperienze di vita, di carcere, di deportazione, di confino, di difficoltà economiche. Esse hanno saputo individuare gli strumenti necessari per perseguire e ottenere la parità.

#### I temi più vicini alle donne: famiglia, maternità e infanzia

Le donne si occuparono di temi che si riteneva fossero a loro più vicini, quelli ritenuti più 'femminili', e sui quali avevano sicuramente più da dire rispetto agli uomini: la famiglia, la maternità e l'infanzia. Temi su cui le elette all'Assemblea, pur partendo da posizioni ideologiche diverse, trovarono soluzioni comuni grazie alla condivisione di un profondo senso di giustizia che voleva dire tutela dell'uguaglianza e solidarietà. Durante i dibattiti gli uomini ebbero atteggiamenti diversi nei confronti delle loro colleghe che passavano da una frequente diffidenza ad alcune manifestazioni di stima; non mancavano, comunque, i toni paternalistici ai quali le costituenti si opposero in modo deciso.

Una particolare attenzione venne rivolta al tema della famiglia, considerata dai partiti il punto di partenza per ricostruire il paese fortemente disgregato dagli eventi degli ultimi anni. Le donne avevano, rispetto ai colleghi uomini, un quadro più chiaro dei problemi che le famiglie dovevano affrontare e si adoperarono per sostenere e difendere i diritti femminili, a partire dall'uguaglianza dei coniugi. Di questo si occuparono direttamente le cinque deputate che facevano parte della Commissione dei 75. Nel corso dei lavori ci furono non pochi scontri con buona parte dei colleghi che sostenevano la necessità di un sistema gerarchico all'interno della famiglia e l'ovvietà che al vertice si trovasse il marito. Dopo l'elaborazione degli articoli, la discussione si spostò in aula dove le donne ribadirono quanto sostenuto dalle loro colleghe nelle Commissioni: uguali diritti per l'uomo e la donna anche in ambito familiare, misure concrete per la tutela della maternità e dei figli nati fuori dal matrimonio. Le costituenti sostennero compatte le loro posizioni, tranne che per qualche sfumatura, come per esempio sull'opportunità di definire nella Costituzione il matrimonio come indissolubile (principio che venne poi escluso dal testo definitivo).

#### La parità di diritti al lavoro

Un altro tema molto importante era il lavoro, sul quale le costituenti ritenevano si dovesse intervenire fortemente per difendere e affermare i diritti delle donne: tutela della maternità, parità dei salari e pari opportunità nell'accesso a tutte professioni. Anche in questo caso gli interventi delle donne furono fondamentali tanto nei lavori della Commissione dei 75 quanto, successivamente, nel dibattito plenario. Particolarmente acceso fu la discussione relativa alla Magistratura e alle regole che ne stabilivano l'accesso: era questa una carriera che bisognava limitare se non escludere alle donne, troppo emotive e sensibili per svolgere il ruolo di giudice secondo la posizione totalmente discutibile, ma largamente condivisa in aula, di Leone. L'intervento della Federici, a nome anche delle colleghe, non fu sufficiente e neanche quello della Rossi, ma la scelta delle costituenti di mettere ai voti un doppio emendamento riuscì a garantire il

risultato che le donne volevano raggiungere: bocciato quello della Rossi-Mattei che dichiarava esplicitamente il diritto femminile di accesso a tutti i gradi della Magistratura, passò quello della Federici che sopprimeva la parte *limitante* dell'articolo in discussione.

#### Gli interventi non solo 'femminili'

Le costituenti intervennero anche in altri dibattiti, più generali e non specificatamente legati alla condizione femminile. In particolare, la Bianchi e la Bianchini presero parte alle discussioni sulla scuola; la Lotti e la Titomanlio a quelle sulle Regioni, mentre la Guidi si occupò anche dell'organizzazione internazionale del lavoro e dei problemi connessi all'aumento in Italia dell'emigrazione di tipo economico. Inoltre, parteciparono ai lavori di diverse Commissioni, da quelle legislative a quella per i trattati internazionali, oltre che alla già citata Commissione dei 75. Il risultato del loro lavoro e del loro impegno è testimoniato dalla Costituzione che entrò in vigore il 1° gennaio 1948, un documento fortemente innovativo in generale e in particolare per quanto riguarda la condizione femminile. Venivano affermati i principi che riconoscevano l'importanza del principio di uguaglianza per lo sviluppo di un paese moderno, che avrebbero consentito e sostenuto successivamente la necessità dell'adeguamento legislativo.

## RELAZIONE DI MARIA LISA CINCIARI RODANO IN OCCASIONE DELLA PRESENTAZIONE DEL LIBRO "LE DONNE DELLA COSTITUENTE" PER LA CELEBRAZIONE DEL 60° DELLA COSTITUZIONE SU INVITO DEL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI (ROMA 31.5.2007)

La composizione dell'Assemblea eletta il 2 giugno del '46 a buon diritto può definirsi straordinaria. Ne facevano parte gli uomini di parte liberale, che avevano avuto responsabilità di governo prima del fascismo, come Orlando, Nitti, Bonomi, Ruini; dirigenti antifascisti tornati dall'esilio, dal carcere, dal confino, o anche da anni di semiclandestinità in Italia, come Amendola, Gonella, De Gasperi, Longo, Nenni, Pertini, Togliatti, Saragat, Terracini, Basso, La Malfa, Matteotti, Pacciardi. Vi era poi una nutrita corte di combattenti della Resistenza, da Ferruccio Parri a Negarville, da Boldrini a Moscatelli, da Barontini a Taviani, a Vittorio Foa. Vi erano poi economisti come Fanfani, Pesenti, Lombardi, Einaudi, Vanoni, Corbino, dirigenti sindacali tra cui i tre firmatari del Patto di Roma che aveva ricostituito la C.G.I.L., Di Vittorio, Lizzadri e Grandi, e prestigiosi intellettuali come Croce, Marchesi, Calamandrei, Valiani, Lazzati, Codignola. C'erano infine i giovani come Moro, Andreotti, Laconi, La Pira, Dossetti, Scalfaro. Ne facevano parte, come potete vedere, numerosi futuri Presidenti della Repubblica. Era un'assemblea dove si confrontavano tutte le posizioni politiche ideali, le esperienze, le sensibilità del Paese, dove si incontravano generazioni diverse, quella degli anziani dirigenti antifascisti e le giovani generazioni emerse dalla guerra di liberazione. Quell'assemblea riuscì a produrre un testo costituzionale estremamente innovativo che fu approvato quasi all'unanimità. Ovviamente non fu votato dai monarchici, che rifiutavano la Repubblica ma che pure parteciparono alla stesura del testo. Non credo sia un caso che la maggioranza degli italiani, a 60 anni di distanza, lo abbia voluto solennemente riconfermare.

**La vera novità era, però, che di quell'assemblea facevano parte 21 donne.** Anche in questo caso si incontravano generazioni ed esperienze diverse: donne già mature, nate nell'ultimo quindicennio dell'800 e nei primissimi anni del '900, che avevano combattuto contro il regime prima della marcia su Roma o che avevano dovuto abbandonare l'impegno politico dopo l'avvento del fascismo, per sostituirlo con la militanza nelle associazioni cattoliche o di beneficenza; donne provenienti dalla Resistenza come Nilde Iotti, Teresa Mattei, Laura Bianchini, Bianca Bianchi, Maria Maddalena Rossi. Alcune erano giovanissime. Teresa Mattei, Nilde Iotti e Angiola Minella avevano poco più di 25 anni; Filomena Delli Castelli e Nadia Spano - che proveniva dalla Tunisia - ne avevano 30. Lo sottolineo perché oggi si lamenta, non a torto, che pochi giovani - la nostra Vicepresidente è una luminosa eccezione - accedono alle istituzioni elettive. La novità non era soltanto che per la prima volta, in Italia, vi erano donne elette in un consesso parlamentare, ma che quelle donne hanno impresso un segno significativo nella Carta fondamentale che sta alla base dell'ordinamento della Repubblica. Di certo, che vi fossero donne in quell'assemblea era, di per sé, un fatto straordinario; coronava decenni e decenni di lotta dei movimenti femminili e femministi e di iniziative nel Parlamento prima del fascismo. Un diritto che venne riconosciuto *in extremis* nell'ultimo giorno utile per la composizione delle liste elettorali, alla fine del gennaio '45, ma che non fu, come taluno sostiene, una benevola concessione, ma il doveroso riconoscimento del contributo determinante che le donne, con le armi in pugno e soprattutto con una diffusa azione di massa, di sostegno alla Resistenza, avevano dato alla liberazione del Paese. Straordinarie erano le elette, pur così diverse per provenienza, esperienza, cultura, patrimonio ideale. Tra quelle della "vecchia generazione" alcune, come Rita Montagnana, Lina Merlin, Adele Bei, Elettra Pollastrini e Teresa Noce, si autodefinivano - un termine che ad alcuni apparirà desueto - rivoluzionarie di professione. Avevano abbracciato un ideale di trasformazione radicale della società e vi si erano dedicate senza riserve. Avevano compiuto quella che Giorgio Amendola ha chiamato "una scelta di vita". A causa di quella scelta avevano conosciuto carcere e confino o erano state costrette all'esilio. Alcune erano state anche deportate nei campi di concentramento nazisti; altre, come Elisabetta Conci, Maria Iervolino, Maria Federici, Angelina Cingolani, Maria Nicotra, Filomena Delli Castelli, Angela Gotelli, Vittoria Titomanlio, erano approdate alla politica per spirito di servizio o per obbedienza al monito del Papa, che si era rivolto alle donne in un celebre discorso del '45, invitandole all'assunzione di responsabilità nella vita pubblica ed esclamando: "*tua res agitur!*".

Le giovani, quelle della mia generazione, invece erano state catapultate nella politica dagli eventi storici, talora al di là della loro scelta e della loro volontà. Né le une né le altre avrebbero mai considerato la politica come una professione o una carriera. Avevano un comune punto di riferimento: aver combattuto contro la dittatura e condividere l'amore per la libertà e la giustizia. Tutte desideravano cambiare la condizione di discriminazione ed emarginazione delle donne, assicurare loro dignità, eguaglianza di diritti e riconoscimento della specificità di genere. Questo spiega, come emerge dalla lettura dei testi riportati nel volume, che se il confronto delle idee era franco, talora aspro, esisteva sempre tra quelle donne una volontà di intesa, la ricerca non di meri compromessi, una convivenza inclusiva; la ricerca di formulazioni comprensive della ricchezza e validità delle differenze ideali. Ne emerge anche la constatazione di quanto sia stato fecondo l'incontro tra generazioni così diverse, per esperienza storica, oltre che per età anagrafica, giacché una generazione non è soltanto quella che i sociologi chiamano una coorte, cioè l'insieme delle persone in un intervallo di anni, ma persone connotate da una comune esperienza storica.

Senza queste donne non sarebbero stati scritti nella Costituzione i principi di parità che hanno costituito la base per la trasformazione, non solo delle leggi, ma della vita e dello stesso modo di pensare delle donne italiane. Penso al contributo determinante alla stesura dell'articolo 3, che sancisce la pari dignità ed eguaglianza, di fronte alla legge, di tutti i cittadini, senza distinzione di sesso, di razza, etc., cui segue l'affermazione basilare del secondo comma: "*È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli ...*". Dai dibattiti emerge che si deve alle donne se, nell'elencazione, il sesso è messo al primo posto e se venne inserito - mi pare dall'onorevole Lina Merlin - il termine "*di fatto*", per sottolineare l'ampiezza e la natura degli ostacoli da rimuovere. È un articolo fondamentale che segna il passaggio dal sistema liberale al sistema democratico, ad una democrazia segnata da contenuti di progresso sociale e, come osserva il professor Luciano Canfora, costituisce una novità assoluta. Il "rimuovere gli ostacoli" come compito della Repubblica è l'elemento totalmente nuovo, unico anche rispetto alle coeve Carte costituzionali antifasciste, quella francese del '46 e quella della Repubblica Federale di Germania del '49. Secondo le parole di Lelio Basso, è l'articolo chiave di tutta la Costituzione. Dubito che quella formulazione, così innovativa, sarebbe stata scritta se non ci fossero state delle donne. Analoghe considerazioni si potrebbero fare per gli articoli relativi all'accesso a tutte le carriere, alla magistratura - vi prego di sorvolare sulle banalità che sono state dette da molti costituenti dell'altro genere - alla parità di salario, al diritto di conciliare lavoro e maternità.

Di particolare significato mi sembra il dibattito relativo alla famiglia - nella Sottocommissione, nella Commissione dei 75 e in Assemblea - e il modo in cui, partendo da presupposti spesso opposti, si sia giunti ad una formulazione comune. Mi si consenta di richiamare l'attenzione sugli interventi dell'onorevole Maria Federici, democristiana, cattolica, presidente del CIF; aveva ben chiaro che la tutela della famiglia passava attraverso le garanzie economiche e sociali, non solo attraverso vincoli giuridici. L'onorevole Federici aveva osservato anche che una delle conseguenze della guerra era l'aumento delle famiglie irregolari - oggi si direbbe di fatto - e di quelle rette soltanto da una donna. Lo Stato doveva assicurare anche a queste famiglie le provvidenze previste per quelle tradizionali: prova di quanto le Costituenti fossero più aperte e lungimiranti di molti politici di oggi. Da quei dibattiti traspare il contesto economico-sociale in cui si svolgevano: la politica era avvertita come un'attività nobile, diretta a perseguire il bene comune. Gli stessi partiti, allora, si trovavano a fare da Marta e da Maddalena, da supplenza alle istituzioni, alla società civile, all'associazionismo sindacale e sociale. Tutto era stato distrutto e devastato, prima dal fascismo e poi dal ciclone della guerra. Penosa, in particolare, non solo per le condizioni di disagio economico, era la situazione delle donne. Malgrado si affermi che il fascismo aveva operato una modernizzazione nella vita delle donne italiane, non si può non ricordare che quando fu eletta la Costituente milioni di donne erano casalinghe, moltissime - specie nel Mezzogiorno - analfabete. I salari delle lavoratrici erano circa la metà di quelli dei lavoratori. Erano in vigore le norme del vecchio Codice Rocco: il *debitum* coniugale, la diversa punizione dell'adulterio se compiuto dal marito o dalla moglie, il delitto d'onore, il divieto di propaganda dei prodotti anticoncezionali. I giovani possono misurare quanto sia cambiato in 60 anni di vita repubblicana. Certo, cambiare è costato molte battaglie, un intenso lavoro parlamentare, una lunga stagione di lotte. Ma senza il riferimento della Costituzione e senza il lavoro delle Costituenti tutto questo non sarebbe stato possibile. Le donne costituiscono per la

vita politica e per le istituzioni una preziosa risorsa. Purtroppo le Costituenti erano un piccolo drappello - 21 su più di 500 componenti l'Assemblea - ma nel corso di questi 60 anni la rappresentanza femminile nelle istituzioni, fra alti e bassi, non è molto aumentata. Siamo ancora lontani, non dico dalla democrazia paritaria, ma neppure da una presenza dignitosa delle donne nelle istituzioni, nei luoghi politici e non, dove si assumono le decisioni. La nostra democrazia appare ancora molto maschile. Le proposte di legge presentate o annunciate, la raccolta di firme su una proposta di iniziativa popolare perché ogni genere sia rappresentato in modo paritario, indicano che si comincia ad avvertire, nell'opinione pubblica, la necessità di porre rimedio ad una situazione che colloca il Parlamento italiano, secondo le statistiche dell'Unione Interparlamentare, al 75° posto nella graduatoria mondiale. Mi auguro che il futuro contribuisca a far sì che presto nuove leggi, a partire da quella elettorale, garantiscano un pieno accesso della componente femminile alla società, alla vita politica e istituzionale. Sarebbe il modo più giusto per onorare le nostre Costituenti.

## A SESSANT'ANNI DAL VOTO ALLE DONNE DI MERCEDES BRESSO-GOVERNATORE PIEMONTE TORINO 31.5.2006

Da quel lontano Giugno del 1946 inizia il lungo e ancora incompiuto cammino delle donne italiane per i diritti, l'emancipazione sociale, la parità. Inizia quella molti hanno definito come "la grande rivoluzione pacifica e moderna del nostro paese: la rivoluzione delle donne".

Una rivoluzione che cambiando la coscienza delle donne ha cambiato il volto del nostro paese, gli stili di vita, le leggi. Una rivoluzione lunga, non ancora conclusa

Nonostante le donne di oggi siano ricche di talenti e di forza, la società e la politica non fanno ancora avvalersene pienamente, gli ostacoli non sono ancora rimossi. Questo ritardo pesa non solo sulle donne, ma sulla qualità delle classi dirigenti italiane.

Come per un popolo e per un paese, anche per le donne la memoria va coltivata e svelata, per mettere in grado le più giovani di riconoscerne gli errori e di evitarli, di leggerne i limiti e di provare a superarli, di imparare quando c'è da imparare.

Quelle 21 donne che nel 1946 furono elette nell'Assemblea Costituente diedero finalmente voce e rappresentanza alle donne italiane che avevano sofferto con i loro compagni la guerra, la dittatura del fascismo, l'occupazione tedesca.

Alcuni nomi ci sono familiari: Teresa Noce, Rita Montagnana, Nadia Spano, la più giovane venticinquenne Teresa Mattei, Lina Merlin, Maria Federici, Angela Gotelli, Maria Jervolino. E Nilde Iotti, la prima donna italiana che occuperà il posto di Presidente della Camera dei deputati. Così voglio ricordare una straordinaria donna milanese, Gisella Floreanini, che, prima di lei, fu il primo Ministro donna nel Governo della Repubblica della Val D'Ossola. Abbiamo dovuto aspettare molti anni perché un'altra donna fosse Ministro della Repubblica: Tina Anselmi, Ministro del Lavoro: una "staffetta partigiana" al governo.

Cosa rappresentò dunque la conquista del voto per le donne?

Voglio dirlo con le parole di una protagonista:

**"Le schede che ci arrivavano in casa e ci invitano a compiere il nostro dovere - scrive Anna Garofano, una delle più sensibili giornaliste dell'epoca - hanno un'autorità silenziosa e perentoria. Le rigiriamo tra le mani e ci sembrano più preziose della tessera del pane".**  
**"Stringiamo le schede come biglietti d'amore"**

Quello fu un momento magico per la politica e per la democrazia: l'impegno politico, l'esercizio del voto, la ricostruzione dell'Italia erano una missione condivisa da milioni di italiani e di italiane. Coincideva con la rinascita e il riscatto della propria vita dalla sofferenza e dall'umiliazione. Coincideva con l'amore per la libertà e la giustizia. Poter votare per queste donne era come riprendere a vivere, a riconoscersi e a ricostruire la propria esistenza.

I valori di questa nuova Italia li ritroviamo nella Costituzione

E la Costituzione - grazie a quelle 21 donne che in quel lontano 1946 entrarono a Montecitorio - parla al futuro, nomina diritti fondamentali nella famiglia, nel lavoro, nell'accesso ai pubblici uffici (sono gli Articoli 3-29-37-48-51 ). Diritti esigibili ma che ancora non dobbiamo smettere di pretendere completamente.

Permane infatti, anche se si è accorciata, una grande distanza tra la Costituzione formale e la Costituzione sostanziale. Basti pensare che solo nel 1963, 15 anni dopo l'approvazione della Costituzione, le donne possono entrare in Magistratura, e molto più recente è l'acquisizione del diritto di accesso all'esercito.

Ma in questi 60 anni i passi in avanti sono grandi e costanti: dalla parità salariale alla tutela della maternità, dall'istituzione del divorzio nel 1974, fino al nuovo Diritto di Famiglia nel 1975, quando la famiglia patriarcale fondata sul capo famiglia esce definitivamente dal Codice Civile anche se non del tutto dalla vita quotidiana.

Lo firmano deputate di partiti diversi: Adriana Seroni, Nilde Iotti, Tina Anselmi, Maria Eletta Martini e Giglia Tedesco.

Quasi tutte le grandi leggi civili dell'Italia si sono conquistate grazie alla capacità delle deputate e delle donne di rompere gli steccati ideologici e i recinti dei partiti, anche quando l'Italia era divisa e i partiti contrapposti.

Un grande insegnamento a cui sarebbe bene attingere anche oggi. Inizia il cammino della cittadinanza attiva, delle pari opportunità, ma soprattutto delle libertà femminili nella vita sessuale e

di coppia, nella scelta libera e responsabile della maternità. Grandi sono le conquiste simboliche e legislative.

Non mi riferisco soltanto alla legge 194, che riconosce nell'aborto non un delitto, ma un diritto necessario a strappare alla clandestinità il dolore di migliaia di donne, ma anche alla legge sulla violenza sessuale che mobilitò per anni il movimento femminista e che vide la luce solo nel 1996.

Intanto avanza la legislazione di parità sul lavoro e si inizia a discutere sul tema cruciale della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro fino a scrivere nuove norme sui congedi parentali. E infine, solo nella passata Legislatura si riesce ad approvare la modifica dell'art. 51 della Costituzione per rendere effettivo quell'accesso ai pubblici uffici sancito nella nostra carta fondamentale.

Ma anche questa modifica deve ancora trovare piena attuazione, se è vero che lo stesso Parlamento che approva la modifica boccia le quote rosa che ne sono la logica conseguenza.

Le donne sono davvero cittadine europee, moderne e laiche.

Tullia Zevi, un'intellettuale che ha rivestito la carica di Presidente delle Comunità Ebraiche d'Italia, osservava che "i diritti e le libertà delle minoranze rappresentano la spia della salute di una democrazia. Finché le minoranze saranno libere di essere se stesse, gli italiani potranno dire di vivere in democrazia." Le donne non sono una minoranza. Ma a lungo hanno sofferto per violenze e discriminazioni. Per questo le donne si sono trovate spesso a fianco delle minoranze ingiustamente private di diritti fondamentali. Per questo stiamo lavorando a una moderna legge contro le discriminazioni.

Per questo mi permetto di concludere parafrasando le parole di Tullia Zevi: "I diritti e le libertà delle donne e di tutte le minoranze, etniche, linguistiche o di genere, rappresentano la spia della salute di una democrazia. E fino a che le donne e tutte le minoranze non saranno libere di essere se stesse, non potremo dire di vivere in una vera democrazia e non potremo affermare di aver pienamente applicato la Costituzione voluta dall'Assemblea votata il 2 giugno di sessant'anni fa".



**“RIFLESSIONI SUI PRINCIPI COSTITUZIONALI RELATIVI ALLE PARI OPPORTUNITÀ ED AI DIRITTI UMANI, IN OCCASIONE DEL 60° ANNIVERSARIO DELLA COSTITUZIONE ITALIANA”  
DI NADIA LODI –CONSIGLIERA NAZIONALE CENTRO ITALIANO FEMMINILE E ADERENTE  
DEL CIF DI CARPI**

A sessant'anni dalla Costituzione Italiana e dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani credo sia necessario richiamare e riflettere sui principi, solennemente sanciti in queste Carte, poiché costituiscono il presupposto e la base per ogni reale avanzamento nella condizione della donna. Non si deve dimenticare quanto sia stato difficile ottenere il riconoscimento formale dei diritti, soprattutto per le donne, e quali ostacoli ancora si frappongano alla loro effettiva e piena realizzazione. Ripercorrendo le radici storiche si legge dai testi come, fin dagli inizi il Cif, associazione femminile di ispirazione cristiana, si sia caratterizzato per una forte autonomia dell'iniziativa femminile e per un'autentica laicità nell'affermazione dei diritti e doveri della cittadinanza democratica. Maria Federici (energica Presidente del Cif dal '44 al '50 nei difficili anni dell'avvio e del consolidamento) sul "Bollettino delle attività Cif", poi "Cronache ed Opinioni" (n.6, 1946), articolo denominato "Combattiamo l'astensionismo femminile", riflette sull'astensionismo e sulle sue cause, tra cui come seconda compare l'atteggiamento degli uomini *"ogni decisione in contrasto con l'opinione del marito, padre o fratello sarebbe stato un affronto al 'principio d'autorità'..una minuscola bomba atomica scagliata contro l'unità domestica..."*

Spesso oggi pare venuta a meno nei cittadini la certezza della Repubblica una ed indivisibile e ciò potrebbe portare alla perdita di identità unita ad uno scarso senso di responsabilità comunitario. Infatti si percepisce confusamente disgregazione territoriale, variabilità dei diritti locali, autonomie territoriali esasperate, inattuata, distorte dal riemergere di volontà secessioniste. Insomma un deficit di senso dello Stato, un'indifferenza per l'appartenenza al proprio territorio ed alla sua comunità, una sorta di confusione sociale. Se le aggregazioni politiche sono fondate su valori alti e duraturi non possono portare a polverizzazione della rappresentanza, al trionfo della tribalizzazione del Parlamento od a un discredito delle istituzioni.

Al fine di non diffondere modelli distorti di vita personale e sociale (spesso veicolati dai mass-media e da un esagerato consumo televisivo) e soprattutto non creare sfiducia nelle istituzioni, la nostra associazione, il C.I.F., deve agire avocando la propria origine. Infatti in quanto aggregazione di donne fortemente radicate sul territorio ed attente ai mutamenti demografici, sociali e politici del Paese, deve farsi interprete anche all'esterno di quella felicità che invece, secondo un recente sondaggio, i cittadini provano, ma soltanto nel privato. Il C.I.F., memore della Storia che ha alle spalle e del proprio Statuto (che annovera tra le proprie finalità quella di contribuire alla crescita e sviluppo della persona e delle singole comunità in ordine alla vita sociale, culturale e politica- art.3), ribadisce il proprio impegno oggi per la costruzione di una società che rispetti le istituzioni e le consideri strutture essenziali della vita collettiva; una società che voglia le regole e si ribelli all'idea di un Paese diviso lungo linee (nord-sud), una società che forte della propria Storia di libertà indichi quanto di costruttivo si possa oggi fare. Le donne, come dimostrano i fatti, hanno largamente superato i coetanei per livelli di istruzione ma ancora permangono squilibri occupazionali, soprattutto di genere. L'art.3 della nostra Costituzione deve perciò trovare piena attuazione con una rappresentanza significativa delle donne nelle istituzioni ed a tale scopo strumenti come quello delle "quote rosa" possono certamente essere di aiuto, pur non rappresentando a mio avviso l'unico mezzo di promozione femminile nella politica: al contrario la garanzia di quote va considerata come una "passerella" verso un impegno femminile nella politica che non necessiti più di particolari strumenti di tutela relativi all'accesso, ma che per forza propria e grazie all'esempio delle donne impegnate in politica si imponga agli elettori ed alla società civile come una scelta spontanea. La questione delle "quote rosa" non è però l'unico problema da affrontare per una più piena partecipazione politica della donna: l'astensionismo crescente, che dall'ultima indagine Istat risulta imputabile in gran parte alle elettrici, esprime una pericolosa disaffezione alla politica, sentita come distante dagli interessi dei cittadini, proprio da parte delle donne che, quali vere e proprie "antenne della società" esprimono il deficit di quella passione civile che fin dall'inizio (l'abbiamo visto con la nostra prima Presidente) aveva invece caratterizzato la richiesta della piena cittadinanza femminile." Molti sarebbero gli ambiti in cui le donne potrebbero esercitare il proprio talento nella politica: non soltanto la difesa della vita, ma anche l'equità e la

giustizia sociale, il diritto al lavoro, oggi spesso precario (come speranza per il futuro), un Fisco che recuperando l'aspetto etico della contribuzione, si confronti con la solidarietà come segno di appartenenza alla comunità sociale, una redistribuzione del reddito ed una politica della famiglia non sbilanciata che permetta alle donne di conciliare lavoro e famiglia. Credo che potrebbe giovare in futuro poi un'accentuata attenzione all'educazione di genere: nascere in un corpo femminile o maschile è la prima condizione con cui ogni soggetto umano si pone al cospetto della Storia. Ne derivano opportunità e risorse ma anche impedimenti e vincoli: per chi è investito di responsabilità educative (genitori, educatori ed insegnanti) fare della differenza un'esperienza di crescita significa saper contestualizzare la propria soggettività nel tempo e nella società; stabilire ovvero un rapporto consapevole con la cultura e le discriminazioni al fine di poter godere di un più ampio margine di espressione e libertà. Al di là delle opportunità che le direttive europee ci presentano come norme altamente significative per il rispetto del soggetto femminile (Road Map per la parità tra donne e uomini), penso sia innanzitutto necessario abbattere stereotipi e luoghi comuni, che condizionano in modo determinante l'esistenza di bambini e bambine, indotti a negarsi opportunità di realizzazione ed a sacrificare legittime aspirazioni in nome di convenzioni inconsciamente accettate; tutto ciò per vedere meglio riconosciuta dalla legge la dignità della persona. E' con questa consapevolezza che le donne del Cif, in occasione del 60° dello Stato di diritto, (che ha tra gli elementi essenziali tutti i diritti umani), devono accogliere responsabilmente l'invito ad operare perché i valori ispirati alla verità, libertà, giustizia ed amore, guidino scelte legate alla vita concreta di tutti, donne ed uomini, onde poter insieme contribuire alla costruzione del bene comune. Oggi si parla tanto di riformare la Costituzione ma tutti hanno idee diverse su come cambiarle: il miracolo costituente di un tempo è molto difficile che si rinnovi oggi quando qualsiasi mutamento della Costituzione si risolve, per gli uni e per gli altri, in un vantaggio od in uno svantaggio, che ciascuno è in grado di calcolare (magari sbagliando i calcoli)

Modena, 4.3.2008

## INTERVISTA ALLA SENATRICE ISA FERRAGUTI -CONSIGLIERE PROVINCIALE DI PARITÀ DI MODENA A CURA DI NADIA LODI

Tematica : La Costituzione Italiana ha più di 60 anni.....

**D. Sono trascorsi 60 anni e più dalla stesura della Carta Costituente, che sancisce il nuovo assetto giuridico statale, anche grazie alla felice intuizione di 21 donne che avevano percepito come dalle quasi sconosciute regole stesse nascendo un Paese nuovo ed il concetto di cittadinanza attiva. I valori della Costituzione, al di là del contesto storico in cui sono maturati, sono ancora davvero attuali e condivisibili?**

**Ritengo che i valori della Costituzione siano più che mai attuali. La Costituzione non è una risposta ai problemi contingenti come lo sono le leggi o i decreti. La Costituzione è un quadro di riferimento normativo e ideale per dare risposte ai problemi di ordine generale in sintonia con i principi di democrazia. Personalmente condivido al tesi di chi sostiene che la nostra Costituzione non è vecchia. Pensiamo alla Costituzione americana: ha più di 250 anni ma nessuno osa dire che è vecchia; figuriamoci quindi la nostra che ne ha appena sessanta. Sono pertanto contraria all'idea di una sua modificazione ed in modo particolare alla prima parte, quella sui diritti. se si crede, tuttavia, che la Costituzione necessiti di una revisione – io comunque non sono tra quelli – per farlo occorre eleggere un'assemblea costituente. Nessun parlamento può arrogarsi questo potere.**

**D. L'art.1 della Carta Costituzionale recita"l'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro....."; l'art.31, comma 2 richiede un'attenzione particolare per la maternità ; l'articolo 37, comma 1 impone la parità di trattamento tra lavoratori e lavoratrici: **ma oggi di quali forme di lavoro si parla e per chi? e la maternità viene effettivamente tutelata e/o favorita?****

L'art. 31 richiede un'attenzione alla funzione familiare; purtroppo se ci riferiamo alla maternità dobbiamo dire che non è così: le dimissioni di lavoratrici dopo la nascita del primo figlio sono ancora molto elevate. Nella nostra provincia siamo ad una dimissione al giorno (365 dimissioni nel 2007, 184 nel 1° semestre 2008). Tutto questo nonostante i sevizi all'infanzia siano nella nostra provincia molto al di sopra di quanto prevede il Trattato di Lisbona. Considero grave la decisione del governo di azzerare la legge n. 188/07 che metteva fine alle "dimissioni in bianco". Il decreto legge n. 112/08 ha, con l'art. 39, abrogato l'obbligo delle dimissioni volontarie sul modulo del Ministero. Per la verità è tutta la legge n. 133/08 che non tiene conto dell'art. 37 della Costituzione. Nella nostra Provincia in data 17/01/2008 abbiamo sottoscritto con tutte le organizzazioni datoriali e sindacali un protocollo d'intesa per la promozione di politiche che consentano di conciliare lavoro e famiglia.

Un'ultima considerazione a proposito delle forme di lavoro: la maggioranza delle nuove attività in cui trovano occupazione le donne sono spesso precarie (contratti a termine, Co.co.co, Co.co.pro., ecc.), per cui è fondamentale l'impegno per affermare il diritto al lavoro come dice la nostra Costituzione.

**D. L'art.3 della Costituzione recita:"Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge senza distinzione di sesso,razza, lingua e religione, opinioni politiche, convinzioni personali e sociali"...: **molta strada è stata fatta da allora. Tanti e significativi sono stati i passaggi progressivi di carattere giuridico: diritto famiglia del 1975, passaggio dalla tutela della lavoratrice alla parità (v.1204/71,903/77, L.53/2000,L.125/91,L.215/92,D.Lgs.198/2006), al fine di favorire un effettivo riequilibrio nel rapporto tra i sessi. **Credi che ancora oggi sussistano forti ostacoli all'eguaglianza, alla diversità ed alla parità?******

Nonostante quanto affermato dall'art. 3 della Costituzione, sussistono ancora forti ostacoli alla parità uomo-donna, sia in merito alle retribuzioni, sia in merito alla presenza femminile in posizioni apicali e dirigenziali.

Prendiamo la parità retributiva che l'art. 37 della Costituzione sancisce: la realtà ci dice che le retribuzioni femminili sono inferiori, in media, del 20-30% rispetto a quelle maschili.

Pensiamo alla scarsa presenza delle donne nelle istituzioni: Parlamento, Regioni, Province, Comuni. Ma pensiamo anche alla presenza delle donne nei CDA di importanti aziende: Enel: nessuna donna su 9 componenti; Eni: nessuna donna su 9; Ferrovie dello Stato: nessuna donna su 5; Unicredit Banca: nessuna donna su 20; Mediaset: 2 donne su 15; FIAT: nessuna donna su 6; Pirelli: 1 donna su 20; RCS Mediagroup: 1 donna su 19; Mediobanca: 2 donne su 22 (Dati tratti dalla rivista "Minerva" n. 277/278 gennaio-febbraio 2009).

Da questi dati si evince che sussistono ancora forti ostacoli all'uguaglianza e che abbiamo ancora molta strada da fare per affermare in concreto quanto gli articoli della Costituzione sanciscono.

Modena, 23 Febbraio 2009

## **“DONNE E COSTITUZIONE” DI MARIKA DIAVOLIO BRONZATO – PRESIDENTE PROV.LE CENTRO ITALIANO FEMMINILE DI MODENA**

“Le donne e la Costituzione”: viene spontanea una prima osservazione relativa al contributo delle donne ai lavori della Commissione per il Progetto di Costituzione, pure elette in frazione minima nell’Assemblea.

Ricordiamo Angela Gotelli e Nilde Iotti nella prima Sottocommissione (Diritti e doveri dei cittadini), Maria Federici, Angelina Merlin e Teresa Noce nella terza Sottocommissione (Diritti e doveri economico-sociali), pure provenendo da diversi schieramenti politici, con anche opposte visioni generali, hanno bene interpretato e composto le spinte al cambiamento, che venivano dalla società. Nessuna donna era presente nella 2° Sottocommissione (Ordinamento Costituzionale dello Stato), non credo che le donne (circa una ventina elette alla Assemblea Costituente) non fossero interessate a quel tema, ma che le poche donne dei diversi schieramenti abbiano preferito interessarsi ai temi della persona, della famiglia e della società, più che al Potere.

La seconda osservazione è relativa al giudizio della donne sulla Costituzione, giudizio che rimane, in questa sede, limitato ai principi fondamentali e alla parte 1°: Diritti e doveri dei cittadini. Esso è decisamente positivo, considerando i passi in avanti rispetto allo Statuto Albertino (giusto di cento anni prima): Libertà fondamentali della persona, diritto di voto, uguaglianza morale e giuridica dei coniugi (art.29, ma bisognerà attendere il 1975 perchè una reale parità economica venga resa possibile con la riforma del Diritto di famiglia), diritti della donna lavoratrice e della lavoratrice madre (art. 37), impegno per lo Stato di aiutare la famiglia nella sua formazione e nell’adempimento dei suoi compiti (art.li 30 e 31). Sono affermazioni e impegni solenni, che non possono che trovare piena approvazione generale. Rispondendo alla suddetta domanda noi possiamo solo dire che le donne sono contente della Costituzione, confortate in questo dall’unanime giudizio positivo sui principi fondamentali e sulla Parte Prima, emerso nella discussione sulle modifiche costituzionali in un recente referendum, nel quale peraltro erano in discussione modifiche alla sola Parte Seconda. In conclusione i principi fondamentali e la parte prima stanno bene a tutti. I problemi sorgono quando si passa alla realizzazione delle condizioni per la loro applicazione.

Allora, se le cose stanno così, perché a sessant’anni dalla promulgazione della Costituzione le donne si interrogano e si confrontano, su una *condizione femminile* che non si è realizzata secondo le attese e le premesse della Carta Costituzionale del 1948?. Ciò mentre nelle celebrazioni ufficiali i rappresentanti delle Istituzioni e di tutte le forze politiche si sciolgono in elogi della saggezza dei Padri Costituenti, che ci hanno dato la migliore Costituzione del mondo

I casi sono due: o è da modificare la Costituzione, ad esempio con l’esplicito riconoscimento, anche economico e previdenziale, alla donna che sceglie come prioritaria, quella “*sua essenziale funzione familiare*”, solo citata all’art. 17, o si deve intraprendere un profonda rivoluzione culturale per rivedere e ridefinire gli “*indicatori*” sociali, economici e politici della *condizione femminile*. L’argomento ci porterebbe evidentemente lontano e non è certo il caso di affrontarlo in questa sede. Lasciamo il lavoro ai sociologi. Ricordo a questo proposito la magistrale “Lettura annuale Ermanno Gorrieri 2008” tenuta dalla prof. Chiara Saraceno, a Modena il 27 Marzo scorso, al Teatro Fondazione San Carlo, dal titolo: *Tra Uguaglianza e Differenza: il dilemma irrisolto della cittadinanza delle donne*. Il testo è stampato e diffuso a cura della Fondazione Ermanno Corrieri, con sede al Palazzo Europa, Via Emilia Ovest, 101. A me preme però in questa sede ricordare che ben difficilmente si potranno trovare indicatori assoluti, ma solo indicatori relativi, dipendenti delle culture e della storia degli individui e delle società, con i pericoli che si possono correre quando si prende un solo indicatore, quello politico ad esempio: il fatto che in un paese una donna diventi capo del governo o presidente della repubblica, (regina si diventa, se si è nata principessa) dice poco o nulla sulla reale condizione della donne in quel paese. La condizione femminile è quella che a noi interessa, soprattutto la condizione di libertà: libera di essere donna, di non essere l’oggetto per la pubblicità di un orologio o di un aperitivo, libera di muoversi, di istruirsi, di fare una famiglia e di poterla vivere.

Resta comunque tanto cammino da compiere. C’è un grande cantiere aperto nel quale operano Associazioni e Istituzioni per il miglioramento della condizione femminile, di contrasto alla violenza contro le donne, di azioni positive di Pari Opportunità e di Assistenza per bisogni primari. Dal loro

canto i Partiti svolgono azioni specifiche dirette alla conquista di posizioni adeguate di rappresentanza politica delle donne.

Il Centro Italiano Femminile di Modena ha rivolto la sua attenzione alle donne immigrate, istituendo un Corso di italiano per persone straniere. Il Corso, patrocinato dal Comune di Modena, si è svolto da Novembre 2007 al Giugno 2008, tenuto da una decina di insegnanti volontarie, ha avuto un cinquantina di iscritti, provenienti dai cinque continenti. Abbiamo visto l'impegno degli 'alunni' e l'abnegazione delle insegnanti, ma soprattutto la gioia degli uni e delle altre per i progressi compiuti nel leggere e nello scrivere, nel comunicare: uno strumento per fare crescere la comprensione e il sorgere di un legame nuovo di solidarietà tra 'scolari' di così diversa provenienza. La migliore conoscenza dell'italiano potrà favorire l'integrazione, da tutti auspicata.

I risultati ottenuti sono stati positivi, stiamo pertanto preparandoci a ripetere l'iniziativa, con l'ampliamento, all'ultimo livello, della parte relativa alla Educazione Civica e alla conoscenza della Città e dei suoi servizi. Come Associazione di promozione sociale, riteniamo questa attività nostro impegno primario e nostro modesto contributo alla celebrazione dei 60 anni della Costituzione. E' una goccia nel mare, ma il mare è pur sempre fatto di tante gocce.

Modena, 14 settembre 2008.

## **GIOVANI E COSTITUZIONE: SERVE UN MONDO "PIU' GIUSTO" – ROMA 25.9.2008**



Roma, 25 set. - Costruire un Paese più giusto e armonico, nel quale i meriti vengano riconosciuti e tutti abbiano le stesse opportunità e possibilità. E' uno dei messaggi lanciati dai ragazzi intervistati per la ricerca 'I giovani e la Costituzione', commissionata dalla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome e realizzata dalla Swg su un campione di 4.000 giovani tra i 18 e i 29 anni residenti in Italia.

Dai dati della ricerca - realizzata nel 60esimo anniversario della Costituzione italiana - emerge un preciso bisogno dei giovani, cioè quello di un Paese più giusto ed armonico, più aperto e dinamico ma anche più sicuro. I giovani chiedono il riconoscimento dei meriti, l'autonomia degli individui, opportunità e possibilità per tutti, una maggiore armonia sociale e un rafforzamento delle libertà riconosciute. Nell'indagine - presentata oggi pomeriggio alla presenza della coordinatrice della Conferenza dei presidenti legislative delle Regioni e delle Province autonome, Monica Donini - i giovani puntano il dito sulla politica e denunciano le generazioni precedenti accusandole di non aver speso tutte le proprie energie nella realizzazione dei principi costituzionali. I ragazzi e le ragazze parlano di un Paese a velocità differenti in cui la matrice sociale di origine e' ancora fonte di disuguaglianze e differenze. Una realtà in cui ci sono ancora tensioni, discrasie e ingiustizie. In cui il problema del lavoro e della sua qualità è quanto mai all'ordine del giorno. Secondo i giovani intervistati il Paese è ineguale perché non garantisce a tutti gli stessi percorsi. Per questo il principale valore rivendicato dai giovani, sia di destra che di sinistra, è quello della giustizia. Per la coordinatrice della Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, Monica Donini, i giovani non mostrano "disinteresse, bensì sfiducia nei confronti della politica che non si è mostrata capace di costruire un sistema improntato sulla giustizia". "Secondo i giovani intervistati il mondo e' pieno di ingiustizie, non solo dal punto di vista legale, ed è stato così tradito il valore della Costituzione -ha concluso la Donini- tutte le istituzioni a partire dai consigli regionali, devono porsi l'obbligo di dare risposte a questo bisogno di giustizia".

## **GIORGIO NAPOLITANO: "IN QUELLA COSTITUZIONE SONO SCOLPITI DEI PRINCIPI E DEI VALORI DI STRAORDINARIA IMPORTANZA"**

**Intervento del Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, durante la cerimonia per la presentazione del "Quaderno della Costituzione" in occasione del sessantesimo anniversario della Costituzione.**



Voglio rivolgere un saluto cordiale a voi tutti, e innanzitutto - se mi permettete - un saluto particolarmente affettuoso e rispettoso a due giovani deputati dell'Assemblea Costituente che sono stasera qui con noi: Emilio Colombo e Oscar Luigi Scalfaro. Con loro e con tutti voi inauguriamo, in questo momento, le celebrazioni del sessantesimo anniversario della Costituzione. Il 1° gennaio del 1948 entrò in vigore la Costituzione approvata il 22 dicembre 1947: abbiamo davanti un anno per ricordare che cosa sia stata questa creazione straordinaria della sensibilità e della sapienza dei democratici italiani. Sono qui anche per esprimere complimenti vivissimi all'Osservatorio permanente Giovani Editori, ai suoi promotori, a tutti coloro che contribuiscono al lavoro di questo importante Osservatorio che vuole innanzitutto - si è detto - rilanciare l'educazione civica nelle scuole. Badate: c'è un bisogno nuovo e stringente di educazione civica nel nostro paese, non solo per i giovani e per i giovanissimi, ma per tutti gli italiani. Quindi, bene l'iniziativa del quotidiano in classe, bene l'iniziativa di questo Quaderno della Costituzione. Che, spero, voi tutti - insegnanti, ragazze e ragazzi - saprete diffondere e valorizzare. In quella Costituzione sono scolpiti dei principi e dei valori di straordinaria importanza. Abbiamo sentito or ora una ragazza e un ragazzo, che si sono dedicati al loro studio, ricordarli. Tra questi, certamente - come ha detto la ragazza di Terni - il valore del lavoro e della tutela del lavoro che è anche tutela di chi vive nel lavoro e di lavoro. Sono valori sempre giovani. Questa Costituzione è una signora che ha sessant'anni, ma che presenta assai più valori giovani che rughe. D'altronde, come sappiamo, si possono ben togliere le rughe dal volto di una bella signora. E questo credo che dobbiamo farlo. L'importante è che rimangano intatti, conosciuti e amati, i suoi lineamenti fondamentali, quelli che hanno fatto della nostra Repubblica una democrazia, una scuola e un presidio di libertà.



## IL GIORNO CHE LE DONNE SI PRESERO LA STORIA DI SILVANA MAZZOCCHI - SCRITTRICE



Arrivavano ai seggi con il vestito buono della festa, con i bambini in braccio, con il fazzoletto sui capelli. Emozionate, come si conviene per un appuntamento importante, decisivo. Quel 2 giugno del '46 le donne votano per la prima volta e sono oltre dodici milioni. Un diritto, un adempimento ovvio per la democrazia, eppure una conquista difficile, inseguita fin dai primi movimenti femministi a cavallo del Novecento. In precedenza, il 1° febbraio del '45, un decreto aveva esteso il suffragio alle donne che in alcune regioni avevano già potuto votare per le elezioni amministrative. Ma essere candidate ed esprimersi per i destini della nazione era tutt'altra cosa.

Paese povero e caotico, il nostro, in quel primo dopoguerra. L'Italia era rimasta a lungo divisa in due (a Roma il governo Bonomi, il nord ancora occupato dai tedeschi e dalla Repubblica di Salò) e usciva dal conflitto con le ossa rotte. Il salario di un operaio toccava appena 10mila delle vecchie lire, il biglietto del tram ne costava 4, ma un chilo di pasta valeva 120 lire e un litro di latte ben 300. Quel 2 giugno si deve scegliere tra Monarchia e Repubblica e, contemporaneamente, eleggere l'Assemblea Costituente per disegnare la nuova identità istituzionale. Per le donne il salto è doppio: votano e possono essere votate. «Stringiamo le schede come biglietti d'amore», racconta la giornalista Anna Garofalo nella cronaca di quel giorno, «si vedono molti sgabelli pieghevoli infilati al braccio di donne timorose di stancarsi nelle lunghe file dinanzi ai seggi. E le conversazioni che nascono tra uomo e donna hanno un tono diverso, alla pari».

All'inizio era stata soprattutto la Dc a premere per il voto alle donne; i comunisti e i socialisti temevano che la Chiesa potesse influenzare le coscienze femminili, ma la valenza di quell'irrinunciabile conquista aveva presto spazzato via ogni dubbio. E Palmiro Togliatti e Alcide De Gasperi (contrari i laici, compreso Benedetto Croce) avevano presentato insieme la proposta sulla quale Ivanoe Bonomi emanò il decreto legislativo.

Nei mesi precedenti al voto i partiti mettono in campo ogni loro risorsa. Fino ad allora le donne erano rimaste escluse da ogni tipo di dibattito politico e molte candidature finiscono per rivelarsi solo di bandiera. Il Pci e il Psi pescano tra le partigiane e i quadri di partito, tra le militanti perseguitate durante il fascismo o esiliate. Mentre la Dc indica esponenti dell'Azione cattolica e donne legate ai movimenti popolari. Il voto era stato reso obbligatorio per iniziativa democristiana, ma l'imposizione non serve: le donne sono contente di votare e accorrono in massa. Già nella primavera di quell'anno erano state elette per la prima volta oltre duemila donne nei consigli comunali. Nessuno stupore quindi se alla Costituente, su 556 deputati, 21 sono donne: nove Dc, nove comuniste, due socialiste e una della lista "L'Uomo qualunque". Cinque di loro entrano nella "Commissione dei 75" incaricata di scrivere la Carta costituzionale: le Dc Maria Federici e Angela Gotelli, la socialista Tina Merlin e le comuniste Teresa Noce e Nilde Iotti.

«È il voto alle donne il punto di partenza» conferma Anna Rossi Doria, che insegna Storia delle donne all'Università di Tor Vergata a Roma ed è nella "Società italiana delle storiche": «Quello è un momento importante soprattutto dal punto di vista soggettivo, in quanto fu una conquista di individualità oltre che di cittadinanza. Ci sono tante testimonianze di donne, intellettuali ma anche delle classi popolari e contadine. Tutte ricordano l'emozione provata quel giorno per aver conquistato un senso pieno di autonomia individuale, fuori dai ruoli. Quel "voto segreto" significava potersi finalmente sottrarre al controllo e alla subordinazione. Anche dagli uomini della famiglia».

Alla Costituente le elette formano una pattuglia variegata ma compatta e riescono a realizzare una collaborazione trasversale e moderna, per l'affermazione, nella Carta, dei principi basilari di parità. Con un testo ispirato all'uguaglianza giuridica di tutti i cittadini, «senza distinzione di sesso, di

razza, di religione, di opinioni politiche e di condizioni personali e sociali». E alle "madri" della Costituzione va riconosciuto il merito di aver contribuito in modo decisivo a scardinare la struttura patriarcale della famiglia, con il riconoscimento di pari doveri e pari diritti ai coniugi, primo fra tutti quello di educare i figli.

Dal voto alle donne alla Costituzione. Dal diritto di cittadinanza acquisito nasce il seme per quell'evoluzione del diritto e del costume che avrebbe, nei decenni successivi, reso possibili tante conquiste di parità e di civiltà. Leggi fondamentali e innovative nel campo del lavoro, del diritto di famiglia e della dignità femminile come l'abolizione delle case chiuse nel '56, voluta da Lina Merlin e primo esempio di mobilitazione parlamentare trasversale. Le norme sulle lavoratrici madri e, nel lavoro, la parità di trattamento salariale per gli uomini e per le donne. Fino al divorzio e all'aborto legale.

Momento particolarmente felice quello della Costituente per la collaborazione tra donne. Con il collante della necessità di ricostruire l'Italia, le elette, sebbene avversarie, non erano state mai nemiche. Un'alleanza sostanziale che viene meno già nel '48, quando con le nuove elezioni, l'Italia si spacca in due. «Anche se differenze ce ne erano sempre state» dice Marina D'Amelia che insegna Storia moderna all'Università la Sapienza di Roma, «basti pensare al diritto al lavoro (che aveva visto le cattoliche più preoccupate del rapporto famiglia-occupazione, rispetto alle comuniste), fu il '48 con la forte contrapposizione tra Dc e Pci a creare tra loro solchi profondi. Che si aggravano quando le dirigenze dei partiti richiamano le donne al gioco di squadra. E quando, nello stesso tempo, inevitabilmente, si attenua lo slancio derivante dall'assunzione di responsabilità che le donne avevano patito, ma anche scelto durante il drammatico periodo della guerra».

L'eterno tema della lotta dei diritti, un cammino non ancora concluso. «Se ancora oggi parliamo della necessità di dare equilibrio alla rappresentanza fra donne e uomini», sottolinea Anna Rossi Doria, «questa incompiutezza è la spia che qualcosa non funziona. E che il diritto di rappresentanza delle donne non è ancora pienamente realizzato».

**LA COSTITUZIONE ITALIANA E IL MAGISTERO PONTIFICIO PER IL BENE COMUNE**  
**Relazione di Mons Ottani docente di teologia morale sociale all'Istituto superiore di Scienze religiose "Ss. Vitale e Agricola" di Bologna e presidente del Tribunale Ecclesiastico Felsineo. Reggio Emilia ottobre 2008**

Inizio la mia riflessione dalla lettera ai Filippesi

"Fratelli, non angustiatevi per nulla, ma in ogni circostanza fate presenti a Dio le vostre richieste con preghiere, suppliche e ringraziamenti. E la pace di Dio, che supera ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e le vostre menti in Cristo Gesù. In conclusione, fratelli, quello che è vero, quello che è nobile, quello che è giusto, quello che è puro, quello che è amabile, quello che è onorato, ciò che è virtù e ciò che merita lode, questo sia oggetto dei vostri pensieri. Le cose che avete imparato, ricevuto ascoltato e veduto in me, mettetelo in pratica. E il Dio della pace sarà con voi (Fil 4, 6-9)

"La pace non è la semplice assenza della guerra, né può ridursi al solo rendere stabile l'equilibrio delle forze contrastanti né effetto di una dispotica dominazione, ma essa viene con tutta esattezza definita opera della giustizia". (Is. 32, 7) (GS 78)

La pace dunque non è un mero valore, ma una virtù da perseguire nella quotidianità. Occorre una cultura della pace e una maturità, anche se tutto ciò necessita di sacrificio e coerenza.

La pax romana era "assenza di guerra" e si differenzia basilamente dalla pax evangelico-cristiana, che reca intrinsecamente non solo un messaggio politico-sociale, ma un invito etico al bene comune. Teoricamente, a seguito della caduta del muro di Berlino, avremmo dovuto essere in una situazione di "pace", che tuttavia è in antitesi al concetto di "giustizia". Costruire una "quotidiana pace" nell'anno 2008, del dialogo interculturale, appare un'utopia, in quanto essa è osteggiata dalla "competizione". In una società essenzialmente consumistica, occorre applicare il Vangelo ed il principio "mettiti d'accordo con il tuo avversario finché sei lungo la strada", pur rimanendo realisti. "Strada" non è sinonimo di dialogo, ma di reciproca conoscenza lungo un percorso comune. Si verifica la necessità di dimostrare che la collaborazione ci permette di raggiungere risultati migliori. Perché lavorando in sinergia si ottimizza la produttività.

Dalla Costituzione Italiana:

"L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione alle controversie internazionali, consente in condizione di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo". (Art 11 Cost.)

Questo articolo è il prodotto della crisi causata dalla devastazione della II guerra mondiale e dell'insegnamento di Papa Pio XII°: perseguire il fine di una giusta pace internazionale.

L'obiettivo è tuttavia attuale in considerazione delle recenti vicende: crisi finanziaria, conflitti etnici circa l'attribuzione del controllo planetario delle fonti energetiche... La constatazione delle similitudini di base e programmatiche, tra la nostra Costituzione e la dottrina della chiesa mediante i messaggi del Pontefice durante le Giornate mondiali per la pace (la prima risalente al 1968, voluta da Papa Paolo VI° a seguito dell'Enciclica "Populorum Progressio"), ha acceso un interessante dibattito. Importante la riflessione sul concetto di "democrazia" o "democrazia sostanziale", basata non su chi ha la maggioranza, ma "la democrazia è tale quando rispetta l'uomo". Infatti "i potenti che rispettano una minoranza" non sono rapportabili al significato di democrazia. Si ha attualmente una deriva formalistica dove contano solo i numeri, ed un conseguente snaturamento del concetto di "democrazia".

**LA DEMOCRAZIA DEVE ESSERE UN RICONOSCIMENTO DEI DIRITTI DI OGNI UOMO.**

Ogni nazione è sovrana nel legiferare.

L'Italia accetta di ridurre la propria sovranità per affidarla all'ONU o all'Europa, affinché le leggi siano vincolanti per ogni paese. Lo sviluppo di una nazione deve essere sostenibile, diversamente l'attuale rete di progresso non può estendersi all'intera umanità.

Dal problema internazionale, la pace risulta di ordinaria amministrazione, perché si costruisce qui, ora. La presa di coscienza dell'interdipendenza tra individui, crea soggetti responsabili, che vivono la regressione odierna quale opportunità di riscoperta dell'essenziale.

Ecco i principi fondamentali da attuare nel quotidiano per promuovere la pace:

- Lavoro come fondamento della res pubblica: partecipazione attiva e personale
- Riconoscimento della pari dignità a tutti i cittadini

- Rimozione degli ostacoli alla libertà e dall'uguaglianza
- Promozione del lavoro e dell'imprenditorialità
- Rispetto delle minoranze
- Libertà religiosa: incontro tra credenti
- Promozione delle culture
- Ordinamento giuridico locale e tutela dello straniero quale verifica di giustizia.

## LE DONNE E L'EMOZIONE DEL VOTO NEL 1946

“Le schede che ci arrivavano in casa e ci invitavano a compiere il nostro dovere – scrive Anna Garofano, una delle più sensibili giornaliste dell'epoca – hanno un'autorità silenziosa e perentoria. Le rigiriamo tra le mani e ci sembrano più preziose della tessera del pane”.

E ancora: “Nella cabina avevo il cuore in gola e avevo paura di sbagliarmi.....Forse possono capirmi le donne e gli analfabeti. Fu un giorno bellissimo” scrive la scrittrice Anna Banti.

E Alba De Cespedes: “Il giorno delle elezioni uscii dalla cabina liberata e giovane come quando ci si sente i capelli ben ravviati sulla fronte”.

Nel 1946 io abitavo con la famiglia nella bassa Parmense. Noi eravamo cattolici praticanti e furono tempi difficili per la mia famiglia. Le donne erano tutte comuniste, noi seguivamo le indicazioni di voto della Democrazia cristiana. Era difficile fra monarchia e repubblica perché non eravamo informate. Avevamo molti dubbi su chi scegliere: sceglieremo la monarchia.

Invece ci esaltava l'idea di votare per la Costituente in cui si sarebbero trovati uomini e donne di tutti gli schieramenti per un futuro legislativo di cui l'Italia aveva bisogno.

Cercai di informarmi come meglio scegliere persone capaci e oneste. Eravamo felici di poter partecipare ad un momento molto significativo. Fu il più vero concorso di partecipazione popolare; nonostante i contrasti ci sentivamo uniti come italiani.

Le donne del paese andavano a votare con i mariti e i fratelli che sembrava volessero controllare le loro donne. Noi andammo con la mamma sentendoci importanti ed autonome, ma suscitavamo commenti al nostro passaggio perché, essendo morto il papà, non avevamo figure maschili di riferimento. Al momento dello spoglio, gli scrutatori commentavano ogni voto che non fosse comunista restando sbalorditi quando videro che a San Polo la D.C. aveva preso 200 voti. Erano persuasi che al di là di mia madre, la maestra de paese, le figlie ed il parroco non ci fossero altri voti democristiani. Per noi fu un trionfo, anche se molti votanti della D.C. rimasero nascosti per paura.

La Costituente si rivelò una bella occasione di collaborazione serena; pur fra i contrasti delle diverse posizioni. Un periodo di grazia che non ritornò più ma riuscì a dare all'Italia una Costituzione moderna e democratica che avrebbe permesso un lungo cammino anche alle conquiste femminili. (Maria Luisa Vallisneri-Cif Parma)

Il voto del 2.6.1946 ha significato che finalmente le donne erano considerate cittadine a pieno diritto e potevano partecipare alla vita del paese.

Non fu “una graziosa concessione” perché il voto le donne se lo sono conquistato durante la guerra, reggendo il fronte interno, tenendo insieme la famiglia, lavorando al posto degli uomini come operaie, impiegate e professioniste. Le donne furono parte attiva della guerra partigiana e si diedero da fare per aiutare, dopo l'armistizio del 1943, i militari sbandati, i profughi fornendo rifugio, cibo e abiti civili.

Io stessa con mio marito e i miei due figli sopportammo pericoli nel post-guerra e noi donne facemmo di tutto, con l'impegno quotidiano, per difendere i nostri uomini e i nostri figli, senza prendere le armi.

Per tutto questo partecipammo, con piena consapevolezza alla votazione del referendum del 2.6.46 e per la Costituente che, dopo una guerra disastrosa, era chiamata a dare un nuovo assetto istituzionale al nostro paese. (Maria Angiola Stagni -94 anni-CIF Bologna)

Gli uomini hanno bisogno del nostro consiglio: E' come in casa quando c'è da fare la spesa: la moglie e il marito si consigliano. Anche lo Stato deve ascoltare le donne. La donna ha tante responsabilità e deve poter dire la sua su tante cose: sull'alimentazione, sulle esigenze della famiglia. Per esempio la necessità di avere un asilo in fabbrica per i figli delle operaie che non hanno i soldi per pagare chi bada ai bambini. La necessità di dare il voto alle donne è sentito negli ambienti di lavoro non da tutte, ma da molte soprattutto nelle fabbriche. Il riconoscimento del diritto

di voto alle donne dobbiamo cercare di affrettarlo perché , nonostante le diffidenze dei maschi, porterà cose buone all'Italia (Un'operaia di Roma (da Noi Donne).

La prima volta che ho votato? Non lo ricordo: fa parte di quel percorso in salita della mia vita iniziata nel primo dopoguerra. Ricordo i bombardamenti, Radio Londra che si ascoltava al buio con la famiglia riunita, l'incursione delle Brigate Nere per catturare mio padre (che era scappato per una soffiata...) Tutto questo era stato affievolito e velato dalla gioia del 25 aprile, della nascita della Repubblica, delle prime elezioni a suffragio universale accolte da mia madre con "finalmente posso votare anch'io per chi voglio , senza paura. Il resto per me è una graduale scoperta della bellezza della vita. Andare a scuola a Bondeno, conoscere gente, leggere libri. Perciò la prima volta che sono andata a votare era come se sancissi l'importanza della mia persona nel mondo e nella società a cui appartenevo. (Valeria Marosi- 1936 CIF Ferrara)

La prima volta che sono andata a votare...sembra un tema scolastico. Avevamo 20 anni e provavamo un fortissima emozione perché ci liberavamo dal giogo fascista, la guerra, il buio.. Con il nostro voto si apriva una strada grande e luminosa conquistata con il sacrificio di tanti giovani. Votavamo per la prima volta anche per tutte quelle che non potevano farlo perché vessate dalla famiglia e dalla chiesa. Ero ben vestita ed avevo il pancione. Votai e scivolai a terra. Fu l'emozione della prima volta. (Alessandra Brogгинi)

La signora Beatrice ricorda come era stata accolta questa novità in un piccolo paese e"eravamo tutte felici per tutti era un grande avvenimento:Nella Borgata Cortili tutte le case erano state addobbate e avevamo riempito le finestre di fiori .Per la borgata fu una grande festa. Andammo a votare a piedi o in bicicletta in compagnia sicuramente delle amiche. (Beatrice Giordani (90 anni-Ferrara)

(testimonianze da La Nuova Ferrara 23.3.2006)

## **CONCLUSIONI**

### **NORME PROFETICHE**

A volte abbiamo l'impressione, leggendo le norme della Costituzione, di imbatterci in vere e proprie profezie. Le nostre madri costituenti ci hanno dato la possibilità di vivere in democrazia, insegnandoci che l'impegno per conservarla deve essere quotidiano. La meditazione sulle parole da loro espresse ci deve stimolare ad ottenere la piena attuazione delle norme costituzionali, il ricordo delle loro vite ci deve provocare ad un serio impegno nella vita politica e sociale di tutti i giorni. Esse - le madri della Repubblica sono state capaci di tradurre in regole il sogno di una vita civile.

### **UN SOGNO GIUSTO**

Tocca a noi donne che viviamo nel 2000 rendere possibile quello che, forse ancor più di un sogno, è stato un disegno lucido, realistico e sopra tutto giusto. L'impegno delle 21 donne presenti nell'Assemblea Costituente che hanno scritto il patto sociale nato dalla Resistenza non può restare solo un programma: per noi deve diventare un precetto morale che, unico, ci consentirà, se rispettato, di vivere in piena democrazia.

### **PER OGGI E PER DOMANI**

Non possiamo permettere che vadano sprecati tanto lavoro, tante civilissime lotte, tante alte mediazioni, tante felici intuizioni. Non possiamo e non dobbiamo rimanere inattive nei confronti di quello stupendo progetto di vita disegnato non solo per i contemporanei ma anche per le future generazioni, per quei giovani ai quali le nostre donne dedicarono così tante attenzioni.

## **BREVE BIBLIOGRAFIA**

**I resoconti originali dell'Assemblea Costituente sono disponibili sul sito della Camera dei Deputati all'indirizzo <http://legislature.camera.it/>.**

-Addis Saba Marina, De Leo Mimma, Taricone Fiorenza (a cura di), *Donne e Costituente: alle origini della Repubblica, con un'appendice di interviste e grafici sulla 12. legislatura*, di Antonia Babbini, Roma, Dipartimento per l'informazione e l'editoria, 1996.

-Elena Doni, Manuela Fugenzi, *Il secolo delle donne, l'Italia del 900 al femminile*, Laterza, 2001.

-Georges D, Micelle Pierrot, *Storia delle donne in Occidente. Il Novecento*, a cura di Francoise Thèbaud, Laterza 1992.

-Dau Novelli Cecilia (a cura di), *Donne del nostro tempo: il Centro italiano femminile, 1945-1995*, Roma, Studium, 1995. Autrici: Cecilia Dau Novelli, Maria Teresa Garutti Bellenzier, Maria Cristina Giuntella, Giulia Paola Di Nicola, Paola Gaiotti de Biase, Fiorenza Taricone, Paola Ricci Sindoni. In appendice: inventario dell'Archivio storico nazionale del CIF.

-De Giovanni Neria (interviste di), *Centro italiano femminile, Memoria di donne. A Cinquant'anni dalla Costituzione*, Marisa Rodano, Giuliana Nestini, Marisa Musu, Maria Teresa Regard, Vera Michelin Salomon, Elena Baldazzi, Giacometta Limentani, Silvia Pintor, Giovanna Maturano Grifone, Istituti editoriali e poligrafici internazionali, Pisa-Roma, 1997.

-De Leo Mimma, Taricone Fiorenza (a cura di), *La Costituente cinquanta anni dopo: testimonianze di Nilde Iotti, Bianca Bianchi, Filomena Delli Castelli, Teresa Mattei, Nadia Spano*.

-Quaderni di vita italiana/Quaderni rosa/Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per l'informazione e l'editoria, Marina Addis Saba, Mimma De Leo, Fiorenza Taricone, n. 2, Roma, De Leo Mimma, Taricone Fiorenza, *Le donne in Italia: educazione/istruzione*, Napoli, Liguori, 1995.

-De Rossi Laura (a cura di), *1945: il voto alle donne, scritti di Bravo Anna [et al.]*, Milano, F. Angeli, 1998.

-Maria Teresa Antonia Morelli *Le donne della Costituente*, ed Laterza, 2006.

-Cfr. Giulietta Ascoli, *L'Udi tra emancipazione e liberazione (1943-1964)*, in AA.VV., *La questione femminile in Italia dal '900 ad oggi. Quaderni di "Problemi del socialismo"*, Franco Angeli, Milano 1977, pp. 109-160; Patrizia Gabrielli, *La pace e la mimosa. L'Unione donne italiane e la costruzione politica della memoria (1944-1955)*, Donzelli, Roma 2005.

-Paola Gaiotti De Biase, *Il nuovo associazionismo femminile*, in Paola Gaiotti De Biase (a cura di), *La donna nella vita sociale e politica della Repubblica. 1945-1948*, vol. III, Vangelista, Milano 1978, pp. 45-53.

-Volantino del Centro italiano femminile, in Archivio dell'Istituto storico della Resistenza e dell'età Cfr. Anna Rossi Doria, *Diventare cittadine. Il voto alle donne in Italia*, Giunti, Firenze 1996.

-Cfr. Miriam Mafai, *L'apprendistato della politica. le donne italiane nel dopoguerra*, Editori Riuniti, Roma 1979, pp. 50-67; A. Rossi Doria, *Diventare cittadine*, cit., pp. 20-47; Paola Gaiotti De Biase (a cura di), *I cattolici e il voto alle donne*, Centro Italiano Femminile, Sei, Torino 1996, pp. 143-169.



-Taricone Fiorenza (a cura di), Elettrici ed elette: storia, testimonianze e riflessioni a cinquant'anni dal voto alle donne, Roma, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per l'informazione e l'editoria, 1995.

-Voce Donna, in Enciclopedia Einaudi, vol.5, 1978.



## **ALLEGATI**

**Resoconti sommari delle sedute delle  
Commissioni dell'Assemblea Costituente**



# ASSEMBLEA COSTITUENTE

## COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE

### ADUNANZA PLENARIA

4.

## RESOCONTO SOMMARIO

DELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ 25 LUGLIO 1946

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE RUINI

### INDICE

	Pag.
<b>Per il funzionamento della Commissione</b>	23
PRESIDENTE - CONTI - NOBILE - GRASSI - DOSSETTI - TERRACINI - LUSSU - FUSCHINI - MARINARO - MORTATI - PERASSI - TARGETTI - PICCIONI - GHI- DINI - BULLONI - COLITTO - BOZZI - UBERTI - TOGLIATTI - DI VITTORIO.	
<b>Per la documentazione della Commissione</b>	30
MORTATI - PRESIDENTE.	
<b>Ripartizione dei componenti la Commis- sione nelle tre Sottocommissioni</b>	30
PRESIDENTE - LUSSU.	
<b>Sui lavori della Commissione</b>	31
PRESIDENTE - TARGETTI - PICCIONI.	

La seduta comincia alle 9,10.

**Per il funzionamento della Commissione.**

PRESIDENTE invita la Commissione a discutere il progetto Dossetti di regolamento, che sarebbe meglio chiamare - ed anche il proponente è d'accordo - « Norme o regole interne per il funzionamento della Commissione ».

Dà lettura dell'articolo 1:

« La Commissione per la costituzione, appena costituita, procederà alla determinazione dei gruppi di materie per le quali ognuna delle tre Sottocommissioni, in cui essa si ripartisce, dovrà elaborare e predisporre uno schema di progetto, e procederà all'assegnazione dei propri membri nelle Sottocommissioni medesime, designando per ciascuna il Presidente ed il Segretario ».

CONTI propone di non indicare il numero delle Sottocommissioni, ciò che non gli sembra conveniente.

PRESIDENTE osserva che già ieri si è stabilito di creare le tre Sottocommissioni fra le quali può utilmente dividersi il complesso lavoro della Commissione.

NOBILE concorda con l'onorevole Conti, perché potrebbe in seguito sentirsi il bisogno di una quarta Sottocommissione.

PRESIDENTE osserva che per decisione dell'Assemblea Costituente sono stati nominati tre vice-presidenti, proprio in vista della divisione della Commissione in tre Sottocommissioni. Si potranno in ogni modo costituire Commissioni miste per speciali argomenti e intanto lasciare il numero di tre.

CONTI insiste nella sua proposta di emendamento.

PRESIDENTE la mette ai voti.  
(*Non è approvata*).

Mette ai voti l'articolo 1 nel testo proposto.  
(*È approvato*).

Dà lettura dell'articolo 2:

« Ogni Sottocommissione potrà deliberare, a maggioranza, di procedere al proprio lavoro suddividendosi in due o più sezioni. Alle riunioni di queste si estendono, in quanto applicabili, le norme disposte per le Sottocommissioni ».

CONTI propone di sopprimere le parole: « a maggioranza » che ritiene pleonastiche.

PRESIDENTE mette ai voti l'articolo 2 con questo emendamento.  
(*È approvato*).

Dà lettura dell'articolo 3:

« Le convocazioni della Commissione, Sottocommissioni e Sezioni avranno luogo con avviso individuale, nel quale saranno indicati gli oggetti sottoposti a trattazione. »

GRASSI propone di sopprimere le parole: « nel quale saranno indicati gli oggetti sottoposti a trattazione », perché non crede sia utile fissare un ordine del giorno preciso.

PRESIDENTE si richiama alla prassi normalmente seguita di indicare il tema della discussione.

CONTI osserva che, quando è stabilito un ordine del giorno, anche un solo membro può opporsi a che si tratti un argomento che non vi sia compreso. Perciò trova esagerata questa indicazione, ispirata ad un formalismo che va oltre i termini dell'opportunità.

DOSETTI crede che con questo emendamento si modificherebbe il significato dello articolo 3, il cui valore sta nel garantire un certo ordine nei lavori della Commissione. Questo concetto ispira tutto il regolamento; e gli sembra essenziale, analogamente a quanto avviene nel regolamento della Costituente francese.

GRASSI, per quanto trovi opportuno che ogni membro conosca, quando la Commissione si riunisce, l'ordine del giorno della seduta, non ne fa una questione fondamentale.

TERRACINI, poiché in queste discussioni esiste sempre un elemento politico, teme che si possa aprire l'adito ad impugnative per non perfetta osservanza di norme regolamentari; impugnative tendenti in realtà ad arrestare il lavoro concreto della Com-

missione. Nessuno ha oggi intenzione di fare dell'ostruzionismo, ma potrebbe in seguito crearsi una situazione tale per cui un gruppo o anche una persona sola potesse avvalersi di questa disposizione a scopo ostruzionistico.

DOSETTI crede che il pericolo prospettato dall'onorevole Terracini non sussisterà quando sia adottato il sistema della convocazione individuale con indicazione dell'ordine del giorno. La convocazione individuale ha questo valore, di avvertire colui che non ha partecipato ad una precedente riunione degli argomenti in essa trattati. Poiché questo ignora anche il giorno nel quale si avrà la seconda convocazione, gli sembra opportuno che ne venga informato.

PRESIDENTE non crede si tratti di questione di particolare importanza, e propone che si approvi il testo, con l'intesa che si potrà modificare l'ordine del giorno.

Mette ai voti l'articolo 3 con questa intesa.  
(*È approvato*).

Dà lettura dell'articolo 4:

« Le sedute non sono valide se non siano presenti almeno i due terzi dei membri assegnati alla Commissione o a ciascuna Sottocommissione o sezione. »

I congedi possono essere concessi dal Presidente della Commissione solo per ragioni di pubblico ufficio, per malattia, o per altri motivi analogamente gravi.

È obbligatoria la presenza alle sedute.

In caso di due assenze consecutive non giustificate, o di assenze, egualmente non giustificate, superiori ad un terzo delle sedute mensili, il Commissario, su richiesta del Presidente della Commissione, sarà dichiarato dimissionario d'ufficio dal Presidente della Assemblea e da questi sostituito con altro deputato dello stesso gruppo politico.

I nomi degli assenti saranno, a cura del Presidente, comunicati, dopo ogni adunanza, al Presidente dell'Assemblea, il quale ne darà notizia a questa ».

Avverte preliminarmente che il Presidente dell'Assemblea è stato delegato dall'Assemblea a nominare i singoli commissari della Commissione, ma non a proclamarli decaduti. Egli avrebbe quindi bisogno di un'altra delega dell'Assemblea per poterlo fare. Perciò questo articolo dovrebbe essere modificato.

GRASSI è contrario al *quorum* di due terzi dei membri, che gli sembra esagerato. Il numero legale della metà più uno gli pare sufficiente. Fa rilevare in proposito che per la validità delle Assemblee della Camera

basta la presenza della metà più uno e che la Giunta delle elezioni, per facilitare il proprio funzionamento, ha stabilito che basta la presenza di 12 membri su 30, cioè i due quinti.

LUSSU è favorevole alla proposta Grassi, ma si preoccupa dell'eventualità che non si abbia neppure il numero legale. È anche possibile che, per boicottare le riunioni, alcuni commissari non si presentino. Perciò occorrerebbe stabilire che in una seconda riunione si potesse affrontare la discussione anche senza la presenza del numero legale.

GRASSI propone di adottare il sistema in uso alla Camera dei Deputati; si presume la presenza del numero legale, salvo che un membro non ne chieda esplicitamente la verifica.

NOBILE è per la soppressione completa del primo comma. Non si deve trattare la questione come se le decisioni della Commissione fossero impegnative per la Costituente: la Commissione non fa che precisare uno schema, il quale sarà materia di discussione e potrà essere accettato o non esserlo. Quindi nessuna ragione di preoccuparsi di tutte queste formalità: ognuno farà il meglio che può. Perciò è in generale per la soppressione di tutte le norme restrittive del progetto.

FUSCHINI spiega che nel progetto è stato introdotto quel *quorum* per ottenere una maggiore frequenza da parte dei componenti; ma aderisce alla proposta Grassi di mantenere, circa la validità della riunione, il sistema della verifica del numero legale quando sia richiesta, purché si stabilisca che l'assente può essere richiamato, dopo due o tre assenze continuate non giustificate, dal Presidente dell'Assemblea.

MARINARO propone di sostituire alla parola « sedute » la parola « deliberazioni », così che la seduta sia sempre valida, anche se non ci sia il numero legale, ma non sia valida la deliberazione eventualmente adottata, ove manchi il numero legale.

MORTATI avverte che questo *quorum* di maggioranza piuttosto alto era stato introdotto per un'esigenza di rapidità e di serietà che il Presidente aveva segnalato. Gli assenti sono elementi di confusione e di ritardi perché, nella seduta successiva, non conoscendo la discussione precedente, la ripetono. Questa ragione dovrebbe essere vagliata dalla commissione, prima di decidere.

NOBILE crede che proprio quanto ha detto l'onorevole Mortati dovrebbe indurre a modificare l'articolo; perché, se si vuole lavorare sul serio, non si può correre il rischio che

la commissione si convochi e poi non possa discutere per la mancanza di una maggioranza dei due terzi. Occorre cioè stabilire che la seduta sarà sempre valida; ma la deliberazione sarà valida soltanto se presa a maggioranza.

PERASSI, con riferimento alle ultime parole del collega Nobile, chiede al proponente se ritiene che in questa Commissione si possano adottare norme diverse da quelle esistenti nel Regolamento della Camera circa il funzionamento delle Commissioni. Per esempio, l'onorevole Nobile propone che le sedute siano valide qualunque sia il numero dei presenti, mentre l'articolo 8 del Regolamento stabilisce che le sedute di ciascuna Commissione non sono valide se non sia presente almeno un quarto dei loro componenti. Data l'esistenza di questa norma generale — che è discutibile si possa modificare — domanda se convenga adottare una disposizione propria della Commissione come quella proposta dall'onorevole Nobile.

NOBILE, può accettare il *quorum* di un quarto.

TERRACINI riconosce che è un'esigenza valida quella di ottenere la partecipazione attiva di tutti i membri ai lavori della Commissione e delle Sottocommissioni. Ma osserva che, preso nel meccanismo della sua realizzazione, il redattore del progetto è stato tratto ad una serie di disposizioni le quali riducono, anziché elevare, la dignità e l'autorità della Commissione, andando alla ricerca di mezzi coercitivi, che non si addicono alla Commissione. Crede sufficiente fare appello al senso di responsabilità morale dei commissari, e una norma che potrebbe soddisfare a questa esigenza sarebbe che dopo ogni riunione venisse reso pubblico l'elenco degli assenti o dei presenti. Chi non avvertisse che la pubblicità della sua continua assenza rappresenta una sanzione morale ed anche politica, si disinteresserebbe di tutte le altre disposizioni.

Propone quindi, aderendo ad alcune considerazioni fatte, e indipendentemente dalle forme con cui si concretizzano, di lasciar cadere tutta questa codificazione di norme particolari e di limitarsi ad una sanzione.

TARGETTI non aderisce neppure a questa proposta. La frequenza dipenderà dal sentimento del dovere. Quando qualche rappresentante risulterà troppo negligente, sarà il suo partito a richiamarlo.

In quanto alla dichiarazione di decadenza, ritiene che sia fuori dei limiti della competenza della Commissione,

MORTATI crede necessario risolvere preliminarmente la questione sollevata dall'onorevole Perassi, e cioè se il Regolamento da lui richiamato sia valido anche per questa Commissione. Se così è, anche l'ultimo comma di questo articolo dovrebbe essere soppresso.

DOSSETTI non crede sia il caso di parlare di dignità e di senso di responsabilità, che non vedè intaccati da questo complesso di disposizioni, dal momento che disposizioni di questo tipo esistono già nel Regolamento della Camera. La mancanza di determinazione di un *quorum* o di qualsiasi sanzione di carattere morale per gli assenti, andrebbe contro le disposizioni vigenti.

È stato posto il problema se la Commissione può andare oltre il Regolamento della Camera, aumentando il *quorum* e la sanzione, in vista della particolare gravità della materia e del compito. Ma questo non intacca la dignità della Commissione e, d'altra parte, le disposizioni dell'articolo 4 del progetto non fanno che riprodurre, più o meno, disposizioni generali adottate dal Regolamento della Costituzione francese, i cui articoli 14 e 30 stabiliscono un *quorum* qualificato per la validità delle riunioni e la decadenza dei membri della Commissione dopo tre assenze consecutive o dopo un numero di assenze non consecutive pari al terzo.

Ritiene che la richiesta di un *quorum* superiore a quello stabilito dal Regolamento della Camera abbia la sua giustificazione nella gravità particolare del compito e che questo *quorum* non rallenterebbe i lavori della Commissione se non quando non fosse integrato da disposizioni complementari. Perciò insiste per il *quorum* qualificato, perché è vero che non si tratta di fare la Costituzione in forma definitiva, ma è anche vero che di fronte all'Assemblea Costituente e di fronte al Paese i risultati degli studi della Commissione saranno avvalorati dalla partecipazione di tutti i commissari ai lavori.

PERASSI domanda se il regolamento francese, richiamato dall'onorevole Dossetti, è stato adottato dall'Assemblea o dalla Commissione.

DOSSETTI risponde che è stato adottato dall'Assemblea, perché le norme cui egli si riferisce sono inserite in un altro complesso di disposizioni; ma questo non infirma l'opportunità della norma proposta. Sarebbe, se mai, conveniente che l'Assemblea Costituente si desse un organico regolamento.

MORTATI ritiene che, per quanto il regolamento della Camera stabilisca un *quorum* ristretto, la Commissione, nel suo potere di

autoorganizzazione, possa stabilire che nel suo interno occorra un *quorum* maggiore. Essa è una Commissione speciale, sui generis, e può ben determinarlo in vista dell'importanza dei suoi lavori.

GRASSI non crede che si possa fare distinzione fra validità dell'Assemblea per le discussioni e validità per le decisioni, perché ogni Assemblea quando discute può anche decidere. Quindi propone che le sedute non siano valide se non è presente almeno la metà dei membri.

PICCIONI si associa alla proposta Grassi, perché la deliberazione presuppone la discussione.

PRESIDENTE mette ai voti la proposta Grassi, cui si è associato l'onorevole Piccioni, secondo cui il 1° comma dell'articolo 4 sarebbe così concepito:

« Le sedute non sono valide se non è presente la maggioranza dei membri assegnati alla Commissione...ecc. ».

(È approvata).

PERASSI propone di aggiungere che sono esclusi, nel computo della maggioranza, gli assenti giustificati.

PRESIDENTE osserva che questa è una norma costante di interpretazione.

GHIDINI, sul secondo comma, chiede un chiarimento. I casi ivi previsti sono tre e il primo è quello delle « ragioni di pubblico ufficio ». Parrebbe, stando alla lettera di questo comma, che solamente coloro che rivestano pubbliche funzioni oppure esercitino un servizio pubblico possano esservi compresi. Questa disposizione gli pare eccessivamente restrittiva, perché vi sono casi in cui non si può parlare di pubblico ufficio, ma si tratta di servizi che hanno importanza equiparabile e considerati dalla legge allo stesso modo del pubblico ufficio. È questo il caso degli avvocati. A parte che la loro presenza ai lavori della commissione li danneggia, perché li priva della possibilità di esercitare contemporaneamente la professione, è da considerare che la loro presenza, in un determinato processo, può essere assolutamente indispensabile. Del resto le professioni di avvocato, di procuratore, di medico sono considerate dalla legge come un servizio di pubblica utilità, perché i cittadini, in determinate circostanze, devono necessariamente servirsi dell'opera di questi professionisti. Si può obiettare che vi è la possibilità della sostituzione. Ma in alcuni casi questa è impossibile. Così, per esempio, quando si tratti di un giudizio di una certa gravità, l'assenza del patrono è con-



siderata impedimento tale da rinviare il dibattimento.

V'è poi il caso di malattia, ma si dovrebbe sapere se la malattia debba essere giustificata con apposito certificato medico o se basti l'asserzione del Commissario.

Infine vi sono gli «altri motivi analogamente gravi»; frase che può dar luogo ad inconvenienti.

In conclusione si dichiara contrario all'articolo 4 e, salvo il primo comma votato, sul quale non ha obiezioni da fare, propone di sopprimerlo.

BULLONI concorda con l'onorevole Ghidini per quanto riguarda l'ufficio professionale degli avvocati e propone che il secondo comma sia così modificato:

« I congedi verranno concessi dietro motivo giustificato », lasciando al Presidente della Commissione di valutare i motivi, caso per caso.

COLITTO riconosce che una elencazione precisa delle ragioni per le quali i congedi possono essere concessi non è possibile e crede sia meglio rimettersi al potere discrezionale del Presidente, formulando il 2° comma così:

« I congedi possono essere concessi dal Presidente della Commissione per motivi gravi ».

BOZZI osserva anzitutto che, logicamente, il terzo comma dovrebbe precedere il secondo, affermando preliminarmente il principio della obbligatorietà della presenza alle sedute. Concorda poi con l'onorevole Colitto, proponendo per il 2° comma, che diverrebbe terzo, la seguente formulazione:

« I congedi possono essere concessi dal Presidente della Commissione per speciali motivi ».

MORTATI non disconosce che la valutazione debba essere rimessa al Presidente, ma crede che si debba stabilire se il Presidente dovrà seguire qualche norma nella valutazione dei motivi. Gli sembra che la disposizione proposta nel progetto voglia far contrasto alla forse eccessiva facilità con la quale in genere si concedono i congedi alla Camera.

DOSETTI ammette che il terzo comma debba precedere il secondo: crede poi conveniente stabilire un criterio per la concessione dei congedi e ritiene che la dizione attuale sia già abbastanza larga.

PRESIDENTE osserva che per il Presidente il fatto che qualche caso sia precisato costituisce un'agevolazione del suo compito: così il caso della malattia o dell'ufficio pub-

blico. Per altri casi il potere discrezionale del Presidente è necessariamente illimitato.

GRASSI osserva che il regolamento della Camera stabilisce che nessun Deputato possa assentarsi senza congedo, ma la procedura per la concessione del congedo è troppo larga: onde trova opportuno che per questa Commissione sia stabilita qualche norma speciale un po' restrittiva. Propone di formulare il comma così:

« I congedi sono concessi dal Presidente della Commissione per ragioni di pubblico ufficio, per malattia, o per speciali motivi ».

PRESIDENTE crede che questa formula possa trovare tutti consenzienti, restando bene inteso che le osservazioni fatte dal collega Ghidini e dagli altri saranno tenute presenti, e restando egualmente ferma la necessità di partecipare sempre ai lavori della Commissione, salvo casi di speciale rilievo, perché il sacrificio della propria attività normale è identico per tutti.

Mette ai voti il secondo comma che, comprendendo anche il terzo, risulterebbe così formulato:

« È obbligatoria la presenza alle sedute. I congedi possono essere concessi dal Presidente della Commissione per ragioni di pubblico ufficio, per malattia, o per speciali motivi ».

(È approvato).

Richiama l'attenzione su quella parte dell'articolo 4 che riguarda la dichiarazione d'ufficio di dimissioni su richiesta del Presidente della Commissione, ed osserva che sarebbe efficace la sanzione di pubblicare nel resoconto i nomi degli assenti giustificati e di quelli non giustificati.

PERASSI osserva che questa sanzione è già prevista nell'ultimo comma dell'articolo 4.

DOSETTI crede opportuno mantenere la disposizione generale per la pubblicazione dei nomi degli assenti; ma crede necessaria una segnalazione speciale degli assenti ingiustificati dopo un certo numero di assenze e trova che si potrebbe proporre al Presidente di invitare i gruppi che li hanno designati a sostituirli.

UBERTI domanda al proponente se nella Commissione francese il regolamento ha avuto applicazione.

DOSETTI risponde che l'Assemblea Costituente francese, dopo ogni riunione, pubblicava un resoconto in cui venivano resi noti i nomi dei presenti, degli assenti giustificati e di quelli ingiustificati, le votazioni e

l'esito delle votazioni; dal che deve dedurre che il regolamento sia stato applicato.

UBERTI crede prudente abbandonare l'idea della sostituzione dei membri assenti non giustificati, perché fra qualche tempo può determinarsi una situazione tale da raggiungere a stento la maggioranza per far funzionare le Sottocommissioni.

DOSSETTI riferisce che nell'Assemblea Costituente francese la cosa era semplificata, in quanto era il Presidente che nominava i membri delle Commissioni su designazione dei gruppi, e in base all'articolo 14, in caso di assenze consecutive non giustificate, o non consecutive pari ad un terzo del numero delle sedute mensili, i membri delle Commissioni venivano dichiarati dimissionari e sostituiti dai gruppi ai quali appartenevano.

MORTATI, a parte le misure che potrebbero essere proposte alla Giunta del Regolamento, e che esulano dalla competenza della Commissione, crede che sarebbe il caso di segnalare i nomi degli assenti non giustificati a due sedute consecutive, ai presidenti dei gruppi parlamentari.

PRESIDENTE osserva che questo non si può introdurre nelle norme interne; potrebbe restare comè un ordine del giorno da votarsi e di cui la Presidenza terrebbe conto.

MORTATI domanda che si specifichi quale genere di pubblicità sarà adottato nei riguardi degli assenti, non solo nell'ambito del Parlamento, ma anche fuori dello stesso.

PRESIDENTE, poiché si pubblicherà il resoconto di tutte le sedute della Commissione e delle Sottocommissioni, questo dovrebbe indicare i nomi dei presenti, degli assenti giustificati e degli assenti non giustificati. Questi resoconti avranno una larga diffusione, e quindi è già assicurata la pubblicità.

Resta la questione della segnalazione alla Presidenza dell'Assemblea, circa la quale il Regolamento della Camera stabilisce:

« I presidenti delle Commissioni permanenti, dopo ogni adunanza, comunicheranno i nomi degli assenti al Presidente della Camera, il quale li annunzierà all'Assemblea ».

Crede che questa norma si possa ripetere senz'altro, aggiungendo la pubblicazione dei nomi nei resoconti delle sedute.

DOSSETTI, data la premessa, che sembra accettata, crede difficile andare oltre questi limiti. Bisognerebbe, se mai, fare una proposta alla Giunta del Regolamento.

NOBILE è d'accordo che si pubblicino i nomi dei presenti e degli assenti giustificati; non è d'accordo che si pubblicino i nomi degli assenti non giustificati, perché la loro giustificazione potrebbe giungere dopo la pubblicazione.

PRESIDENTE rileva che l'osservazione dell'onorevole Nobile contrasta col principio dell'obbligatorietà della presenza e con lo istituto del congedo. Ove si accettasse la proposta dell'onorevole Nobile, sarebbe distrutto il carattere di sanzione che si intende dare a questa norma.

Mette ai voti la proposta di formulare gli ultimi due comma dell'articolo 4 così:

« Nel resoconto sommario di ogni seduta di Commissione e di Sottocommissione verranno indicati i nomi dei presenti, degli assenti giustificati e di quelli ingiustificati.

« Il Presidente della Commissione, dopo ogni adunanza, comunicherà i nomi degli assenti ingiustificati al Presidente della Camera, il quale li annunzierà all'Assemblea ».

(È approvato).

Dà lettura dell'articolo 5:

« Copia dei processi verbali delle sedute delle Sottocommissioni e delle sezioni sarà senza indugio distribuita a tutti i membri della Commissione ».

DOSSETTI propone di dire, anziché « processi verbali », « resoconti ».

PRESIDENTE mette ai voti l'articolo 5 così formulato:

« Copia dei resoconti delle sedute della Commissione, delle Sottocommissioni e delle sezioni sarà, ecc.. »

(È approvato).

Dà lettura dell'articolo 6:

« L'Ufficio di Presidenza, formato dal Presidente, dai Vice-presidenti e dai Segretari cura il buon andamento dei lavori.

« Esso potrà in ogni momento indire riunioni plenarie allo scopo di procedere alla determinazione dei criteri di massima da seguire nei lavori di redazione del testo del progetto, alla trattazione in comune di singoli punti, alla risoluzione di dubbi sulla competenza di singole Sottocommissioni, o di effettuare una diversa ripartizione della medesima.

« Adunanze plenarie dovranno essere disposte anche su richiesta delle singole Sottocommissioni ».

Comunica che il proponente è d'accordo che al primo comma, dopo le parole « il buon andamento » venga aggiunto « e il coordinamento dei lavori ».

Mette ai voti il 1° comma con questo emendamento aggiuntivo...

(È approvato).

Mette ai voti il 2° comma.

(È approvato).

NOBILE, all'ultimo comma, per maggiore chiarezza, propone di dire: « su richiesta di una o più Sottocommissioni ».

PRESIDENTE mette ai voti il 3° comma con l'emendamento proposto dall'onorevole Nobile.

(È approvato).

Dà lettura dell'articolo 7:

« Le votazioni avvengono normalmente per alzata di mano. Però, su richiesta di un sesto dei componenti della Commissione, o di ogni Sottocommissione o Sezione, si deve procedere ad appello nominale o a votazione segreta. »

TERRACINI propone che alle parole « un sesto dei componenti » si sostituiscano le altre « un sesto dei presenti ».

TARGETTI non si spiega perché sia prevista anche la votazione segreta.

DOSETTI ritiene che non si possa precludere un diritto sancito dal Regolamento della Camera, che deve ritenersi valido anche per le Commissioni.

TOGLIATTI si associa alla considerazione dell'onorevole Targetti, ritenendo un non senso l'adozione della votazione segreta in una Commissione, dato anche il numero limitato dei componenti.

MARINARO ritiene tale forma di votazione una garanzia per tutti.

DOSETTI insiste nel proprio punto di vista, richiamandosi alla discussione avvenuta in seno alla Consulta Nazionale, le cui Commissioni avevano adottato la votazione segreta.

LUSSU ritiene che tale forma di votazione non si possa escludere, anche perché, discutendosi ad esempio dei rapporti fra la Chiesa e lo Stato, occorrerà dare a tutti la possibilità di votare in segreto.

DI VITTORIO è contrario alla votazione segreta, perché ciascun membro della Commissione non rappresenta soltanto se stesso. Osserva inoltre che, se il Regolamento dell'Assemblea prevede tale forma di vota-

zione, la Commissione però può decidere se intende o meno adottarla.

TARGETTI rileva che la Commissione deve, in mancanza di norme particolari, uniformarsi al Regolamento dell'Assemblea. Tuttavia, data la natura specifica dei lavori delle Sottocommissioni, è del parere che la votazione segreta possa essere esclusa, considerando anche il numero ristretto dei componenti i quali, è pensabile, prenderanno tutti parte alle singole discussioni, sicché al momento della votazione l'orientamento di ciascuno sarà palese.

LUSSU non concorda, ritenendo che alcuni possono anche non partecipare a determinate discussioni, riservandosi poi di votare a scrutinio segreto.

DOSETTI fa presente che il Regolamento dell'Assemblea non contiene alcuna disposizione che escluda la votazione segreta in seno alle Commissioni, per cui tale forma di votazione deve ritenersi senz'altro estesa ai lavori delle Commissioni stesse. Ritiene tuttavia che si possa discutere circa i modi come farvi ricorso.

TARGETTI insiste per la soppressione.

PRESIDENTE pone ai voti la proposta Targetti di soppressione della votazione segreta.

(Non è approvata).

TOGLIATTI chiede quale delle due votazioni — per appello nominale o a scrutinio segreto — debba avere la precedenza.

LUSSU crede che debba averla la votazione segreta, così come è prescritto dal Regolamento della Camera.

PRESIDENTE osserva che per tale materia occorre far riferimento senz'altro al Regolamento dell'Assemblea.

Pone ai voti l'articolo 7 con l'emendamento Terracini, inteso a sostituire alle parole « un sesto dei componenti » le altre « un sesto dei presenti ».

(È approvato).

Dà lettura dell'articolo 8:

« Gli schemi predisposti dalle singole Sottocommissioni, accompagnati dalle rispettive relazioni, vengono trasmessi al Presidente della Commissione, il quale, dopo aver fatto pervenire a tutti i membri le copie degli uni e delle altre, convoca una adunanza plenaria, cui compete l'esame e l'approvazione definitiva delle proposte. »

(È approvato).

Dà lettura dell'articolo 9.

« A cura della Presidenza della Commissione sarà pubblicato quindicinalmente un bollettino, in cui sarà data notizia delle sedute tenute dalla Commissione e dagli organi minori, dei membri presenti e degli assenti, delle sedute che non si siano potute tenere per mancanza del numero legale, delle votazioni avvenute e della distribuzione dei votanti, nonché di ogni altro elemento che la Presidenza riterrà opportuno rendere noto ».

Avverte che questo articolo riflette una disposizione adottata dalla Costituente francese, la quale pubblica un bollettino dei lavori delle Commissioni, ma aggiunge che tale bollettino, quindicinale, si riferisce a tutte le Commissioni dell'Assemblea e non ad una sola e che la pubblicazione è prevista dal Regolamento di quell'Assemblea.

Per tale motivo ritiene che la Commissione non possa senz'altro adottare una decisione nel senso proposto, ma debba, ove approvi l'idea del bollettino, limitarsi a fare una raccomandazione che, presa in considerazione dalla Giunta permanente del Regolamento, potrebbe poi tramutarsi in una proposta di aggiunta al Regolamento della Camera.

MORTATI osserva che la proposta era suggerita dall'esigenza di dare larga diffusione nel pubblico ai lavori della Commissione. Tale scopo viene raggiunto con la pubblicazione, che è stata preannunciata dal Presidente, dei resoconti delle sedute, pubblicazione che dovrà essere diramata alla stampa. Non ritiene quindi necessaria la pubblicazione di un bollettino. Aggiunge però che la stampa quotidiana, date le limitate possibilità di spazio, ha bisogno di brevi comunicati, per cui propone che al termine di ogni seduta venga redatto a tale scopo un breve riassunto dei lavori della Commissione. Si eviterebbero così anche eventuali indiscrezioni non controllate.

PRESIDENTE concorda con l'onorevole Mortati, proponendo che il resoconto di cui ha parlato prima venga pubblicato nel più breve termine possibile e che sia un *quid medium* fra il resoconto stenografico e l'attuale resoconto sommario; un resoconto cioè del tipo di quello che veniva fatto dalla Società delle Nazioni a Ginevra.

Riepilogando, rileva che la nuova proposta comporta la soppressione dell'articolo 9, la pubblicazione di un largo resoconto, e la diffusione alla stampa, secondo il suggerimento dell'onorevole Mortati; di un breve comunicato al termine di ogni seduta.

Pone ai voti queste proposte.

(Sono approvate).

Ricorda che rimane inteso che le disposizioni approvate andranno sotto il nome di « Norme interne per il funzionamento della Commissione per la Costituzione ».

#### Per la documentazione della Commissione.

MORTATI prospetta l'opportunità che la Presidenza della Commissione prenda accordi con la Biblioteca e con la Segreteria della Camera affinché venga fatto, per essere messo a disposizione della Commissione, uno spoglio degli articoli pubblicati sulle riviste e sui giornali su temi attinenti alla materia costituzionale. In tal modo la Commissione sarà posta in grado di seguire con la necessaria rapidità il pensiero degli studiosi della materia in tutto il Paese.

PRESIDENTE concorda. Ricorda che era stato proposto alla Commissione di assumere come ufficio alle proprie dipendenze il corpo di tecnici che hanno lavorato fino ad ora al Ministero della Costituente, ed ora ne costituiscono l'Ufficio stralcio alla dipendenza del Ministero dell'interno, almeno fino a ottobre. Tale proposta non può essere accolta, perché la tradizione parlamentare vuole che i lavori delle Commissioni di Deputati procedano con una stretta autonomia. Pensa tuttavia che quel personale potrà essere adoperato; e che ad una parte di esso potranno essere attribuiti incarichi analoghi a quelli suggeriti dall'onorevole Mortati.

(La Commissione approva).

#### Ripartizione dei componenti la Commissione nelle tre Sottocommissioni.

PRESIDENTE comunica che la ripartizione degli onorevoli colleghi nelle tre Sottocommissioni, risulterebbe secondo le designazioni fatte dai Gruppi ed i completamenti all'ufficio di Presidenza, la seguente:

Prima Sottocommissione (diritti e doveri dei cittadini), 16 membri, oltre il Presidente e il Segretario:

Basso, Caristia, Cevolotto, Corsanego, De Vita, Dossetti, Jotti Leonilde, La Pira, Lucifero, Mancini, Marchesi, Mastrojanni, Merlin Umberto, Moro, Pertini, Togliatti.

Seconda Sottocommissione (organizzazione costituzionale dello Stato) — 36 Deputati, oltre il Presidente e il Segretario (questa

Sottocommissione si suddividerà poi in più Sezioni):

Ambrosini, Amendola, Bonomi, Bozzi, Bulloni, Calamandrei, Canevari, Cappi, Castiglia, Codacci Pisanelli, Conti, De Michele, Einaudi, Fabbri, Finocchiaro Aprile, Fuschini, Grieco, Lami Starnuti, La Rocca, Leone, Lussu, Maffi, Mannironi, Merlin Lina, Mortati, Nobile, Patricolo, Piccioni, Porzio, Ravagnan, Rossi, Targetti, Tosato, Uberti, Vanoni, Zuccarini.

Terza Sottocommissione (lineamenti economici e sociali) — 16 Deputati, oltre il Presidente ed il Segretario:

Bordon, Colitto, Di Vittorio, Dominè, Fanfani, Federici Maria, Giua, Lombardi Ivan Matteo, Molè, Noce Teresa, Paratore, Pesenti, Rapelli, Simonini, Taviani, Togni.

LUSSU pensa che l'onorevole Calamandrei dovrebbe essere assegnato alla prima Sottocommissione e l'onorevole Bordon alla seconda.

PRESIDENTE osserva che potranno esservi dei passaggi di Deputati dall'una all'altra delle tre Sottocommissioni, sempre che non venga alterato il numero dei rispettivi componenti.

Invita ora a procedere alla assegnazione dei Vice-presidenti e dei segretari della Commissione alle tre Sottocommissioni, con funzioni, quanto ai primi, di Presidenti, quanto ai secondi di Segretari. Per consentire all'Ufficio di presidenza di concertare tali assegnazioni, sospende la seduta.

(La seduta, sospesa alle 11, è ripresa alle 11,25).

PRESIDENTE comunica che l'Ufficio di Presidenza ha concertato di sottoporre alla approvazione della Commissione la seguente ripartizione dei propri componenti fra le tre Sottocommissioni:

Presidente della prima Sottocommissione l'onorevole Tupini;

Presidente della seconda Sottocommissione l'onorevole Terracini;

Presidente della terza Sottocommissione l'onorevole Ghidini;

Segretario della prima Sottocommissione l'onorevole Grassi;

Segretario della seconda Sottocommissione l'onorevole Perassi;

Segretario della terza Sottocommissione l'onorevole Marinaro.

Osserva che nulla vieta che le Sottocommissioni nominino ciascuna un Vicepresidente e un Segretario aggiunto. I Segretari delle Sottocommissioni costituiranno una specie di corpo collegiale a disposizione dell'Ufficio di Presidenza della Commissione, con funzioni di coordinamento.

Mette ai voti la composizione delle tre Sottocommissioni.

(È approvata).

### Sui lavori della Commissione.

PRESIDENTE pone in luce l'opportunità che la Commissione proceda speditamente nei suoi lavori, per agevolare la Costituente nella preparazione della nuova Costituzione entro gli 8 mesi.

Domani cominceranno i lavori delle Sottocommissioni, le quali procederanno innanzitutto ad uno scambio di idee per impostare i maggiori problemi e per suddividere la materia di rispettiva competenza. È sperabile che già dopo qualche giorno di discussione sarà possibile la specificazione degli argomenti e la nomina, in seno a ciascuna Sottocommissione, dei singoli relatori. Questi ultimi potranno svolgere il loro compito senza interruzioni, mentre anche gli altri membri esamineranno il materiale distribuito e si prepareranno alle discussioni in comune; così che non sia perduto un giorno di tempo.

La Commissione plenaria sarà convocata dall'Ufficio di Presidenza o su richiesta delle Sottocommissioni.

Si riserva di intervenire, come semplice spettatore, ai lavori delle Sottocommissioni. Ripete che i Deputati assegnati ad una Sottocommissione che vorranno intervenire ai lavori di una delle altre due potranno farlo, con la semplice intesa con il Presidente della Sottocommissione ai lavori della quale vogliono assistere.

TARGETTI pensa che, in vista della grande importanza dei problemi che occorre discutere, sarebbe opportuno dar tempo ai deputati di consultarsi con i loro gruppi parlamentari e anche con i loro partiti. A tal uopo non sarebbe inopportuna una preventiva sospensione dei lavori.

PRESIDENTE fa notare che tutti i partiti hanno fatto ormai conoscere i loro punti di vista sui lineamenti generali della nuova Costituzione e che, se per ogni specifico argomento ciascun Deputato dovesse interpellare preventivamente il suo partito, si correrebbe il rischio di prolungare eccessivamente i lavori.

PICCIONI, tenuti fermi i principi, affermati dal Presidente, della continuità e della concretezza di lavoro, crede che si debba lasciare a ciascuna Sottocommissione di stabilire il suo piano di lavoro e il modo migliore di svolgerlo. Crede che la Commissione plenaria non possa fin da oggi disciplinare i modi con i quali i lavori delle singole Sottocommissioni si debbono svolgere, perché una può provvedere in un determinato modo, altra in altro, sempre tenendo presenti i principi della obiettività, della rapidità, della serietà, della concretezza. Per esempio, ci potrà essere uno scambio di idee preliminari, più che sui singoli argomenti, sul piano dei lavori da svolgere. Una volta individuato uno degli argomenti sostanziali da trattare, sarà necessario nominare un relatore affinché riferisca, per dare ordine e concretezza al lavoro ed alla discussione. In questa eventualità è chiaro che il relatore avrà bisogno di un po' di tempo per prepararsi. Si vedrà se, in questo frattempo, la Commissione potrà fare qualcosa di utile o di pratico; altrimenti sarebbe inutile tenerla impegnata solo per dare l'impressione che il suo lavoro continua.

Quindi propone di sospendere questa discussione e, poiché le Sottocommissioni sono ormai organicamente costituite, lasciare all'iniziativa della Presidenza e delle Sottocommissioni stesse la facoltà di determinare il piano di lavoro, tenendo presenti quei concetti di continuità e di concretezza.

PRESIDENTE. Concorda con l'onorevole Piccioni.

Secondo le norme testè approvate, l'Ufficio di Presidenza provvederà all'andamento ed al coordinamento dei lavori, e quindi si terrà

in contatto con i Presidenti delle Sottocommissioni, affinché il lavoro si svolga in modo, se non assolutamente uniforme, coordinato.

I Presidenti delle Sottocommissioni convocheranno per domani i loro componenti, e le Sottocommissioni cominceranno ad avere uno scambio di idee ed a fissare il piano di lavoro.

Raccomanda che i lavori siano condotti in modo tale che, dopo impostato un problema, si possa nominare un relatore.

La seduta termina alle 11,50.

*Erano presenti:* Ambrosini, Amendola, Basso, Bocconi, Bordon, Bozzi, Bulloni, Cappi, Cevolotto, Codacci Pisanelli, Colitto, Conti, Corsanego, De Michele, Di Vittorio, Dominè, Dossetti, Fabbri, Federici Maria, Finocchiaro Aprile, Fuschini, Ghidini, Grassi, Grieco, Iotti Leonilde, Lami Starnuti, La Pira, La Rocca, Lucifero, Lussu, Mann'roni, Marchesi, Marinaro, Merlin Umberto, Moro, Mortati, Nobile, Noce Teresa, Patricolo, Perassi, Pertini, Pesenti, Piccioni, Ruini, Targetti, Taviani, Terracini, Togliatti, Togni, Tosato, Tupini, Uberti, Vanoni, Zuccarini.

*Erano assenti:* Canevari, Caristia, Castiglia, De Vita, Fanfani, Giua, Leone, Lombardo Ivan Matteo, Maffi, Mancini, Mastrojanni, Merlin Lina, Molè, Paratore, Porzio, Rapelli, Rossi, Simonini, Ravagnan.

*In congedo:* Calamandrei, Einaudi.

# ASSEMBLEA COSTITUENTE

---

---

## COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE

---

### TERZA SOTTOCOMMISSIONE

---

1.

## RESOCONTO SOMMARIO DELLA SEDUTA DI VENERDÌ 26 LUGLIO 1946

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GHIDINI

### INDICE

	Pag.
Sui lavori della Sottocommissione . . .	1
PRESIDENTE - COLITTO - TAVIANI - FANFANI - GIUA - NOCE TERESA - MERLIN ANGELINA - PESENTI - MARINARO - DI VITTORIO - FEDERICI MARIA - SIMONINI.	

---

La seduta comincia alle 10,40.

Sui lavori della Sottocommissione.

PRESIDENTE rileva che la Sottocommissione dovrà occuparsi di materie economiche e sociali attinenti alla Costituzione e che, determinati gli argomenti di studio, dovrà procedere alla nomina dei Relatori e aggiornare i propri lavori.

COLITTO osserva che la Sottocommissione ha il compito di preparare lo schema di quella parte della Costituzione cui è stato dato e può essere conservato il titolo di: « Linee direttive dell'azione economica e sociale dello Stato », titolo ricavato dal decreto istitutivo del Ministero della Costituente 31 luglio 1945, n. 435.

Pensa che la Sottocommissione, per assolvere tale suo compito, debba sottoporre al suo attento e diligente esame le seguenti materie, come del resto è consigliato da molte

plici recenti pubblicazioni, che ha tenuto presenti nel predisporre uno schema.

*Matrimonio e famiglia.* — Il matrimonio e la famiglia sono tenuti nel massimo rilievo in tutti gli ordinamenti politici, quali cellule fondamentali della società e molte carte costituzionali moderne contengono perciò particolari disposizioni che l'uno e l'altra riguardano. Pensa che sia opportuno seguire lo stesso binario nella preparazione della nostra Costituzione, anche perché l'Italia è fra i Paesi nei quali la quasi totalità dei cittadini professa la religione cattolica, donde l'impossibilità di evitare affermazioni programmatiche relativamente alla tutela da parte dello Stato del vincolo matrimoniale della famiglia. Sorge peraltro il dubbio se tale materia debba essere studiata dalla terza Sottocommissione o non rientri nella competenza della prima. Lo studio della materia da parte di questa Sottocommissione sarà di vantaggio al lavoro complessivo, per cui propone che esso sia fatto, salvo il coordinamento con la prima Sottocommissione.

PRESIDENTE ritiene che il tema « matrimonio e famiglia » entri indubbiamente nella competenza della prima Sottocommissione.

TAVIANI associandosi al Presidente, è del parere che il problema della famiglia sia di competenza della prima Sottocommissione, in

quanto problema non fondamentalmente economico. Che vi siano degli aspetti economici, come quello dell'assistenza, non vi è dubbio, e la questione per tali riflessi potrà essere esaminata anche dalla terza Sottocommissione, ma il problema fondamentale della famiglia, cui ha accennato l'onorevole Colitto e al quale aderisce nella sostanza, è di competenza della prima Sottocommissione.

FANFANI. Evidentemente vi sono temi che confluiscono a più Sottocommissioni, ragione per cui ritiene che si debbano anzitutto catalogare i vari temi che possono rientrare nell'ambito della terza Sottocommissione, indipendentemente dalla preoccupazione che siano esaminati anche dalle altre due Sottocommissioni. Sarebbe, pertanto, necessaria una riunione con la prima Sottocommissione o con la Presidenza della prima Sottocommissione allo scopo di studiare quali aspetti dei temi di competenza mista — come, ad esempio, la famiglia e la scuola — saranno riservati alla prima Sottocommissione e quali alla terza. Una volta addivenuti ad una intesa, la terza Sottocommissione si dovrebbe riunire per ripartire i temi, ormai completamente identificati, fra i singoli Relatori. Si dovrà poi determinare il calendario dei lavori della ripresa, stabilendo il giorno nel quale la ripresa si avrà e l'ordine stesso dei lavori. Si potrebbero anche invitare i Relatori a stendere un breve riassunto delle loro relazioni, da distribuire ai componenti della Sottocommissione, per modo che la ripresa dei lavori possa essere proficua.

GIUA osserva che il compito della terza Sottocommissione è quello di stabilire i diritti e i doveri sociali ed economici. Crede pertanto che il matrimonio non rientri nell'ambito di questa Sottocommissione, secondo quanto, del resto, era stato stabilito nella riunione plenaria della Commissione. Viceversa è evidente che tutto quello che riguarda i diritti sociali ed economici per la difesa della famiglia è materia di questa Sottocommissione.

Quanto poi alla proposta di riunire la prima e la terza Sottocommissione, pensa che si perderebbe del tempo, mentre dal punto di vista pratico e del rendimento dei lavori sarebbe opportuno stabilire oggi uno schema e procedere alla scelta dei Relatori per le singole materie su cui la Sottocommissione avrà raggiunto un accordo di massima. A tal fine l'onorevole Colitto potrebbe continuare a esporre lo schema che ha preparato.

NOCE TERESA pensa che molti dei problemi, dei quali la Sottocommissione si dovrà

occupare, avranno interferenze con la materia dei diritti e doveri di cui si occupa la prima Sottocommissione. Ciò non impedisce che la terza Sottocommissione esamini questi problemi, in quanto, stabilito un diritto, occorre dire come deve essere garantito. Se, per esempio, nella prima Sottocommissione si afferma il diritto al lavoro, bisogna dire come questo diritto viene garantito. Lo stesso dicasi per i problemi relativi alla famiglia. È necessario, comunque, elaborare uno schema di lavori, salvo poi a riferirne alla prima Sottocommissione o in adunanza plenaria.

PRESIDENTE è d'accordo che vi siano interferenze con i temi trattati dalla prima Sottocommissione, per cui sarà necessario prendere contatti con essa allo scopo di evitare conflitti di competenza, ma intanto si possono esaminare i problemi che appartengono indiscutibilmente alla terza Sottocommissione, nominando i Relatori che possono mettere in luce le eventuali interferenze.

MERLIN ANGELINA ricorda che in una delle prime riunioni plenarie della Commissione si stabilì che le Sottocommissioni avrebbero proceduto nei lavori, salvo poi a prendere contatti fra di loro. Si tratta, ora, di determinare i problemi dei quali deve occuparsi la terza Sottocommissione; dopo di che si potranno prendere accordi con la prima Sottocommissione che elabora i principi relativi ai diritti e ai doveri.

FANFANI avverte che, discutendosi in seno alla Commissione plenaria il problema della suddivisione del lavoro, vennero prospettate due tesi: quella di coloro che volevano affrontare immediatamente le questioni preliminari e quella di coloro che volevano affidare alle Sottocommissioni il primo lavoro. A queste due soluzioni egli ne oppose una terza, suggerendo che le Sottocommissioni dovevano ripartire i loro compiti, portando davanti alla Commissione plenaria quegli argomenti sui quali sarebbe stato necessario sentire il parere delle altre Sottocommissioni.

MERLIN ANGELINA concorda.

PRESIDENTE è del parere che l'onorevole Colitto continui a esporre il suo schema.

COLITTO. In merito al problema del lavoro osserva che non si può dubitare che il lavoro sia oggi un'attività rilevante dal punto di vista economico, giuridico e politico. Esso è infatti un dovere dell'individuo ed è anche un dovere verso la collettività. Di qui i principi basilari miranti alla tutela del lavoro contenuti in quasi tutte le più recenti carte costituzionali. Si afferma in esse che il lavoro, nelle sue diverse forme, è appunto un dovere



sociale; si afferma altresì la libertà del lavoro che si concreta nella libertà di scelta della propria occupazione, salvi i limiti richiesti dal bene comune e l'uguaglianza di fronte alla legge di tutti i fattori della produzione. Genericamente si afferma infine che con legge sarà regolata la protezione del lavoro e quindi il lavoro delle donne e dei fanciulli, l'assicurazione contro le malattie, gli infortuni, la disoccupazione forzata, la vecchiaia, l'invalidità, la morte.

Vedrà anche la Sottocommissione come rispondere al quesito, se accanto al dovere del singolo verso la società di lavorare esista un dovere della società di prestare al singolo occasione di lavoro.

Ritiene che la Sottocommissione, occupandosi del lavoro e del mondo del lavoro, debba occuparsi anche della regolamentazione giuridica dell'ordinamento sindacale e quindi delle associazioni professionali, della libertà sindacale, del contratto collettivo di lavoro e della composizione dei conflitti di lavoro — si provvederà anche qui ai necessari coordinamenti con quanto sarà deliberato dalla seconda Sottocommissione — ed esaminare infine il problema dell'opportunità di rappresentanza di enti professionali ed economici negli organi legislativi dello Stato.

Passando a trattare dell'attività economica, osserva che in questo settore la Sottocommissione, occupandosi dell'organizzazione economica della Nazione, debba affermare la libertà della iniziativa privata, salvi s'intende i limiti, le direttive e i controlli che possono essere ritenuti necessari, ed affermare o negare il diritto dello Stato a regolare o semplicemente a coordinare la vita economica del Paese.

La Sottocommissione dirà inoltre se riterrà opportuno dettare delle linee maestre in materia agraria e industriale, affrontare cioè la questione del problema agrario, industriale e bancario e fissare le linee direttive della futura legislazione in materia. Ritiene che questo settore possa comprendere anche l'attività cooperativistica e forse potrebbe rientrarvi anche lo studio del sistema tributario.

In merito alla proprietà, rileva che non v'è dubbio che la Costituzione debba occuparsi del diritto di proprietà inteso come potere privato di libero godimento dei beni. Tale diritto è per lo più accompagnato dal diritto all'indennizzo nel caso che lo Stato debba, per necessità o pubblica utilità, ricorrere ad espropriazioni di beni privati. A tal proposito la Sottocommissione esaminerà fino a qual punto debba ritenersi che la proprietà conti-

nui ad essere il tradizionale diritto sacro ed inviolabile o abbia anche una funzione di natura sociale.

In relazione all'assistenza sociale la Sottocommissione dovrà occuparsi dell'assistenza ai bisognosi attraverso asili, istituzioni di beneficenza ecc., non solo per quel senso di solidarietà che va sempre più espandendosi, ma per l'importanza che ha per la Nazione il lenire le miserie che possono trasformarsi in pericoli sociali. Bisognerà fissare le linee programmatiche che costituiranno un saggio equilibrio tra quella che è la carità privata e la cosiddetta carità legale.

PESENTI osserva che non si può fare una Carta costituzionale che sia uno zibaldone di norme particolari; essa deve contenere soltanto i principali temi, mentre la Costituente dovrà anche interessarsi di problemi particolari con leggi speciali, così come è avvenuto in Francia (ad esempio: nazionalizzazione di determinate industrie). Pur ammettendo che gli argomenti principali sono quelli testè esaminati, rileva che la impostazione dovrà essere diversa. Occorre vedere come sarà concepito nella Carta costituzionale il diritto di proprietà, in quanto da questo deriverà la struttura del nuovo Stato italiano. Si parla del diritto del lavoro, ma ci sarà anche un diritto al lavoro. Stabilendo pure questo secondo principio, ne deriverà un'altra concezione dell'assistenza, in quanto non si tratterà di assistenza ai bisognosi, ma di un diritto che ha il cittadino allorché non può lavorare, il diritto cioè alla vita. Rileva che tale problema è stato esaminato a fondo dalla Commissione del Lavoro del Ministero della Costituente; lo studio fatto allora sarà presto pubblicato.

Una volta stabiliti i temi principali occorre vedere fino a qual punto i membri della Sottocommissione siano d'accordo sui singoli istituti. È del parere che si debbano pertanto stabilire subito i principi fondamentali.

PRESIDENTE rileva che alcuni temi potrebbero avere interferenze con altri affidati alle altre due Sottocommissioni. In un primo tempo si era stabilito di prendere contatti con la prima Sottocommissione (non con la seconda che ha una materia a sé stante); successivamente si è deliberato di rinviare questi contatti ad un momento successivo, quando cioè, affidati i compiti ai singoli Relatori, dalle relazioni emergeranno eventuali interferenze.

A suo avviso i lavori si possono dividere in due categorie: l'una riguardante la materia economica e l'altra quella sociale. Nella prima rientrerebbero il diritto dei cittadini all'esistenza, l'iniziativa individuale, i controlli

dello Stato, la proprietà, il problema della terra e questioni connesse, come la distribuzione, l'utilizzazione, il dovere di coltivarla, l'espropriazione; la piccola proprietà, i consorzi tra i diversi proprietari ecc.

Nella seconda rientrerebbero il diritto del lavoro e il diritto al lavoro, l'assistenza, la previdenza sociale, la protezione della donna e del fanciullo, lo sciopero, l'organizzazione sindacale, la rappresentanza ecc.

Questi sono i temi che sono strettamente di competenza della Sottocommissione; per tutti gli altri occorrerà prendere contatti con le altre Sottocommissioni. Ritiene opportuno limitarsi per ora alle prime due grandi categorie di argomenti.

GIUA richiama l'attenzione sul seguente schema da lui predisposto: « Diritti della personalità umana, difesa della dignità della persona, protezione dell'individuo e della famiglia, dovere della Repubblica di combattere la tubercolosi, la malaria e le malattie veneree, protezione fisiologica della donna e del fanciullo, la donna in quanto madre e lavoratrice, controllo e assistenza sanitaria delle fabbriche, igiene del lavoro, azione sindacale, riconoscimento giuridico dei sindacati, direzione e controllo delle imprese, consigli di gestione, diritto di sciopero nell'ambito della legge, invalidità e vecchiaia, diritto di assistenza e sua garanzia, diritti dell'istruzione e dell'educazione, doveri dello Stato per l'organizzazione dell'insegnamento pubblico, convitti nazionali per i figli dei lavoratori, diritto di proprietà, doveri del cittadino per la partecipazione alle spese pubbliche ».

PRESIDENTE vorrebbe invitare i due proponenti onorevoli Giua e Colitto a distinguere la parte esclusivamente di pertinenza di questa Sottocommissione dalla parte che può essere oggetto di discussione anche delle altre Sottocommissioni.

TAVIANI è nel complesso favorevole alla visione schematica, così come l'ha prospettata l'onorevole Giua, in quanto si fonda sui diritti della persona e sul lavoro, sulla proprietà e sull'istruzione.

Si potrebbero, a suo parere, trattare anche gli aspetti economici della famiglia. Vuol dire che se vi saranno delle posizioni di contrasto con la prima Sottocommissione, si potrà raggiungere l'accordo.

Intanto sarebbe opportuno fissare alcuni punti, sui quali riferirebbero i Relatori. Se poi si voglia seguire un altro metodo di lavoro, si potrebbe incaricare un Relatore di riferire su quello che dicono le costituzioni europee, un altro su quello che dicono le costi-

tuzioni americane; un terzo di studiare i problemi più controversi, secondo le diverse correnti.

MARINARO pensa che la Sottocommissione debba fissare dei grandi temi intorno ai quali si dovrebbe svolgere il lavoro. Durante le successive discussioni si avrebbe la possibilità di scendere nei particolari e di elaborare lo studio di ogni singolo problema.

Esprime l'avviso che i temi da esaminare e discutere sono quattro: 1°) proprietà immobiliare, sua funzione sociale e sue finalità; 2°) organizzazione del lavoro: diritti e doveri del lavoratore; 3°) economia dello Stato e sistema tributario; 4°) credito e commercio interni e internazionali.

Crede che intorno a questi quattro temi la Commissione abbia la possibilità di svolgere un proficuo lavoro.

DI VITTORIO è d'accordo che compito della Sottocommissione è quello di fissare alcuni principi fondamentali, ai quali poi il legislatore deve ispirarsi. Sotto questo aspetto pensa che lo schema presentato dall'onorevole Giua sia degno di considerazione, né crede vi sia da preoccuparsi se determinati aspetti della stessa materia siano trattati dalla prima Sottocommissione.

È del parere che occorra anzitutto affermare il diritto al lavoro. Si dovrebbero precisare alcuni principi ai quali deve ispirarsi il diritto del lavoro, e pensa che un aspetto del diritto del lavoro debba essere la libertà sindacale, della quale una manifestazione è il diritto di sciopero.

FEDERICI MARIA è del parere che non sia conveniente rinunciare a certi temi o avocarli tutti alla terza Sottocommissione. Al momento opportuno e specialmente in sede di adunanza generale si determinerà più specificatamente la fissazione dei temi.

FANFANI pensa che molti di questi argomenti troveranno appena una parola o poco più nel progetto di Costituzione. Vi saranno poi le leggi che accompagneranno a mo' di appendice la Costituzione. Ove si tenga presente che la Sottocommissione deve assolvere a due compiti: identificare immediatamente la materia della Costituzione per quanto riguarda gli aspetti economici e sociali di problemi che sono anche trattati dalle altre Sottocommissioni, e porre a sé la questione se non convenga procedere anche alla formulazione di alcune leggi fondamentali, senza le quali la Costituzione sarebbe un magnifico vestito che non si sa su quale corpo adattare, se ne deduce che molti dubbi si chiariscono automaticamente.

Crede quindi che si possano identificare alcuni temi generali intorno ai quali i nostri Relatori dovranno intrattenerci, e cioè:

1°) Aspetti economici e sociali del godimento del diritto alla vita. Il Relatore che tratterà le condizioni che permettono il pieno godimento del diritto alla vita, naturalmente dovrà esprimere la sua opinione sui risultati della legislazione costituzionalistica.

2°) Aspetti economici e sociali del godimento del diritto all'espansione personale dei cittadini della nuova Repubblica italiana, e cioè: del diritto ad istruirsi; del diritto a muoversi all'interno e all'esterno del Paese; dell'esercizio professionale.

3°) Infine diritto di godere dei propri guadagni. Si tratterà di vedere fino a che punto l'individuo potrà godere di questi diritti in funzione del diritto di proprietà. Da considerare sono anche i diritti relativi ai beni strumentali, il diritto di trasmettere questi beni, ecc.; inoltre, gli aspetti economici e sociali del godimento dei diritti di associazione. Anche i problemi del commercio internazionale cadono qui, ed un altro aspetto da considerare è quello che riguarda l'associazione sindacale a scopo di difesa del diritto al lavoro; il problema della famiglia, nei suoi aspetti economico-sociali, e bisognerà vedere come lo Stato dovrà e potrà intervenire per consentire la garanzia del godimento pieno di questi diritti.

Lo schema che propone è relativamente semplice. Le relazioni dovranno avere anche per guida le costituzioni preesistenti e potranno utilizzare tutto il lavoro fatto in precedenza, tutti i dati di fatto raccolti.

Nel caso in cui il Relatore non trovi sufficiente la materia che ha a disposizione potrà formulare nuove ipotesi e proporre altre formulazioni. Poi si vaglieranno i diversi punti di vista e si cercherà di arrivare ad una soluzione adatta ai problemi inerenti alla Costituzione che la Sottocommissione si accinge ad impostare.

TAVIANI. Resta bene inteso che questi temi sono connessi tra loro e debbono essere affrontati sotto diversi punti di vista; per esempio, l'argomento della proprietà è considerato anche sotto l'aspetto del controllo da parte dello Stato.

DI VITTORIO crede che il diritto di proprietà debba essere affrontato insieme al tema che riguarda le funzioni della proprietà.

NOCE TERESA pensa che non sia stato prospettato il problema del riconoscimento da parte della Repubblica italiana della funzione sociale della maternità, che non è soltanto un

problema riguardante la famiglia, ma anche l'infanzia intesa in senso generale, poiché la maternità non dev'essere considerata soltanto in funzione della famiglia, ma anche dello Stato, appunto perché è un problema di natura sociale.

PRESIDENTE invita l'onorevole Fanfani a formulare lo schema che ha illustrato.

FANFANI propone il seguente schema:

1°) garanzie economico-sociali del diritto alla vita (dovere sociale del lavoro e diritto al lavoro; diritto all'assistenza);

2°) garanzie economico-sociali del diritto all'affermazione della personalità del cittadino (diritto all'istruzione e all'educazione; diritto di migrazione; diritto di esercizio professionale; diritto di proprietà);

3°) aspetti economico-sociali del diritto di associazione (intrapresa economica, azione sindacale);

4°) garanzie economico-sociali per l'esistenza della famiglia. (Il Relatore vedrà se in questo tema può essere compreso l'aspetto sociale dell'infanzia a cui accennava l'onorevole Noce);

5°) controllo sociale della vita economica.

SIMONINI desidera chiedere se nel primo punto di questo schema rientri anche il concetto che « nessuno ha il diritto di vivere nella Repubblica se non lavora ».

PRESIDENTE osserva che su questo tutti sono perfettamente d'accordo. Pone ai voti lo schema proposto dall'onorevole Fanfani.

(È approvato).

SIMONINI propone che l'esame di ciascun argomento dello schema approvato sia fatto da più Relatori; così, ad esempio, il punto terzo relativo agli aspetti economico-sociali del diritto di associazione, comprende l'intrapresa economica e l'azione sindacale, sulle quali potranno riferire due Relatori.

TAVIANI non è favorevole alla proposta Simonini, in quanto pensa che il Relatore debba preoccuparsi non di fare una relazione accademica o scientifica, ma invece giungere a formulazioni suscettibili di essere approvate dall'insieme delle correnti che formano l'Assemblea Costituente. Pertanto egli dovrà avere contatti con gli amici degli altri gruppi.

FANFANI è del parere che il Relatore debba essere un elencatore di termini obiettivi del problema, o di dubbi, o di ipotesi, o di interrogativi che da questi termini scaturiscono, al fine di formulare uno o vari articoli della Costituzione. Sarà, peraltro, molto utile che il Relatore faccia pervenire il testo della relazione a tutti i componenti della Sottocom-

missione qualche giorno prima della ripresa dei lavori.

MARINARO crede che non sia difficile fondere i vari argomenti e nominare tre Relatori soltanto, ciascuno in rappresentanza dei tre maggiori partiti che costituiscono la Sottocommissione. Eventualmente vi potrà essere un Relatore di minoranza.

TAVIANI ritiene che su certi problemi si potrà essere d'accordo o in disaccordo indipendentemente dai partiti. Non sono questioni politiche, ma concettuali.

PRESIDENTE pone ai voti le due proposte di nominare tre Relatori soltanto o più Relatori per ciascun argomento.

*La Sottocommissione decide di nominare più Relatori secondo l'importanza degli argomenti. Dopo uno scambio di vedute la designazione dei Relatori avviene in base alla seguente ripartizione di materie:*

1°) Garanzie economico-sociali del diritto alla vita: dovere sociale del lavoro e diritto al lavoro, *Relatore COLITTO*; diritto all'assistenza, *Relatore TOGNI*.

2°) Garanzie economico-sociali del diritto all'affermazione della personalità del cittadino: diritto all'istruzione e alla educazione; diritto di migrazione; diritto di esercizio professionale, *Relatore GIUA*; diritto di proprietà, *Relatore TAVIANI*.

3°) Aspetti economico-sociali del diritto di associazione: intrapresa economica, *Relatore PESENTI*, per la parte economica, *Collaboratore DOMINEDÒ*, per la parte giuridica; azione sindacale, *Relatore DI VITTORIO*, *Collaboratori RAPELLI e SIMONINI*.

4°) Garanzie economico-sociali per l'assistenza della famiglia, *Relatrice MERLIN*, *Correlatrici FEDERICI e NOCE*.

5°) Controllo sociale della vita economica, *Relatore FANFANI*, *Collaboratore LOMBARDO*.

PRESIDENTE avverte che la Sottocommissione sarà convocata a domicilio fra il 20 e il 25 agosto.

**La seduta termina alle 13.40**

*Erano presenti:* Colitto, Di Vittorio, Dominedò, Fanfani, Federici Maria, Ghidini, Giua, Lombardo, Marinaro, Merlin Angelina, Noce Teresa, Pesenti, Rapelli, Simonini, Taviani.

*È intervenuto, autorizzato,* Canevari.

*Assenti giustificati:* Molè, Paratore, Togni.

# ASSEMBLEA COSTITUENTE

---

---

## COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE

### TERZA SOTTOCOMMISSIONE

---

---

3.

## RESOCONTO SOMMARIO

DELLA SEDUTA DI MARTEDÌ 10 SETTEMBRE 1946

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GHIDINI

### INDICE

	<i>Pag.</i>
<b>Dovere sociale del lavoro e diritto al lavoro</b> ( <i>Seguito della discussione</i> ) . . . .	13
PRESIDENTE - COLITTO, <i>Relatore</i> - CANEVARI - TOGNI - TAVIANI - DI VITTORIO - FANFANI - GIUA - MARINARO - MOLÈ - PARATORE - MERLIN ANGELINA.	

---

La seduta comincia alle 16.15.

**Seguito della discussione  
sul dovere sociale del lavoro e diritto al lavoro.**

PRESIDENTE avverte che si riprende la discussione sul dovere sociale del lavoro e diritto al lavoro.

COLITTO, *Relatore*, rileva che altro è il diritto che ogni cittadino ha di lavorare senza che gli si frappongano limitazioni o riducendosi queste all'indispensabile, altro è il diritto del cittadino al lavoro. Nel primo caso il lavoro è già trovato dai cittadini e solo si discute delle condizioni della sua esplicazione, mentre nel secondo il cittadino va alla ricerca di un lavoro che non trova e che,

pur ammettendosi il suo diritto, dovrebbe trovare. Ora, poiché è assurdo parlare in una Costituzione, che è un documento soprattutto di carattere giuridico, del diritto del cittadino, senza che si possa insieme parlare di un corrispondente dovere dello Stato a garantirne la soddisfazione, pensa che le formule proposte non siano da approvarsi, in entrambe proclamandosi il diritto al lavoro del cittadino senza che insieme si proclami il corrispondente dovere dello Stato di assicurarlo. Costituisce per lui una vera irrisione all'enorme massa dei disoccupati che non diminuisce, ma purtroppo aumenta, di inserire nella Carta costituzionale che lo Stato ha il dovere di trovare lavoro ai disoccupati quando è certo che, per tradurre tale dovere in pratica, sono necessari provvidenze e istituzioni estremamente complesse e soprattutto possibilità finanziarie che non l'Italia soltanto, ma la più parte degli Stati, è ben lungi dal possedere.

CANEVARI si dichiara, in linea di massima, d'accordo con la formula proposta ieri del Presidente, che preciserebbe nel seguente modo:

« Il lavoro è un dovere e un diritto da parte di ogni cittadino, conforme alla propria scelta e alla propria idoneità ».

Aggiungerebbe poi:

« È compito dello Stato, con le sue leggi, facilitare il collocamento del lavoro, disciplinarne le forme, i limiti e le condizioni affinché esso sia realizzato nel modo più soddisfacente e più vantaggioso per il singolo e per la collettività ».

TOGNI adotterebbe una formula più semplice e chiara.

TAVIANI non accetta la tesi sostenuta dall'onorevole Colitto e si domanda perché se questi si preoccupa di non dichiarare il diritto al lavoro, in quanto ne deriverebbe un dovere per lo Stato di dare a tutti il lavoro, non si preoccupa viceversa di dichiarare il dovere al lavoro, per il quale, ragionando allo stesso modo, lo Stato potrebbe obbligare tutti a lavorare.

Rileva che un'affermazione di principio vincola lo Stato a una determinata politica, ma non a rispondere caso per caso, sicché è necessario trovare una formula la quale parli appunto di questo indirizzo che deve avere lo Stato nella sua politica economica. A questo proposito si dichiara favorevole alla formula prospettata ieri dall'onorevole Noce o ad altre simile che dicessero che « primo fine della politica economica dello Stato deve essere il pieno impiego », cioè non « garantire a tutti il diritto al lavoro », ma piuttosto « creare condizioni tali perché possa esplicarsi il diritto al lavoro ».

DI VITTORIO concorda con le affermazioni dell'onorevole Taviani, aggiungendo tuttavia che sarebbe preferibile precisare maggiormente l'enunciazione del diritto al lavoro. Una Costituzione non è una legge che serve a soddisfare soltanto esigenze immediate, ma segna invece una tappa che si proietta nell'avvenire e indica una prospettiva politica e storica.

Bisogna, pertanto, affermare il diritto al lavoro: ciò significa che lo Stato deve seguire un indirizzo politico-sociale tale da assicurare l'esercizio, quando le condizioni economico-sociali lo consentiranno.

Si limiterebbe, quindi, a fare la seguente affermazione pura e semplice: « Lo Stato riconosce il diritto al lavoro per tutti i cittadini italiani ». Si potrebbe poi aggiungere: « La legislazione deve tendere a realizzare condizioni tali da poter assicurare concretamente questo diritto ».

FANFANI in base ai rilievi fatti ieri sera e a quelli fatti nella riunione odierna, pensa di poter proporre una nuova formula così concepita: « Ogni cittadino ha il dovere e il

diritto di dedicare la sua opera manuale o intellettuale ad un'attività produttiva conforme alle sue attitudini e nei limiti delle sue possibilità. La Repubblica riconosce al cittadino il diritto ad una occupazione continua e proficua o almeno ad un'assistenza che fa surrogare e con norme apposite ne predisporrà il godimento, incoraggiando e coordinando l'attività economica promossa dai privati, svolgendo una politica di pieno impiego, stipulando accordi internazionali per l'emigrazione e determinando le modalità dell'indennizzo ai disoccupati involontari ».

DI VITTORIO dichiara di essere contrario a questa formula ritenendola eccessivamente lunga. Fa presente che la Commissione deve fissare i principi generali e non sostituirsi al legislatore.

TOGNI dopo aver constatato che si è di massima d'accordo che lo Stato deve riconoscere il linea di principio il diritto al lavoro, così come si è d'accordo nel riconoscere che per realizzare questo diritto lo Stato deve fare quanto è possibile, propone di aggiungere alla formula proposta dal Presidente: « Lo Stato, riconoscendo il diritto al lavoro da parte dei cittadini, interviene affinché l'ordinamento giuridico e le condizioni sociali ed economiche ne assicurino la possibile realizzazione ».

GIUA adotterebbe la seguente enunciazione sintetica: « La Repubblica afferma il diritto al lavoro per ogni cittadino ed all'uopo ne assicura l'attuazione pratica ».

MARINARO presenta il seguente ordine del giorno:

« La terza Sottocommissione, dopo l'ampia discussione svoltasi, ritiene che le disposizioni da includere nella Costituzione debbano conciliare le giuste esigenze delle classi lavoratrici con la situazione economica generale del Paese ed i compiti essenziali di uno Stato democratico.

« E pertanto, fondendo e precisando gli articoli formulati dai vari oratori, delibera di predisporre la seguente unica disposizione:

« Il lavoro è un diritto e nello stesso tempo un dovere di ogni cittadino, che li esercita in conformità della propria idoneità e della propria scelta.

« Lo Stato creerà, con tutti i mezzi a sua disposizione, le più vaste possibilità di lavoro e ne tutelerà i rapporti in modo da assicurare il maggior vantaggio ai singoli cittadini e alla collettività ».

DI VITTORIO è contrario alla formula proposta che, nella sua genericità, non segnerebbe un progresso nel campo sociale.

Ribadisce il concetto che la Costituzione, prendendo la situazione attuale come punto di partenza, deve sforzarsi di indicare una prospettiva storica, e quindi deve tener aperta la via al progresso legislativo. Il valore dell'affermazione risiede nel fatto che lo Stato e la società nazionale italiana devono essere organizzati in modo tale da determinare concretamente le condizioni che assicurino il diritto al lavoro a tutti i cittadini.

In base a questo concetto cade la preoccupazione che lo Stato non possa, nel momento attuale, assicurare il lavoro a tutti i cittadini.

TOGNI è d'accordo con l'onorevole Di Vittorio che lo Stato debba proiettare la sua azione nel futuro; di fronte alle difficoltà pratiche che l'affermazione di un principio impegnativo determina, bisogna graduarne la realizzazione.

DI VITTORIO nota che la formulazione da lui proposta è moralmente impegnativa e demanda al potere legislativo il compito di realizzarne le condizioni.

TAVIANI vorrebbe tener distinti i due problemi. Circa l'enunciazione di carattere generale relativa al diritto e al dovere del lavoro la Sottocommissione, tranne l'onorevole Colitto, è d'accordo. Si potrebbe, in proposito, adottare la formula proposta nella precedente riunione dal Presidente.

Quanto al secondo punto la dizione proposta dall'onorevole Fanfani è completa, ma forse troppo scientifica, mentre l'altra dell'onorevole Togni, con le parole: « ne assicurino la possibile realizzazione », viene, a suo parere, a limitare troppo il concetto del diritto al lavoro. Si potrebbe, in conclusione, dire: « Lo Stato provvede a porre le condizioni economiche e sociali per assicurare a tutti i cittadini il lavoro », aggiungendo, se del caso: « oppure, ove questo non sia possibile, una assistenza che lo surroghi ».

FANFANI fa presente che nella formula da lui proposta ha riprodotto le esigenze manifestatesi nella discussione di ieri. E, peraltro, convinto che nelle Costituzioni non si fanno solo affermazioni di principi generici. Una Costituzione aderisce alla realtà in quanto scende a qualche individuazione di cose fattibili.

DI VITTORIO accetterebbe la formulazione dell'onorevole Fanfani in un progetto di legge, ma non nella Costituzione, per quanto ritenga anch'egli che la Costituzione non debba consistere in una serie di enunciazioni generiche.

TOGNI modificherebbe la sua proposta in questi termini: « Lo Stato, riconoscendo il di-

ritto al lavoro da parte dei cittadini, provvede affinché l'ordinamento giuridico e le condizioni sociali ed economiche ne consentano la realizzazione ».

Sarebbe contrario ad unire la questione previdenziale a quella del lavoro, trattandosi di affermazioni in campi diversi.

MOLE osserva che lo Stato non provvede, ma provvedono i governi. Richiama la Sottocommissione alle considerazioni svolte nella relazione Pesenti.

PARATORE rileva l'enorme importanza dell'argomento in discussione. Oggi lo Stato interviene in questo campo attraverso l'assistenza. Si tratta ora di trasformare l'intervento dello Stato da assistenziale in intervento attivo. Una volta messo avanti il principio di questo diritto, il problema consiste nel vedere se ci si debba limitare a questa affermazione o se si debba fare un passo più avanti.

Poiché ritiene che fare un passo più avanti sia pericoloso, propone la seguente formula:

« La Repubblica riconosce il diritto al lavoro di tutti i cittadini. La politica economica e finanziaria dello Stato tenderà a creare le condizioni che permettano d'assicurare tale diritto ».

MERLIN ANGELINA propone la seguente dizione:

« Lo Stato riconosce il diritto ed il dovere dei cittadini al lavoro ed è tenuto a promuovere i piani economici che assicurino il minimo necessario alla vita e, se non è possibile, l'assistenza ».

PRÉSIDENTE avverte che l'onorevole Togni ha così modificato la formula proposta:

« Lo Stato riconosce il diritto al lavoro da parte dei cittadini ed interviene affinché l'ordinamento giuridico e le condizioni sociali ed economiche ne consentano la realizzazione ».

TAVIANI associerebbe il diritto al lavoro al dovere.

Propone, intanto, che si passi alla votazione delle proposte fatte.

CANEVARI è anch'egli d'avviso che si adotti una formula in cui si parli del dovere e del diritto al lavoro.

DI VITTORIO osserva che l'affermazione del lavoro quale dovere sociale ha un valore esclusivamente etico, mentre l'affermazione del diritto al lavoro rappresenta una conquista delle masse lavoratrici ed un progresso della legislazione. Se si vuole porre l'accento su questa ultima affermazione bisogna precisare che la Repubblica riconosce il diritto al

lavoro a tutti i cittadini italiani. Se poi vi fossero degli scrupoli sulla applicabilità di tale norma, si potrà aggiungere che la legislazione tenderà a creare condizioni economiche e sociali tali che permettano di assicurare questo diritto.

A suo parere, bisognerebbe limitarsi alla prima affermazione.

MOLE si associa osservando che sarebbe scorretto, dal punto di vista giuridico, anticipare in un testo costituzionale la materia propria della legislazione e tanto meno di parlare di politica economica e finanziaria.

DI VITTORIO rileva tuttavia che molte Costituzioni moderne si soffermano su tali particolarità.

MOLE nota che si tratta evidentemente delle Costituzioni di quei paesi in cui già esiste un'economia statizzata.

COLITTO insiste perché si accetti la formulazione da lui già proposta e cioè: « Ogni cittadino ha il dovere di dedicare la sua opera, manuale o intellettuale, ad una attività produttiva da lui liberamente scelta conforme alle sue attitudini e nei limiti delle sue possibilità ».

TAVIANI propone la seguente formula: « Ogni cittadino ha il diritto e il dovere di lavorare conformemente alle proprie possibilità ed alla propria scelta ».

PRESIDENTE ritiene che quest'ultima formulazione dell'onorevole Taviani possa raccogliere l'unanimità dei consensi.

Si potrebbe porre ai voti, salvo poi ad integrarla con una delle enunciazioni proposte.

COLITTO ritiene che si debba tener presente tutto l'articolo, per fissare una buona coordinazione fra le diverse parti.

PRESIDENTE osserva che vi è un nesso logico fra le varie parti dell'articolo: si vota cioè una prima affermazione sul riconoscimento del diritto e del dovere di lavorare; seguirà una seconda affermazione sul riconoscimento del diritto al lavoro; sarà in seguito posta ai voti una terza parte, sulla quale vi sono già quattro formulazioni, che saranno lette a suo tempo.

Pone ai voti la formula proposta dall'onorevole Taviani: « Ogni cittadino ha il dovere e il diritto di lavorare conformemente alle proprie possibilità e alla propria scelta ».

*(È approvata all'unanimità).*

Pone ora ai voti la seconda parte dell'articolo:

« La Repubblica riconosce a tutti i cittadini italiani il diritto al lavoro ».

MARINARO ritiene superflua questa enunciazione.

TAVIANI non è dello stesso avviso, in quanto una cosa è il diritto di lavorare e altra cosa è il diritto al lavoro.

COLITTO dichiara di votare, nonostante quanto ha detto, favorevolmente, perché, in sostanza, il concetto espresso in modo generico nella parte messa in votazione (si afferma un diritto naturale), è precisato sotto forma di tendenza nella parte che si dovrà votare in una delle formulazioni che saranno lette.

MARINARO dichiara di votare favorevolmente, pur ritenendo tuttavia superflua una tale affermazione.

*(La formula è approvata all'unanimità).*

Per la terza parte sono stati presentati diversi testi di cui dà successivamente lettura.

*Marinaro:* « Lo Stato creerà, con tutti i mezzi a sua disposizione, le più vaste possibilità di lavoro e ne tutelerà i rapporti in modo da assicurare il maggior vantaggio ai singoli cittadini ed alla collettività ».

*Togni:* « ... e provvede affinché l'ordinamento giuridico e le condizioni sociali ed economiche ne consentano la realizzazione ».

*Paratore:* « La politica economica e finanziaria dello Stato tenderà a creare le condizioni che permettano di assicurare tale diritto ».

*Merlin:* « ... ed è tenuta a promuovere l'attuazione di piani economici e finanziari che ne consentano l'esercizio ».

TAVIANI invita l'onorevole Paratore a sostituire all'espressione « politica economica e finanziaria » la parola « Stato ».

PARATORE si tratta di un concetto del tutto differente.

FANFANI propone che alla formula già approvata: « La Repubblica riconosce a tutti i cittadini italiani il diritto al lavoro » siano aggiunte le parole: « e predisporre tutti i mezzi necessari al suo godimento ».

GIUA chiede che sia posta in votazione la formula proposta dall'onorevole Fanfani, in quanto più semplice e ampia.

TAVIANI chiede che in luogo di dire: « tutti i mezzi necessari » si dica: « i mezzi necessari ».

FANFANI accetta l'emendamento proposto dall'onorevole Taviani.

PRESIDENTE pone ai voti la proposta dell'onorevole Fanfani di aggiungere alla formula già approvata: « La Repubblica riconosce a tutti i cittadini italiani il diritto al



lavoro » le parole: « e predisporre i mezzi necessari al suo godimento ».

PARATORE dichiara di votare contro la formula Fanfani perché ritiene, in base a personale esperienza, che sia equivoca e soverchiamente impegnativa.

COLITTO dichiara di astenersi per le stesse ragioni dette dall'onorevole Paratore. Egli avrebbe preferito l'ordine del giorno Marinaro.

MOLÈ dichiara di astenersi perché desidera una formulazione generica, senza determinazioni, in maniera che sia lasciata la più ampia facoltà di emanare provvedimenti legislativi ai governi repubblicani legittimi che si succederanno.

Votano sì: Di Vittorio, Fanfani, Federici Maria, Ghidini, Giua, Marinaro, Merlin Angelina, Noce Teresa, Rapelli, Taviani, Togni.

Vota no: Paratore.

Si astengono: Colitto, Molè.

(La formula è approvata).

PRESIDENTE. L'articolo approvato risulta così formulato:

« Ogni cittadino ha il dovere e il diritto di lavorare conformemente alle proprie possibilità ed alla propria scelta.

« La Repubblica riconosce a tutti i cittadini italiani il diritto al lavoro e predisporre i mezzi necessari al suo godimento ».

**La seduta termina alle 18.20.**

*Erano presenti:* Colitto, Di Vittorio, Fanfani, Federici Maria, Ghidini, Giua, Marinaro, Merlin Angelina, Molè, Noce Teresa, Paratore, Rapelli, Taviani, Togni.

*È intervenuto autorizzato:* Canevari.

*Assenti giustificati:* Dominedò, Lombardo, Pesenti, Simonini.

# ASSEMBLEA COSTITUENTE

---

## COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE

### TERZA SOTTOCOMMISSIONE

---

4.

## RESOCONTO SOMMARIO

DELLA SEDUTA DI MERCOLEDÌ 11 SETTEMBRE 1946

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GHIDINI

### INDICE

	Pag.
<b>Diritto all'assistenza (Discussione)</b> . . . . .	19
PRESIDENTE - TOGNI, <i>Relatore</i> - MOLÈ - NOCE TERESA - GIUA - MERLIN ANGE- LINA - FANFANI - CANEVARI - TAVIANI - MARINARO.	

---

**La seduta comincia alle 10.20.**

#### **Discussione sul diritto all'assistenza.**

PRESIDENTE invita l'onorevole Togni a riferire sul tema dell'assistenza e della previdenza.

TOGNI, *Relatore*, espone la seguente sua relazione:

« Lo Stato manifesta la propria individualità specifica anzitutto nella Costituzione.

In essa imprime, con l'atto di nascita, le ragioni della sua vitalità, le grandi linee della sua struttura organizzativa, e, più ancora, lo spirito che lo anima, l'indirizzo propulsivo delle finalità sociali cui tende la collettività che lo immedesima.

La Costituzione, perciò, non si esaurisce, né si può esaurire, in espressioni tecnico-giuridiche fredde, le quali, pur complete, riuscirebbero circoscritte, ad esito in un certo senso limitativo, ma deve principal-

mente contemplare gli aspetti dinamico - politici per rispecchiare la volontà ascensionale di un \*Popolo, entro l'ambito che la Previdenza gli ha affidato.

Come ogni individuo nella sua piccola sfera, così il Popolo nello spazio in cui vive, ha la sua missione da compiere per la elevazione della propria vita interiore, per agevolare la convivenza pacifica con gli altri popoli, per raggiungere, grado a grado, una solidarietà umana sempre più intensa, sempre più responsabile.

La nostra Costituzione deve ispirarsi a questi postulati, accentuandoli con particolare concretezza nel settore « assistenza e previdenza ». A bella posta rianisco assistenza e previdenza, come due aspetti di uno stesso fenomeno, univocamente intesi alla protezione del nostro popolo, per garantire ad esso la sicurezza di vita.

Dagli elaborati delle altre relazioni potrà scaturire un principio del diritto al lavoro e delinearsi la responsabilità dello Stato rispetto alla necessaria predisposizione delle condizioni nelle quali il diritto stesso riesca pienamente e completamente a svilupparsi, ma il postulato, anche avvertito come fonte primaria di un benessere cui si aspira, trova limitati i propri effetti dalle inevitabili circostanze che, temporaneamente, o permanentemente, precludono la possibilità di lavoro ai singoli individui.

La preclusione della possibilità, non l'astensione volontaria, entra nella fenomenologia ricorrente, purtroppo a carattere normale, fra le vicende della convivenza collettiva e richiama il concetto della solidarietà, cui tutti i cittadini devono sentirsi legati per dare ciascuno il loro proporzionale contributo di sollievo.

Anche e principalmente sotto questo aspetto, amo ricordare la nobile iniziativa della nuova Costituzione francese approvata dall'Assemblea Costituente il 29 aprile 1946 (art. 27), per cui la Repubblica, proclamando l'eguaglianza, fa appello altresì alla solidarietà di tutti rispetto agli oneri che l'eguaglianza stessa pretende.

Se l'eguaglianza, infatti, comprende il diritto alla vita, come non alimentare tale sacrosanto diritto in maniera concreta, al di là delle nuove formule?

Scendendo al particolare, vediamo come l'*iter* del lavoratore abbia o possa avere periodi di sosta forzata, per malattia, infortunio, gravidanza della donna, carenza di lavoro e conseguente disoccupazione, ecc., e qui devono soccorrere efficacemente le norme assistenziali, vuoi per fornire i mezzi di riattamento della personalità fisica, vuoi per fornire i mezzi di sostentamento, onde supplire al difetto della fonte normale di reddito.

Entra poi in considerazione l'incapacità lavorativa dovuta a cause fisiche e psichiche (infermità fisiche e mentali), costituzionali o sopravvenute, che, senza l'intervento della previdenza, porrebbe l'individuo al di fuori delle garanzie vitali; sicché necessaria si appalesa la manifestazione previdenziale, per esprimere la più squisita solidarietà.

Altro fenomeno inevitabile, la vecchiaia, deve pur essa appoggiarsi ad un sistema assicurativo, che coroni una vita di lavoro, allontanando ogni pena altrimenti connessa con l'inabilità e con l'invalidità.

Garanzia di vita, garanzia di sostentamento, si è detto; ma le espressioni non devono indurre a concezioni ristrette, analoghe a quelle che potrebbero scaturire dal concetto di beneficenza o di carità.

La previdenza e l'assistenza, infatti, hanno e devono avere una più elevata e precisa fonte: il diritto, cioè, di tutti, e di ciascuno verso l'Ente collettività e non la semplice facoltà discrezionale, più o meno patetica.

L'assistenza e la previdenza debbono avere anche un contenuto più largo: l'indispensabile per i bisogni quotidiani, che comprenda il conforto del minimo di agio

e riesca apportatore di sereno amore alla vita e non costituisca, invece, fomite di odio alla vita.

Nel quadro panoramico, l'ordinamento assistenziale-previdenziale, infine, deve apparire come mezzo di perfezionamento morale e fisico della specie, affinché questa risponda ai compiti evolutivi che le sono propri.

Ritorno alla Costituzione francese per ricordare l'articolo 33:

« Ogni essere umano che, a motivo dell'età, dello stato fisico o mentale, della situazione economica, si trovi nella impossibilità di lavorare, ha diritto di ottenere dalla collettività mezzi adeguati di assistenza.

« La garanzia di questo diritto è assicurata dalla istituzione di organi pubblici di protezione sociale ».

Tale formula enuclea in parte i concetti cui sopra ho fatto ricorso e, anche se non li completa, può, quindi, servire di paradigma nel nostro lavoro.

Altra enunciazione, cui faccio volentieri richiamo, è quella contenuta nell'articolo 120 della Costituzione dell'U. R. S. S. (5 dicembre 1936) e successive modifiche:

« I cittadini dell'U. R. S. S. hanno diritto all'assistenza materiale nella vecchiaia e parimenti in caso di malattia e di perdita della capacità lavorativa.

« Questo diritto viene assicurato mediante l'ampio sviluppo della assicurazione sociale a carico dello Stato a favore degli operai e degli impiegati, con l'assistenza medica gratuita e con cessione in uso ai lavoratori di un'ampia rete di stazioni di cura ».

Lodevole il testo e completo, la sua essenza meriterebbe di essere trasfusa nella nostra Costituzione, quando pervasa, però, di un senso di *humanitas* che il clima latino ci suggerisce, vale a dire non trascurando il movente della direttiva: la tranquillità domestica familiare, la promozione del benessere generale e la elevazione anche dello spirito del popolo; sicché la nostra formulazione dia ingresso ad istituti e ad istituzioni che, nel campo previdenziale e assistenziale, contemplino, nonché le carenze materiali, quelle spirituali che dalle comuni vicissitudini possano derivare.

Per concretare e proporre il testo definitivo, sarebbe, forse, desiderabile la precoscienza dell'elaborato, circa la struttura organizzativa dello Stato. Comunque, sottopongo all'esame una formula che, ubbidendo al canone della necessaria concisione, contiene in germe, a mio avviso, l'indirizzo

basilare della nostra evoluzione legislativa, tenendo conto delle nostre tendenze attuali e delle nostre reali possibilità.

ART. ...

Al cittadino italiano deve essere assicurata, con la protezione della vita e della libertà, la tranquillità domestica familiare e la elevazione spirituale.

Dal lavoro consegue il diritto all'assistenza materiale in caso di malattia, di infortunio, di perdita della capacità lavorativa, di disoccupazione involontaria.

Ogni essere che, a motivo dell'età, dello stato fisico o mentale, della situazione economica, si trovi nella impossibilità di lavorare, ha diritto di ottenere dalla collettività mezzi adeguati di assistenza.

Organi pubblici di protezione sociale garantiranno i menzionati diritti, attuando e promovendo ogni forma di assistenza, compresa quella medica gratuita, che deve tendere anche al riattamento fisico della persona minorata.

La formula prospettata deriva dagli insegnamenti di altre Costituzioni cui è opportuno accostarsi per una auspicabile unità di sistema, ma contiene anche, in implicito, il richiamo ad una solidarietà sociale che risponde alla consapevole generosità dello spirito, prima e spontanea fonte del nostro diritto.

Afferma, in conclusione, che ogni cittadino, pel fatto stesso che esiste e vive, ha diritto di essere messo in condizioni di poter far fronte alle minime esigenze della vita; e queste possono venir soddisfatte attraverso ad una attività diretta, in quanto l'individuo ha la possibilità — fisica od intellettuale — e l'occasione — sociale ed economica — di lavorare (nel qual caso ha anche il dovere di farlo), ovvero attraverso l'obbligo che incombe alla collettività, quando il cittadino, indipendentemente dalla sua volontà, non sia in condizioni, o per una crisi sociale, o per causa fisica, intellettuale o psichica, di lavorare.

Dichiara di non aver voluto affrontare il problema molto dibattuto, se l'assistenza e la previdenza debbano essere a carico dello Stato o della produzione, ovvero a carico dell'uno e dell'altra, perché gli sembra che rivesta un carattere secondario che dovrà essere comunque precisato dalle leggi speciali; essenziale è l'affermazione che spetta alla collettività di corrispondere alle esigenze determinate da particolari situazioni di carenza economica.

MOLE trova generica l'espressione « tranquillità domestica », che potrebbe riguardare perfino i rapporti tra marito e moglie.

NOCE TERESA, pur essendo d'accordo sulle premesse del relatore, ritiene opportuna una specificazione circa i concetti di assistenza e di previdenza. Il diritto nei riguardi della previdenza è di natura diversa da quello che si riferisce all'assistenza. Chi lavora e paga i contributi alla previdenza, ha un diritto a questa forma assicurativa; ma c'è poi una categoria di cittadini che non paga contributi, pur avendo diritto ad una assistenza, della quale devono essere precisati i limiti.

Con la formula proposta dal relatore sorge il dubbio se il legislatore voglia far rientrare una numerosa serie di cittadini tra coloro che hanno diritto all'assistenza o meno. Si tratta di quelle persone che non fanno un lavoro salariato e in modo particolare delle madri di famiglia, delle cosiddette casalinghe, le quali, pur non facendo un lavoro salariato, sono utili alla collettività, in quanto hanno cura dell'allevamento dei bambini.

Ritiene quindi che i due concetti vadano distinti e precisati, anche per una questione di dignità umana. Diversa è la condizione di chi lavora e ha sempre lavorato; questi, in caso di malattia, di invalidità, di vecchiaia, ha diritto all'assistenza o alla pensione per quello che ha fatto o per quello che ha pagato; non si tratta qui di una pura e semplice assistenza da parte della collettività.

MOLE obietta che il diritto si matura soltanto quando sono pagate le quote per un certo periodo di tempo.

NOCE TERESA insiste sulla opportunità di una specificazione nel senso indicato, che è consigliata sia da ragioni pratiche che da ragioni morali. La distinzione tra previdenza ed assistenza implica la precisazione che l'assistenza va data anche a tutte le persone che non godono della previdenza.

GIUA, pur non dissentendo dai criteri esposti nella relazione dell'onorevole Togni, trova che la formulazione dell'articolo non è sempre felice. Soprattutto non ritiene accettabile l'espressione « tranquillità domestica » che, come è stato già rilevato, è troppo generica.

In realtà si tratta di assicurare un minimo di tranquillità economica attraverso l'assistenza. Questo soltanto la legge può fare.

Propone pertanto che si parli di assistenza materiale degli individui e delle loro famiglie, ovvero che si sopprima quella parte dell'articolo che, per la sua eccessiva genericità, può far cadere in equivoci.

Invita il relatore a tener conto di tutte le disposizioni riguardanti l'assistenza e la previdenza, alle quali va coordinata la norma in esame.

Insiste nelle sue proposte, perché non si possa muovere alla Commissione l'appunto di avere soltanto fatto delle affermazioni teoriche ed astratte.

MOLÈ è d'accordo sulla necessità di rendere più concreto l'articolo. Quanto alle osservazioni dell'onorevole Noce, ritiene che in questa sede non si debba parlare dell'assistenza ai bambini, che si ricollega piuttosto alla loro educazione e riguarda forme diverse dell'assistenza.

NOCE TERESA chiarisce che ha solo espresso il desiderio che si usi una dizione da cui appaia evidente che hanno diritto all'assistenza coloro che non hanno diritto alla previdenza. Si preoccupa della sorte delle casalinghe e delle vecchie madri di famiglia, che non hanno diritto a pensione, non avendo fatto un lavoro salariato.

MOLÈ osserva che si entrerebbe nel campo della beneficenza, mentre qui si tratta dei diritti che scaturiscono dal diritto al lavoro. L'infanzia va protetta, ma bisogna non ricadere nell'errore del fascismo di spingere a proliferare con la promessa che lo Stato si preoccuperà dei figliuoli.

Tutto ciò che attiene all'educazione e all'istruzione dei bambini deve costituire argomento di una discussione a parte.

PRESIDENTE rileva che il dubbio sollevato dall'onorevole Noce è implicitamente risolto nel progetto di Costituzione francese, il quale all'articolo 33 dice che « ogni essere umano, che, a motivo dell'età, dello stato fisico o mentale, della situazione economica, si trovi nell'impossibilità di lavorare, ha diritto di ottenere dalla collettività mezzi adeguati di assistenza ».

MERLIN ANGELINA è d'accordo con l'onorevole Togni sull'impostazione umana e sociale che ha dato alla sua relazione, ma è in disaccordo per quanto riguarda la formulazione dell'articolo. Ritiene che i concetti formulati nella proposta dell'onorevole Togni siano espressi in modo più preciso nel seguente articolo da lei proposto nella parte riguardante le garanzie economico-sociali per l'assistenza della famiglia: « Lo Stato ha il compito di assicurare a tutti i cittadini il minimo necessario all'esistenza per ciò che concerne, ecc.; in particolare dovrà provvedere all'esistenza di chi sia disoccupato senza sua colpa o incapace al lavoro per età o per invalidità ».

PRESIDENTE ritiene che questa disposizione si possa allacciare alla parte che si riferisce al diritto al lavoro; ora però va considerato in modo particolare il solo diritto all'assistenza e alla previdenza.

Riconosce che non c'è contrasto fra quello che ha detto l'onorevole Noce e quello che sostiene l'onorevole Togni; ma la discussione deve rimanere nell'ambito dei problemi dell'assistenza e della previdenza.

FANFANI è d'avviso che, sia nella relazione dell'onorevole Togni, che nei discorsi pronunziati da altri colleghi, vi sia stata la preoccupazione di trovare un ponte fra l'articolo già approvato sul diritto al lavoro e l'articolo proposto sul diritto all'assistenza; e ritiene che sarebbe necessario inserire fra i due articoli una norma che garantisca, oltre al diritto al lavoro, un minimo di retribuzione in relazione allo sforzo e alle necessità del lavoratore. Propone quindi i seguenti due articoli:

#### ART. 1.

Ogni lavoratore ha diritto ad un reddito proporzionato al suo sforzo ed alle sue necessità personali o familiari. La Repubblica predisporrà il godimento di questo diritto con norme sulle retribuzioni familiari e previdenziali.

#### ART. 2.

Ogni cittadino che a motivo dell'età, dello stato fisico o mentale, della situazione economica, si trovi nell'impossibilità di lavorare, ha diritto di ottenere dalla collettività mezzi adeguati per vivere, garantiti dalle assicurazioni sociali e dalle istituzioni di assistenza.

CANEVARI escluderebbe la seconda parte dell'articolo secondo, perché solo in tempi successivi si stabiliranno le norme relative con leggi speciali, a seconda delle condizioni economiche del momento.

TAVIANI riconosce perfetta l'impostazione della relazione; quanto all'articolazione, ritiene opportuno sottolineare i due aspetti del problema: il primo, che il lavoratore va tutelato nei suoi diritti ad un reddito proporzionato, il secondo, che riguarda l'assistenza da dare a coloro che, non per propria colpa, non lavorano, come le madri di famiglia, i bambini, ecc.

Osserva che, trattandosi di due problemi tipicamente diversi, sarebbe necessario dividerli in due articoli.

Dichiara di essere favorevole alla proposta Fanfani, ma concorda con l'onorevole Canevari circa l'opportunità di non insistere sull'ultima parte del secondo articolo proposto e di lasciare soltanto l'accento alla collettività. Sarebbe anche necessario trovare una frase con la quale si spiegasse che non è sempre lo Stato a soddisfare tali esigenze, ma che vi possono essere altri organismi che possono intervenire in questa garanzia.

È anche d'accordo con l'onorevole Giua sull'opportunità di togliere l'accento alla tranquillità domestica; prende atto a questo proposito che l'onorevole Giua non riconosce allo Stato l'obbligo di dover intervenire in questo campo.

MARINARO aderisce alla formulazione proposta dal Relatore, tanto nella sostanza quanto nella forma, con l'abolizione, però, di quanto è superfluo ed inutile.

Crede, anzitutto, che il primo comma si possa tranquillamente eliminare. Invece trova molto ben precisato il concetto sostanziale della disposizione enunciata al secondo comma, che è esauriente e si collega con l'affermazione del diritto al lavoro da parte di ogni cittadino. Anche il terzo comma gli sembra ben precisato. Pregherebbe tuttavia l'onorevole Togni di non insistere sul quarto comma, che si riferisce ai mezzi di esecuzione. A questi provvederanno leggi speciali; la Costituzione non può che affermare dei principi.

PRESIDENTE fa presente che, oltre quelli considerati dall'onorevole Togni nella sua proposta, vi sono altri obblighi che incombono allo Stato sotto forma di assicurazione, di garanzia, di tutela e di controllo, ed altri doveri che incombono a protezione del lavoratore contro la possibilità di guai, di infortuni di ogni genere: c'è tutta una legislazione in proposito ed è compito dello Stato assicurare il rispetto di tali obblighi. Tutto ciò può trovar posto o in questa sede o, forse più opportunamente, dove si tratterà dell'azione sindacale.

Prospetta poi l'opportunità di inserire una norma che si riferisca ai danni derivati alle persone o ai beni dalle calamità pubbliche. Nel progetto francese di costituzione è detto che i danni causati dalle calamità nazionali alle persone o ai beni sono sostenuti dalla Nazione. Gli risulta che su questo tema avrebbe riferito l'onorevole Lombardi, il quale avrebbe prospettato la soluzione nei seguenti termini: « I danni arrecati alle persone e ai loro beni per cause di calamità nazionali sono sostenuti dallo Stato; la legge ne stabilirà la forma e la misura ». Crede che

un articolo di questo genere debba essere aggiunto alla formulazione suggerita dal relatore Togni, rientrando anch'esso nel campo dell'assistenza e della solidarietà nazionale.

TOGNI, *Relatore*, richiama l'attenzione su tre aspetti diversi del problema; la protezione del cittadino in quanto lavoratore o ex lavoratore e la sua tutela giuridica; la previdenza ed infine l'assistenza.

Sono tre aspetti complementari, ma nettamente diversi. Dichiara di non aver preso in considerazione la parte relativa alla tutela, perché parte di un'altra relazione. Intende riferirsi a quel complesso di disposizioni, che sono in continua evoluzione e trasformazione, per la protezione dell'operaio da un eccessivo sforzo fisico, dalle malattie professionali, da tutto ciò che può nuocere alla sua integrità fisica e che costituiscono la parte più nobile dello sforzo delle legislazioni moderne per adeguarsi alle esigenze umane dei lavoratori.

Si è limitato a prendere in considerazione l'assistenza e la previdenza, due aspetti che ritiene cioè molto vicini l'uno all'altro, la cui distinzione è stata sottolineata dall'onorevole Noce. La previdenza deriva dal lavoro effettuato; l'assistenza è una forma generica di intervento della collettività. La prima è volontaria (anche quando la legge la impone), perché vi è il concorso economico diretto del lavoratore; la seconda non è volontaria, ma dipende dalla iniziativa della collettività.

Rileva che la parola « assistenza », di cui al secondo comma, va intesa nel senso di previdenza; ma osserva che sarebbe stato improprio usare questa parola, perché si tratta di assistenza che deriva dal lavoro, dal fatto cioè che quel determinato individuo ha svolto un'attività lavorativa che in un determinato momento non può più esplicare a causa di malattia, di infortunio, di perdita della capacità lavorativa o di disoccupazione involontaria.

Il terzo comma invece riguarda l'assistenza in genere, e in questo caso la parola « assistenza » significa mezzo per vivere ed è quella che la collettività compie nei confronti di quel notevole numero di persone che sono impossibilitate a vivere col reddito del proprio lavoro, perché non hanno la possibilità di lavorare in quanto costituzionalmente inadatte al lavoro.

È una materia destinata a svilupparsi ampiamente e a diffondersi col progredire della civiltà; perciò egli si è limitato ad affermare questo diritto generale che ritiene ben definito.

L'onorevole Noce ha parlato delle donne casalinghe; osserva che questa categoria è compresa in tutti e due i casi, perché, se si tratta di lavoratrici, beneficeranno dell'assistenza in caso di malattie, infortuni ecc., a norma del secondo comma; se invece sono buone madri di famiglia e non impiegate, rientrano in quanto è stabilito nel terzo comma. Non vede quindi la necessità di stabilire una voce particolare.

NOCE TERESA precisa di non desiderare una formulazione particolare, ma una formulazione dalla quale risulti chiaramente che la seconda parte non dipende dalla prima, così come sembrerebbe.

TOGNI, *Relatore*, risponde che i due concetti sono nettamente diversi e chiaramente risultano dalla formulazione.

L'onorevole Giua si è preoccupato dell'obbligo fatto allo Stato di assicurare al cittadino anche la tranquillità domestica, familiare. Naturalmente la dizione proposta si riferisce alla tranquillità economica della famiglia.

Il campo dell'assistenza e della previdenza ha una sua particolare influenza non meno nobile, anche nelle relazioni sociali. Infatti questa assistenza e questa previdenza si prefiggono di sottrarre le masse a quella miseria che può essere cattiva consigliera e spingerle a turbare la pubblica tranquillità; si prefiggono di assicurare il diritto ad una certa tranquillità in seno alla famiglia, onde permettere a tutti una elevazione personale e culturale.

È del parere che il primo comma dell'articolo non debba essere soppresso; se la Commissione lo ritenesse opportuno, si potrebbe eventualmente modificare.

Quanto alla proposta di abolire o di coordinare la formulazione con altri articoli di altre relazioni, è d'accordo nel senso di coordinare e non di abolire, poiché tutte le costituzioni danno un rilievo particolare a questa nota di umanità e di socialità. Riconosce la necessità del coordinamento per evitare ripetizioni, ma intanto si potrebbe passare alla votazione, subordinando il particolare riferimento ai singoli articoli a quella che deve essere l'affermazione di principio e di ordine generale.

L'onorevole Merlini si è preoccupata della formulazione dell'articolo. Se si vuole affrontare il problema dell'assistenza insieme con quello della previdenza nel suo complesso, va tenuta presente la necessità pratica di precisare il meno possibile, in quanto si tratta di materia alla quale devono provvedere leggi

speciali, accordi diretti e norme varie che possono essere concordate volta per volta.

Concludendo, per quanto riguarda il primo comma, sarebbe d'avviso di lasciarlo com'è, modificando tutt'al più le parole «la tranquillità o possibilità economica familiare per consentire un'elevazione spirituale», o qualche cosa di simile. Quanto alla proposta di soppressione dell'ultima parte dell'articolo, pur non opponendosi, fa considerare che vi è un'affermazione che deve essere presa in considerazione, se non in questa, in altra sede, in quanto esiste un obbligo da parte dello Stato di assicurare la residua capacità lavorativa a favore degli invalidi ed a favore di coloro i quali, pur non potendo al cento per cento svolgere un lavoro, hanno comunque una possibilità lavorativa.

MARINARO, ritenendo che tale materia riguardi di più la sanità pubblica, propone che si proceda alla votazione dell'articolo del Relatore con la soppressione, da lui già proposta, del primo e dell'ultimo comma.

PRESIDENTE ritiene conveniente accogliere la proposta dell'onorevole Marinaro di porre in votazione il secondo e il terzo comma, essendo con lui pienamente d'accordo nel ritenere superfluo anche il quarto comma, in quanto i due commi centrali mettono a fuoco i due problemi fondamentali dell'assistenza e della previdenza.

TOGNI, *Relatore*, accetta la proposta dell'onorevole Marinaro; propone però le seguenti modifiche: al primo comma dire «dal diritto al lavoro» invece che «dal lavoro» e «a mezzi adeguati per vivere» al posto delle parole «assistenza materiale».

MARINARO ritiene che al 2° comma la frase «situazione economica» possa ingenerare confusione, non potendosi trattare della situazione economica personale del lavoratore.

TAVIANI chiarisce che deve essere intesa come «congiuntura». Propone, anzi, di sostituire tale parola a «situazione economica».

Aggiunge che la votazione dei due commi lascia insoluto il problema della tutela del lavoro, problema che per altro è già contenuto nelle conclusioni formulate dall'onorevole Colitto ed approvate dalla Sottocommissione.

NOCE TERESA propone di aggiungere che il lavoratore ha diritto all'assicurazione dei mezzi materiali per vivere e, per far rientrare in questa enunciazione il concetto della previdenza, suggerisce la formula: «conseguire il diritto all'assicurazione di mezzi adeguati all'assistenza».

TOGNI, *Relatore*, osserva che l'onorevole Noce è mosso giustamente dalla preoccupa-

zione di assicurare l'assistenza alle donne casalinghe e dichiara di non aver nulla in contrario a modificare il suo enunciato; ma ritiene che in tal modo si perderebbe di vista il concetto della previdenza, perché la disoccupazione involontaria che consegue dal diritto al lavoro non rientra nel campo della previdenza, o almeno non vi rientra sempre. La disoccupazione può essere considerata dal punto di vista della previdenza, quando si tratta di una parentesi dell'attività lavorativa; può essere invece considerata dal punto di vista assistenziale, quando è conseguenza del diritto al lavoro e quindi della mancata capacità, da parte dello Stato, di procurare il lavoro stesso. Ritiene che debba darsi maggior rilievo al caso dell'assistenza, piuttosto che a quello della previdenza, e concorda che per la previdenza si dica: « con mezzi adeguati per vivere ». Nel caso dell'assistenza lascerebbe invece la dizione « mezzi adeguati di assistenza ».

NOCE TERESA vorrebbe che fosse fatta una differenza nel modo e non nei mezzi, perché non si tratta di assistenza sotto forma di carità pubblica, sia pure sociale, ma di qualche cosa che sorge da un diritto.

TAVIANI afferma che il bambino ha diritto a vivere né più né meno che il lavoratore. Pertanto il diritto è uguale per tutti.

FANFANI fa notare che, pur essendo lo Stato tenuto a combattere la disoccupazione, questa può assumere uno sviluppo imprevedibile e determinare una situazione generale, alla quale non è possibile rimediare.

PRESIDENTE chiarisce che il concetto di disoccupazione involontaria contempla tanto i casi dipendenti dal singolo come quelli dipendenti da una situazione generale. Pertanto non ritiene necessaria una specificazione.

TOGNI, *Relatore*, per togliere l'equivoco propone di dire che ogni cittadino, a motivo dell'età, dello stato fisico o mentale o per calamità generali, che possono essere di ordine economico (perché in definitiva nel caso della crisi economica si rientra nel primo comma) ha diritto all'assistenza.

MARINARO ritiene preferibile la parola « contingenza » in luogo di « calamità », in quanto è logico che in caso di calamità lo Stato intervenga. Direbbe « contingenze di carattere generale ».

TOGNI, *Relatore*, pensa che l'espressione « ogni cittadino che si trova nell'impossibilità di lavorare » sia giusta nei confronti del caso precedente, ma incompleta. D'altra parte, col termine « adeguati mezzi » si in-

tende che questi debbono essere sufficienti a quelle che sono le necessità fisiche.

MERLIN ANGELINA propone di seguire l'esempio della Carta Costituzionale francese, che parla di « mezzi convenienti di assistenza », dicendo pertanto: « mediante opere di assistenza o di previdenza ».

MARINARO propone la dizione: « a titolo di ottenere dallo Stato mezzi adeguati di assistenza ».

TOGNI, *Relatore*, vorrebbe tenere distinti i concetti. Assicurare i mezzi adeguati per vivere significa, ad esempio, assicurare un'indennità pecuniaria speciale; quando invece si parla di mezzi adeguati di assistenza si intende che venga data al lavoratore un'assistenza adeguata, tenendo conto delle possibilità dello Stato o della collettività.

MARINARO propone di sostituire alla parola « collettività » la parola « Stato ».

FANFANI osserva che quando si parla di Stato ci si può riferire a quelle assicurazioni centralizzate le quali badano soltanto a costruire dei bei palazzi, ma che non fanno certo l'interesse dei lavoratori. Un sindacato od una fabbrica potrebbero realizzare nel loro interno una forma di assicurazione assai più efficiente dell'odierna assicurazione burocratizzata.

La previdenza, poi, si risolve in un intervento economico, generalmente saltuario. Infatti, salvo che per la vecchiaia, in cui è continuo fino alla morte, negli altri casi l'intervento per malattia, per infortunio, per perdita parziale della capacità lavorativa è temporaneo. Nel caso degli inabili, di coloro che non hanno mai potuto lavorare, l'assistenza si risolve in un complesso di azioni che vanno oltre il fatto economico.

Ci sono istituti di cura, ospedali, orfanotrofi, tutto un complesso che costituisce la grande attività assistenziale dello Stato. È un'attività di protezione fisica ed economica nei confronti dei cittadini minorati; e pertanto, quando si parla dei mezzi adeguati di assistenza, si ha già un concetto preciso e si completa l'idea di possibilità di vita, non solo materiale, ma anche intellettuale.

TOGNI, *Relatore*, rinuncia, benché a malincuore, al primo comma, ma si riserva di parlare in proposito in altra sede. Circa il secondo comma propone di modificarne la prima parte nel modo seguente: « Dal lavoro consegue il diritto a mezzi adeguati per vivere in caso di malattia, infortunio, ecc. ».

Il terzo comma dovrebbe suonare così: « Ogni cittadino che, a motivo dell'età, dello stato fisico o mentale, o per contingenze di



carattere generale si trovi nell'impossibilità di lavorare, ha diritto di ottenere dalla collettività mezzi adeguati di assistenza ».

Per quanto riguarda il quarto comma, pur dichiarando di aderire alla proposta fatta di sopprimerlo, si riserva di riprenderne la discussione in altra sede.

PRESIDENTE pone ai voti il secondo e il terzo comma dell'articolo proposto dal Relatore che viene così a costituire un articolo così formulato:

**ART. ...**

« Dal lavoro consegue il diritto a mezzi adeguati per vivere in caso di malattia, di infortunio, di perdita della capacità lavorativa, di disoccupazione involontaria ».

« Ogni cittadino che, a motivo dell'età, dello stato fisico o mentale, o per contingenze di carattere generale, si trovi nell'impossibilità di lavorare, ha diritto di ottenere dalla collettività mezzi adeguati di assistenza.

FANFANI propone il seguente articolo aggiuntivo:

« Ogni lavoratore ha diritto ad un reddito proporzionato alla quantità e alla qualità della prestazione e alle sue necessità personali e familiari.

« La Repubblica predisporrà il godimento di questo diritto con norme sulle retribuzioni vitali previdenziali e familiari ».

Desidera sia messo a verbale che approva l'articolo proposto dal Relatore, soltanto se preceduto da una formula di questo genere.

TAVIANI si associa. Ritiene indispensabile un articolo del tenore di quello proposto dal collega Fanfani, salvo a mettersi d'accordo sulla forma.

MERLIN ANGELINA ritiene che non sia materia da inserire nella Costituzione quella che forma oggetto del capoverso dell'articolo proposto.

FANFANI dichiara di non avere difficoltà a rinunciarvi. Lo riteneva necessario per il fatto che finora si è seguito il criterio, più o meno discutibile, di fare un'enunciazione di principio ed un invito all'attuazione.

PRESIDENTE rinvia la discussione al giorno successivo.

**La seduta termina alle 12.**

*Erano presenti:* Fanfani, Ghidini, Giua, Marinaro, Merlin Angelina, Molè, Noce Teresa, Taviani, Togni.

*È intervenuto autorizzato:* Canevari.

*Assenti giustificati:* Colitto, Di Vittorio, Dominedò, Federici Maria, Lombardo Ivan Matteo, Paratore, Pesenti, Rapelli, Simonini.

# ASSEMBLEA COSTITUENTE

## COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE

### TERZA SOTTOCOMMISSIONE

6.

## RESOCONTO SOMMARIO

DELLA SEDUTA DI VENERDÌ 13 SETTEMBRE 1946

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GHIDINI

### INDICE

	Pag.
<b>Garanzie economico-sociali per l'assistenza della famiglia (Discussione)</b> . . . . .	33
MERLIN ANGELINA, <i>Relatrice</i> - MOLE - FANFANI - PRESIDENTE - FEDERICI MARIA, <i>Correlatrice</i> - NOCE TERESA, <i>Correlatrice</i> - COLITTO.	

La seduta comincia alle 15.25.

#### Discussione sulle garanzie economico-sociali per l'assistenza della famiglia.

MERLIN ANGELINA, *Relatrice*, dichiara di non aver nulla da aggiungere a quanto ha esposto nella sua relazione e che si riassume nei tre articoli proposti.

Il primo articolo afferma il principio che si devono dare garanzie economico-sociali all'individuo perché, se in un certo momento della sua vita volesse formarsi una famiglia, non si trovi ostacolato dalle sue condizioni economiche. Ha già in precedenza dichiarato che a questo primo articolo avrebbe rinunciato se tale principio fosse stato accolto in altra parte della Costituzione.

In questo primo articolo aveva anche affermato il diritto dell'individuo al minimo

necessario per l'esistenza, e precisamente agli alimenti, agli indumenti, all'abitazione e all'assistenza sanitaria anche per la famiglia; ma l'affermazione di questi principi e di questi diritti per la famiglia non significa che coloro che non si sono voluti o non hanno potuto costituire una famiglia ne siano privati.

In ordine al secondo articolo, nel quale si parla dei diritti riconosciuti alla donna e si afferma il concetto dell'uguaglianza dei diritti della donna nei confronti dell'uomo, osserva che nessuna differenza deve essere fatta tra gli individui dell'uno e dell'altro sesso. Non sa se questo concetto sia affermato anche in altra parte della Costituzione; comunque ritiene che non sia male ribadirlo anche in questa sede, perché la donna ha un'importanza decisiva nella formazione della famiglia. Una donna, anche se non sia sposata, se ha dei figli potrà ugualmente costituire la propria famiglia.

La donna, sotto questo aspetto, è la creatura più importante, l'essere intorno al quale si forma il nucleo familiare.

MOLE osserva che partendo da tale concetto si finirà col tornare al matriarcato.

MERLIN ANGELINA, *Relatrice*, riconosce che nella storia millenaria della civiltà umana si è passati attraverso il periodo del matriarcato; ma ciò non vuol dire che vi si

debba ora ritornare. Se si dovesse tornare indietro dovremmo disperare di quella che è la perfettibilità umana. Non si può negare, allo stato odierno dei fatti, che ci sono famiglie costituite intorno alla donna; perciò è necessario stabilire quali ne siano i diritti.

Osserva poi che il riconoscimento della funzione sociale della maternità non interessa solo la donna, o l'uomo, o la famiglia; interessa tutta la società. Proteggere la madre significa proteggere la società alla sua radice, poiché intorno alla madre si costituisce la famiglia e, attraverso la madre, si garantisce l'avvenire della società. Di qui la necessità di istituzioni assistenziali e previdenziali, delle quali tratta l'articolo 3.

Osserva, in proposito, che non intende mettere tutte queste istituzioni a carico dello Stato; può anche darsi che attraverso altri enti si possa esercitare questa assistenza.

Affermato il principio della protezione della madre, saranno tutelati anche i figli, compresi gli illegittimi, i quali, per il solo fatto di essere nati, hanno diritto alla vita.

Ritiene che, senza arrivare ad una esplicita dichiarazione del genere nella Costituzione, si debba garantire la vita di tutti i bambini, siano essi legittimi che illegittimi.

Quanto alle norme giuridiche riguardanti gli illegittimi, provvederà il codice.

FANFANI osserva che nessuno intende porre in una condizione giuridica di inferiorità i figli di ignoti.

PRESIDENTE osserva che tale trattamento di inferiorità esiste nella legge vigente. Dal punto di vista giuridico, i figli illegittimi si distinguono in figli naturali, figli incestuosi e figli adulterini. La diversità di condizione giuridica si ripresenta anche nel diritto successorio.

FEDERICI MARIA, *Correlatrice*, premette di aver presentato al Presidente il testo di un nuovo articolo che si differenzia in parte da quelli precedentemente formulati. Esso è così concepito:

«Alla famiglia verranno assicurati, con opportune provvidenze in materia di retribuzione, in fatto di accesso alla proprietà, specie della casa; di tutela della madre e dei figli, di istruzione e di educazione, di previdenza e di assistenza, di ordinamento finanziario, una difesa ed uno sviluppo consoni al bene della famiglia stessa e della intera società.

«Alla lavoratrice capo-famiglia sono assicurati i diritti riconosciuti al lavoratore

capo-famiglia integrati dalle forme assistenziali predisposte per la tutela della maternità e dell'infanzia».

Aggiunge che se la Commissione lo riterrà opportuno, invece di fare due commi di un unico articolo, si potranno fare due articoli separati.

Per quanto riguarda le garanzie economico-sociali della famiglia ritiene che un articolo sia sufficiente, al massimo due, se si considera il fatto delicato che, oltre ad una famiglia costituita secondo la legge, possono formarsi dei nuclei familiari irregolari, che tuttavia hanno bisogno di garanzie di carattere sociale e giuridico; articolo o articoli nei quali siano considerate le provvidenze da dare in eguale misura agli uni e agli altri.

Ritiene che l'introduzione nel nostro Statuto di un articolo contenente le garanzie economico-sociali, che nelle altre Costituzioni non esiste, si possa giustificare tenendo presente che le nuove Costituzioni si distinguono e si differenziano dalle precedenti perché non considerano più solo l'individuo ed i suoi diritti, ma altri soggetti, tra i quali, la famiglia, alla quale le più recenti Costituzioni si preoccupano di dare garanzie economiche.

Ammissa la necessità di introdurre un articolo contenente garanzie economico-sociali, tale articolo viene necessariamente ad essere riassuntivo di tutte le garanzie già ricordate e che hanno per oggetto la tutela e lo sviluppo della famiglia, in quanto questa è la cellula viva e vitale, che a sua volta produce altre cellule per costituire il tessuto sociale.

Una volta d'accordo sull'opportunità di fare un solo articolo riguardante le garanzie economico-sociali della famiglia, pensa che sia preferibile cominciare con il vero soggetto, che è appunto la famiglia; invece nelle formulazioni proposte dalle onorevoli Merlin e Noce il concetto di famiglia è scomparso, poiché si parla solo di lavoratrici, di figli, ecc.

Alla famiglia, soggetto dell'articolo, devono assicurarsi provvidenze in materia di retribuzioni — cioè i salari familiari — e di accesso alla proprietà, con particolare riferimento alla casa. L'unico modo per dare una garanzia economica alla famiglia è quello di darle una proprietà, sia pure piccola, in quanto, specie in questo momento, il grave disagio anche morale della nostra società è dovuto in gran parte alla deficienza di abitazioni.

Naturalmente la tutela della madre e dei figli deve essere tenuta presente anche quando la famiglia è irregolare, perché la maternità

è una cosa così fondamentale e così delicata che ha bisogno di particolari cure, sia da parte della collettività, sia da parte dello Stato in forma integrativa. È necessario che l'ordinamento finanziario dello Stato permetta di andare incontro alle necessità delle famiglie numerose con sgravi fiscali, tenendo presente il concetto del reddito minimo indispensabile per assicurare la difesa e lo sviluppo della famiglia e, in definitiva, dell'intera società.

È logico che quanto più le famiglie saranno difese e protette da queste provvidenze, tanto più ne uscirà rafforzata la compagine sociale.

Effettivamente la madre è una lavoratrice quando si trova ad essere capo-famiglia, sia, per ragioni di vedovanza che per altri motivi; in tal caso la donna ha bisogno di tutte le garanzie riconosciute al lavoratore capo-famiglia, e di tutte le garanzie predisposte per la tutela della maternità ed infanzia, che in questo caso devono assumere un carattere più efficiente che nei confronti della madre la quale vive nella sua famiglia regolare, con l'aiuto e l'appoggio del marito. Vi dovranno perciò essere speciali disposizioni di legge che garantiscano la figura della madre capo-famiglia.

NOCE TERESA, *Correlatrice*, dichiara che nella sua relazione ha cercato di attenersi innanzi tutto al tema proposto, cioè le garanzie economico-sociali per l'assistenza della famiglia, considerando la famiglia in senso molto generale e completo.

È stato ammesso nelle premesse che la Costituzione democratica della Repubblica italiana non possa limitarsi all'affermazione dei diritti, ma deve anche indicare come si intenda garantire il godimento di tali diritti, e pensa che proprio questo sia il lavoro essenziale della Sottocommissione. Lo stesso titolo, che parla di «garanzie», vuol significare che non si devono affermare dei diritti in maniera astratta, ma occorre indicare anche come si dovranno mettere in pratica.

Gli articoli proposti sono tre. Il primo, che riguarda la famiglia dice: «lo Stato protegge la famiglia». Dopo tale affermazione di principio, l'articolo stabilisce in qual modo lo Stato debba dare la garanzia della protezione, ispirandosi alle odierne reali condizioni della famiglia stessa. Oggi in Italia la formazione della famiglia è spesso ostacolata a causa di difficoltà economiche e di impedimenti di ordine giuridico, come, ad esempio, nel caso delle disposizioni che ne subordinano

la formazione a certe condizioni; così per gli agenti di polizia, per i carabinieri, per gli ufficiali dell'esercito. Questi impedimenti devono essere eliminati e lo Stato deve intervenire in casi di particolare bisogno.

MOLE osserva che allora lo Stato, per permettere di sposare, deve concedere dei prestiti.

NOCE TERESA, *Correlatrice*, ritiene che, quando ne è richiesto, lo Stato debba agevolare la formazione delle famiglie, principio questo che è messo in pratica in altri paesi, come in Francia, in cui sono concessi i prestiti matrimoniali.

FEDERICI MARIA, *Correlatrice*, rileva che i prestiti erano stati adottati anche in Italia, sotto il governo fascista.

NOCE TERESA, *Correlatrice*, osserva che i mezzi di protezione economica mediante prestiti rispondono ad una situazione di fatto e sono adottati in molti paesi, nei quali non è mai esistito il fascismo. Pensa che la protezione della famiglia per mezzo di prestiti sia uno dei sistemi col quale si può garantire la possibilità della formazione del nucleo familiare a due individui che vogliono sposarsi. Continuando nella formulazione dell'articolo, ha inserito due puni che non sono di carattere economico, ma che hanno il fine di rimuovere ogni ostacolo alla costituzione della famiglia. Infatti, ancor oggi, esistono ostacoli alla libera unione matrimoniale di due individui, come il caso del marito funzionario dello Stato che può essere traslocato da una sede all'altra e la moglie, anch'essa impiegata, soggetta alla stessa eventualità. Ritiene quindi necessario sancire il principio che di tali particolari situazioni si debba tenere conto.

A tal fine l'articolo dovrebbe essere così formulato:

«Lo Stato protegge la famiglia, facilitando la formazione anche con aiuti economici ed abolendo tutte le proibizioni e gli ostacoli riguardanti il matrimonio e la convivenza del nucleo familiare».

Nel secondo articolo ha voluto tenere conto della situazione reale e di fatto esistente in Italia, ritenendo che la questione della maternità non possa essere separata dalla questione della famiglia e che debba essere affermato, in un articolo a sé della Carta costituzionale, in qual modo lo Stato deve intervenire per tutelare la maternità. Oggi la maternità è considerata in generale, in Italia, come qualche cosa che riguarda l'individuo, mentre essa rappresenta anche

una funzione naturale nobilissima della donna, in quanto provvede alla creazione delle nuove generazioni, le quali non possono non interessare la Nazione tutta, trattandosi dell'avvenire e dell'interesse della collettività. In conclusione, la maternità deve essere considerata come una funzione sociale che interessa tutta la collettività e non soltanto la madre o la famiglia, e lo Stato deve predisporre una tutela e una protezione efficace.

Pensa che tale concetto non possa essere considerato come nuovo, ma come naturale conseguenza della situazione di fatto esistente in Italia. Purtroppo è necessario riconoscere che, da questo punto di vista, l'Italia è molto arretrata rispetto ad altri paesi, e lo dimostrano le statistiche con le loro altissime percentuali di mortalità delle gestanti e di mortalità infantili.

FEDERICI MARIA, *Correlatrice*, invita la onorevole Noce a dare le cifre di tali statistiche.

NOCE TERESA, *Correlatrice*, rileva come sia doloroso, per chi sia stato in Francia, vedere nelle statistiche comparative colà pubblicate la grande differenza che esiste tra la percentuale di mortalità delle gestanti in Italia e in Francia. Per ciò si è preoccupata di stabilire nell'articolo 2 alcune garanzie a favore della maternità, cosicché tenendo conto delle obiezioni che sono state fatte nella precedente riunione, l'articolo rimarrebbe così formulato: « La Repubblica italiana riconosce che la maternità è una funzione sociale ». Non avrebbe nulla in contrario ad aggiungere « oltre che una funzione naturale » in quanto resterebbe sempre chiaro che è un interesse della collettività nazionale la protezione della maternità.

L'articolo 2 continua: « Lo Stato italiano garantisce ad ogni donna, qualunque sia la sua situazione sociale e giuridica, la possibilità di procreare in buone condizioni economiche, igieniche e sanitarie ». Questo per assicurare alle operaie un adeguato periodo di riposo interamente pagato, prima e dopo il parto, istituendo un assegno di gravidanza ed un premio di allattamento e garantendo l'assistenza medica a tutte le gestanti, qualunque sia la loro condizione economica.

Formulato l'articolo 2 si passa al terzo punto, che tratta dell'infanzia. La onorevole Federici ritiene che tale questione non vada trattata in tema di garanzie per la famiglia; a suo parere invece il problema dell'infanzia è strettamente collegato con quello familiare.

FEDERICI MARIA, *Correlatrice*, chiarisce di non aver mai detto quanto le attri-

buisce la onorevole Noce; infatti nella formulazione di uno dei suoi articoli è espressamente detto: « tutela della madre e dei figli ».

NOCE TERESA, *Correlatrice*, si riferisce all'infanzia che, oltre ai figli, comprende anche gli orfani.

Se ci si riporta alla situazione di fatto esistente in Italia, bisogna convenire purtroppo che i bambini non trovano, all'atto della nascita, adeguate assistenze di carattere sanitario. È lo Stato che deve garantire un minimo di protezione e di cure dove non possono arrivare né la famiglia, né l'iniziativa individuale privata.

Con l'articolo tre, partendo sempre dalla situazione di fatto esistente in Italia, ha cercato di concretare la garanzia dello Stato nel modo seguente: « Lo Stato italiano garantisce a tutti i bambini, legittimi ed illegittimi, un minimo di protezione e di cure da parte della società, ed a partire dal momento stesso in cui vengono a farne parte, mediante ambulatori e consultori per i lattanti, asili nido, asili scuola, colonie di vacanze, istruzione elementare con corsi di istruzione pre-professionale e professionale ».

Ritiene che si dovrebbe insistere nel rendere obbligatoria la istituzione dell'ambulatorio e del consultorio, in modo che la madre debba far visitare il bambino, evitando così la possibilità della diffusione di malattie che purtroppo minano la salute dell'infanzia, riducendo la capacità lavorativa dei futuri lavoratori.

Per quanto riguarda gli asili, essi rappresentano una necessità, perché ci sono troppi bambini in giro per le strade. Lo Stato dovrebbe provvedere per le colonie di vacanze, che oggi sono troppo scarse di numero. La istruzione elementare in pratica è tutt'altro che obbligatoria; pertanto trova opportuno insistere anche su questo punto. I corsi di istruzione pre-professionale e professionale sono necessari, se si pone mente al dilagare della delinquenza minorile e della prostituzione delle minorenni in Italia. Dando la possibilità a questi adolescenti di fare qualche cosa oltre la scuola, si provvederà ad eliminare le cause di queste dolorose piaghe sociali. Concludendo, insiste su quanto ha detto e specialmente sulla concretezza nella formulazione degli articoli, concretezza che le sembra necessaria nella formulazione della nuova carta costituzionale della Repubblica italiana dei lavoratori.

MERLIN ANGELINA, *Relatrice*, desidera rispondere all'interruzione della collega Federici a proposito delle statistiche.

Sa benissimo che i numeri hanno un valore molto relativo e che bisogna piuttosto guardare la realtà; desidera perciò confermare non con le cifre, ma con la propria esperienza, quanto aveva detto la collega Noce, ricordando come siano gravi le condizioni delle gestanti dell'Ospedale Vecchio di Milano, così gravi da far vergogna anche di fronte ad altri paesi, che non sono al nostro livello di civiltà. È indubbio quindi che la maternità deve essere protetta fin da quando si manifesta veramente: si potrà discutere sulla opportunità di introdurre tutti i suggerimenti pratici, ma il principio deve essere ammesso e considerato nella nuova Costituzione.

FEDERICI MARIA, *Correlatrice*, osserva che se si considera la presente situazione, il quadro catastrofico cui ha accennato la collega Noce è pienamente giustificato; se però si considerano le statistiche serie che sono state fatte in Italia prima della guerra, allora questo quadro così catastrofico può apparire, esagerato, pur convenendo che in Italia ci sia da fare molto in questo campo e che quello che c'è funziona male.

Per quanto riguarda le garanzie economiche che la collega Noce vorrebbe dare alla famiglia che si deve costituire, osserva che nella sua relazione si parla appunto di queste garanzie economiche. A questo punto anzi nota che il titolo che si è dato alla relazione dovrebbe essere cambiato: infatti si deve parlare non solamente delle garanzie economiche e sociali che si debbono dare alla famiglia già costituita, ma anche di quelle che si devono dare alla famiglia che si viene a costituire.

MOLÈ dichiara di essere contrario al concetto che lo Stato debba dare degli aiuti per contrarre matrimonio; lo Stato deve dare agli individui il diritto alla vita, alla retribuzione, i mezzi per lavorare e non il denaro per potersi sposare.

FEDERICI MARIA, *Correlatrice*, afferma che nella sua relazione, nella parte che tratta delle garanzie economiche e sociali, non ha introdotto nessuna disposizione che riguardi questi aiuti pre-matrimoniali.

Circa poi le garanzie da dare alla famiglia, riferendosi alle preferenze per i coniugati, ricorda che proprio nel periodo fascista ciò aveva dato luogo a grandi abusi, poiché il fatto di essere sposato era un titolo preferenziale, anche nei confronti di chi aveva titoli professionali superiori. Pertanto ritiene che richiedere maggiori garanzie da parte dello Stato per chi è coniugato non sia un principio ammissibile.

Che lo Stato debba proteggere la famiglia è una disposizione che appare in molte Costituzioni, ma è una formula assai equivoca, perché tale protezione dello Stato potrebbe far sorgere tutti quei fenomeni che sono stati deprecati nel passato regime: l'opera ballilla, per esempio, che toglieva i bambini alle famiglie.

La famiglia ha diritto a tali e tante garanzie da parte dello Stato, della collettività, da non aver bisogno di protezione. Se ci deve essere una protezione, questa deve venire dalla Provvidenza. Arriverebbe quasi a dire che se mai è la famiglia che protegge lo Stato, perché se la famiglia sarà sana, completa, bene assistita, si avrà quello Stato che si può considerare il più soddisfacente.

Si oppone quindi alla formula che lo Stato debba proteggere la famiglia, formula che in realtà non dice nulla, e che per quello che lascia sottintendere deve essere esclusa.

Sulla funzione sociale della maternità deve dichiarare che la formulazione proposta è veramente nuova; si domanda quale può essere la funzione sociale della maternità. Vi sarà se mai una funzione sociale della famiglia, ma non della maternità staccata dalla famiglia.

Venendo poi a parlare della protezione dell'infanzia, osserva che non può sorgere nessun dubbio circa l'interesse che suscita in tutti questo argomento. Le è sembrato tuttavia che sia la collega Merlin, che la collega Noce siano andate al di là dei limiti consentiti a questa discussione, in quanto è compito della Sottocommissione occuparsi delle garanzie economiche e sociali della famiglia, ma non trattare il problema dell'igiene, del lavoro, della maternità e della infanzia. Si tratta di cose che hanno trovato posto in altre relazioni e che saranno esaminate e sviluppate ampiamente quando queste verranno in discussione. Non è possibile che un articolo il quale, come sua impostazione, riassume tutti i problemi che riguardano la famiglia, debba scendere poi a tanti particolari.

Per ciò che concerne i figli, ritiene che si debba tener conto che in questo eccezionale periodo si è venuto moltiplicando il numero delle madri nubili con un carico di 2 o 3 figli, che formano vere e proprie famiglie. Bisogna dare a queste famiglie tutte le garanzie, in modo che i figli rimangano stretti vicino alla madre; a tale scopo aveva proposto un articolo a parte che riguardava un aspetto così delicato della questione, riconoscendo a queste madri la qualifica di capo-famiglia, in

quanto esse hanno la responsabilità di mantenere i loro figlioli e dovranno avere tutti i diritti provenienti dalla loro qualifica di lavoratrici, oltre che da quella di madri.

NOCE TERESA, *Correlatrice*, osserva che non si tratta di fare delle affermazioni di principio, ma occorre introdurre disposizioni concrete.

FEDERICI MARIA, *Correlatrice*, ricorda che a proposito del lavoro, si è detto che una lavoratrice capo-famiglia che ha, per esempio, otto figli, godrà dello stesso assegno che è stabilito per l'uomo con otto figli.

Così per quanto riguarda la legislazione del lavoro dichiara di aver accolto i suggerimenti dei colleghi allargando il periodo del riposo prima del parto e dopo il parto, mantenendo il posto alla donna che deve avere un bambino e che al settimo mese di gravidanza deve lasciare l'impiego. Non solo ha proposto che il posto venga conservato, ma che l'assegno non sia decurtato, anzi corrisposto per intero.

NOCE TERESA, *Correlatrice*, osserva che la lavoratrice capo di famiglia è quella che mantiene la famiglia e per mantenere la famiglia fa un lavoro. Ma la donna lavoratrice non è soltanto l'operaia, bensì anche quella che, avendo una numerosa prole da allevare, non può lavorare; in tal caso viene a mancare la qualifica di capo-famiglia che le consentirebbe di godere di una determinata assistenza.

La donna operaia ha qualche diritto, ma la donna casalinga, la massaia rurale, la contadina non hanno alcun diritto all'assistenza.

FEDERICI MARIA, *Correlatrice*, osserva che per questa ultima categoria di donne esiste il salario familiare.

MOLÈ ricorda che la Costituzione non può entrare in una specificazione analitica dei singoli casi. Essa deve contenere soltanto i principi generali che devono essere formulati in modo molto semplice, quasi in forma di proposizione.

FANFANI afferma che dalla Costituzione si deve pretendere un impegno solenne a segnare una direttiva, una strada sulla quale ci si debba incamminare e non una regolamentazione minuta di provvidenze le quali, per il fatto di essere minute, rischierrebbero, dopo qualche anno, di essere superate.

Sufficiente è stabilire il principio: penseranno poi il legislatore, i partiti, l'opinione pubblica ad intervenire successivamente, se la legislazione deve essere adrente alla realtà.

Dichiara di aver studiato attentamente le varie proposte fatte e di aver seguito le correzioni apportate in sede di esposizione dalle varie relatrici. Ritiene tuttavia che le preoccupazioni, che in tutte le relazioni affiorano, di far avere alla donna un salario adeguato agli oneri finanziari (oneri sia della famiglia legittima che di quella illegittima) possano considerarsi già soddisfatte, qualora in aggiunta all'articolo approvato nella riunione di ieri, in cui è detto che i lavoratori hanno diritto ad una retribuzione adeguata alle necessità personali e familiari ed in accoglimento della prima parte dell'articolo 2, formulato dalla onorevole Merlin, si faccia seguire la dizione: «Alla donna lavoratrice sono riconosciuti, nei rapporti di lavoro, gli stessi diritti che spettano al lavoratore».

Introducendo questo secondo comma, si avrà anche modo di fare un solenne riconoscimento dell'eguaglianza dei diritti su questo terreno, tra gli uomini e le donne, non per il fatto che abbiano sesso diverso, ma la stessa capacità.

Vi è in tutti la preoccupazione di impegnare solennemente nella Costituzione i futuri legislatori a concedere adeguate protezioni alla maternità ed all'infanzia. È necessario, però stare attenti a non incorrere nell'errore di istituire una specie di allevamento di Stato. Per conciliare le varie opinioni, ritiene che, adottando una frase, seppure incompleta, proposta dalla onorevole Merlin con un altro concetto espresso nel secondo articolo proposto dalla onorevole Federici, unita al capoverso proposto dalla onorevole Noce, si potrebbe formulare il seguente articolo:

«La Repubblica Italiana riconosce che è interesse nazionale la protezione della maternità e dell'infanzia.

«In particolare le condizioni di lavoro devono consentire il completo adempimento della funzione e dei doveri della maternità.

«Istituzioni scolastiche, assistenziali e previdenziali, integrate, ove occorra, dallo Stato, devono tutelare la vita e lo sviluppo di ogni bambino».

Alla coordinazione dei concetti si provvederà poi al termine della discussione. Oltre a ciò resta da considerare se debbono esistere garanzie speciali in materia economica e sociale per l'integrazione delle insufficienze che il nucleo familiare presenta di fronte alla sua funzione: allevamento ed educazione della prole. È a questo punto che nasce la preoccupazione della onorevole Federici, che non è

luttavia in contrasto con quelle della onorevole Noce e della onorevole Merlin. Ma, a suo avviso, la Sottocommissione non si deve occupare di questo problema, in quanto la materia è di pertinenza della prima Sottocommissione. È invece necessario preoccuparsi del fatto che, esistendo la convivenza familiare, questa convivenza possa arrivare ad essere integrata — ove ce ne sia bisogno — in modo che se ne assicuri un'esistenza confacente con la dignità dell'uomo.

Circa il problema della funzione sociale della maternità, osserva che la onorevole Noce per « funzione sociale » intende dire che la madre, procreando, reca un beneficio alla collettività, in quanto assicura la continuità della specie. Non vi è dubbio che in tal senso tutti sono d'accordo, essendo questo un principio generalmente accolto.

NOCE TERESA, *Relatrice*, fa presente che tuttavia non è riconosciuta questa funzione.

FANFANI rileva che non è vero che non siano stati fatti tentativi di riconoscimento, e anzi si è giunti ad assurdi come quelli verificatisi in Germania, dove la scelta delle mogli dei funzionari della pubblica sicurezza, più adatte a procreare, era subordinata al benessere del Capo della polizia. Quando si dice che la Repubblica italiana riconosce che è di interesse nazionale la protezione della maternità, è implicito il riconoscimento che la comunità italiana ha un interesse del tutto peculiare ad osservare, a seguire, a proteggere, quei cittadini che si trovano in particolari circostanze.

Concludendo, si augura di aver potuto convincere la onorevole Noce — perché, per ragioni di studio, condivide pienamente i suoi propositi — dichiarando che se c'è un'aspirazione in fondo alla sua anima, è quella che sorga dalla Costituzione italiana una comunità nella quale nessun ragazzo, nessun bambino, possa trovarsi nella circostanza di vedersi mancare la possibilità del vitto quotidiano.

COLITTO riconosce che le tre relazioni presentate contengono interessanti proposte di grande importanza; ma ha il timore che nella nuova Costituzione si vogliano inserire delle affermazioni che, per un complesso di ragioni, appaiono molto difficilmente traducibili in realtà. Se non esistesse in lui tale preoccupazione, sarebbe per l'approvazione integrale degli articoli proposti dalla onorevole Federici; ma ritiene di dover proporre alla Sottocommissione l'approvazione di un articolo più breve che, eliminando i dettagli non consoni alla natura di una Carta costituzio-

nale, riassume i principi fondamentali. L'articolo dovrebbe essere così formulato:

« Lo Stato ha tra i suoi compiti la protezione della maternità e dell'infanzia, legittima ed illegittima ».

MOLE' si dichiara d'accordo con le affermazioni dell'onorevole Fanfani, il quale ha proposto una enunciazione di concetti che potrebbe soddisfare un pò tutti, salvo il criterio di rendere più che sia possibile generica la formulazione dei principi ai quali poi si ispirerà la legislazione. Per cercare di contemperare queste esigenze, ritiene che i concetti espressi nelle tre relazioni potranno servire di guida per il legislatore, mentre nella formulazione degli articoli ci si dovrà attenere solamente all'enunciazione dei principi. A tale proposito invita gli onorevoli Commissari a prendere visione del preambolo della Costituzione francese, il quale, in poche parole, fissa principi importantissimi nel campo costituzionale.

Ritiene che l'unità familiare debba essere mantenuta, e che la donna possa essere capo famiglia soltanto nella condizione in cui l'unità familiare non consenta che il capo-famiglia sia il padre.

Si deve tenere presente che per una necessità etica la famiglia legittima deve avere sempre la preferenza sulla famiglia naturale. A tal fine deve essere mantenuta la protezione della famiglia legittima, nell'interesse del bambino che nella famiglia trova già una naturale protezione, che non trova invece in quella irregolare, dove il minore più facilmente può, se non vi è un senso morale che lo guidi nei suoi doveri, abbandonare la retta via. Quindi, da un punto di vista giuridico-morale, il bambino e la donna devono essere trattati con parità di condizione, sia che si trovino in una posizione regolare che irregolare, ma questo non deve incidere sulla unità familiare della famiglia illegittima, che sempre deve avere la preferenza.

Per quanto ha riferimento alla formulazione, invita gli onorevoli Commissari a non intaccare questo principio, nell'interesse della donna stessa e della prole. Circa la questione della funzione sociale, trova superflua la definizione, perché qualunque fatto della comunità potrebbe essere inteso come questione sociale. Inoltre tale definizione potrebbe prestarsi ad interpretazioni di ordine politico vertenti sulla questione della maternità, così come già fu in periodo fascista in cui si concepì lo Stato come una volontà di potenza suprema, alla quale dovevano soggiacere i



cittadini. Pertanto ritiene pericolosa la definizione, anche perché la maternità deve essere intesa come qualche cosa di più elevato della funzione sociale, ossia come funzione etica, dalla quale dipende la stessa vitalità dello Stato.

NOCE, TERESA, *Relatrice*, dichiara di essere d'accordo con l'onorevole Fanfani, ma propone di aggiungere dopo le parole: « Lo Stato italiano garantisce ad ogni donna, qualunque sia la sua situazione sociale e giuridica, la possibilità di procreare in buone condizioni economiche, igieniche e sanitarie », le altre: « e garantisce a tutti i bambini un minimo di protezione e di cura da parte della società, a cominciare dal momento stesso in cui vengono a farne parte ». Ritiene invece che la frase: « Le condizioni di lavoro non devono impedire il completo adempimento delle funzioni della maternità » dovrebbe

essere inclusa nella parte riguardante la tutela del lavoro.

PRESIDENTE, data l'ora tarda, propone di rinviare il seguito della discussione ad altra seduta.

**La seduta termina alle 12.35.**

*Erano presenti:* Canevari, Colitto, Fanfani, Federici Maria, Ghidini, Giua, Marinaro, Merlin Angelina, Molè, Noce Teresa, Paratore, Rapelli.

*Assenti giustificati:* Di Vittorio, Dominè, Lombardo Ivan Matteo, Pesenti, Taviani.

# ASSEMBLEA COSTITUENTE

---

---

## COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE

---

### TERZA SOTTOCOMMISSIONE

---

7.

### RESOCONTO SOMMARIO

DELLA SEDUTA DI MERCOLEDÌ 18 SETTEMBRE 1946

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GHIDINI

#### INDICE

	Pag.
<b>Garanzie economico-sociali per l'assistenza della famiglia</b> ( <i>Seguito della discussione</i> ) . . . . .	41
PRESIDENTE - MERLIN ANGELINA, <i>Relatrice</i> - MOLE - GIUA - NOCE TERESA, <i>Correlatrice</i> - TAVIANI - FANFANI - Togni - MARINARO - PARATORE - FEDERICI MARIA, <i>Correlatrice</i> .	

---

La seduta comincia alle 10.35.

Seguito della discussione sulle garanzie economico-sociali per l'assistenza della famiglia.

PRESIDENTE pone ai voti il seguente comma, presentato dall'onorevole Fanfani, da aggiungere all'articolo riguardante i diritti al lavoro: « Alla donna lavoratrice sono riconosciuti, nei rapporti di lavoro, gli stessi diritti che spettano ai lavoratori ».

(È approvato).

Rileva che, pertanto, l'articolo riguardante i diritti al lavoro rimane così formulato: « Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionale alla quantità ed alla qualità del lavoro e adeguata alle necessità personali e familiari.

« Alla donna lavoratrice sono riconosciuti, nei rapporti di lavoro, gli stessi diritti che spettano ai lavoratori ».

Ricorda che nella precedente seduta è rimasta sospesa la discussione su alcuni articoli riguardanti la famiglia. Un primo articolo, presentato dall'onorevole Colitto, è così formulato: « Lo Stato ha tra i suoi compiti la protezione della maternità, della filiazione legittima ed illegittima, e della famiglia ».

Vi è poi un secondo articolo proposto dalla onorevole Federici, così concepito: « Alla famiglia verranno assicurati, con opportune provvidenze, in materia di retribuzione, in fatto di acquisto e conservazione del patrimonio familiare, di tutela della madre e dei figli, di direzione nell'istruzione ed educazione dei propri membri, di previdenza ed assistenza, di ordinamenti finanziari, una difesa ed uno sviluppo consoni al bene della famiglia stessa e dell'intera società ».

Un terzo articolo è stato proposto dalla onorevole Noce, così formulato: « La Repubblica riconosce che è interesse nazionale la protezione della maternità e dell'infanzia. Lo Stato italiano garantisce perciò ad ogni donna, qualunque sia la sua posizione sociale e giuridica, la possibilità di procreare in buone condizioni economiche ed igienico-sanitarie, e a tutti i bambini legittimi od illegittimi un minimo di protezione e di cura da parte della società, a cominciare dal momento stesso

in cui vengono a farne parte. Istituzioni scolastiche, assistenziali, previdenziali devono tutelare la vita e lo sviluppo di ogni bambino».

Infine, l'onorevole Fanfani, riunendo le proposte delle onorevoli Noce e Federici con quelle fatte dalla onorevole Merlin nella sua relazione, ha proposto il seguente articolo: « La Repubblica Italiana riconosce che è interesse nazionale la protezione della maternità e dell'infanzia. In particolare, le condizioni di lavoro devono consentire il completo adempimento delle funzioni e dei doveri della maternità. Istituzioni previdenziali, assistenziali, scolastiche, create o integrate, ove occorra, dallo Stato, devono tutelare la vita e lo sviluppo di ogni bambino ».

Tenendo conto di tali proposte, ha ritenuto opportuno dare alla prima parte dell'articolo una nuova formulazione la quale, oltre a riassumere i pregi di quelli presentati dalle tre Relatrici, ha quello della brevità. Ne dà lettura: « La Repubblica riconosce che è interesse nazionale la protezione della maternità e dell'infanzia; predispone le istituzioni ed i mezzi valevoli ad assicurare all'infanzia ed alle gestanti, indipendentemente dallo stato civile, le condizioni umane di igiene e di trattamento morale, economico e sanitario ».

MERLIN ANGELINA, *Relatrice*, ritiene che il termine « umane » sia troppo vago.

PRESIDENTE risponde che tale termine presenta una certa elasticità di significato, comprendendo anche il concetto della solidarietà.

Chiarisce poi che la frase dell'articolo proposto dall'onorevole Fanfani: « le condizioni di lavoro devono consentire il pieno adempimento delle funzioni e dei doveri della maternità » va riferita ai bisogni della lavoratrice, specialmente nel delicato periodo che precede e segue il parto.

Ritiene inoltre opportuna l'inversione dell'enunciazione, dicendosi « istituzioni previdenziali, assistenziali, scolastiche » per una maggiore aderenza a quelli che sono i successivi compiti di protezione da parte dello Stato.

L'inciso « integrate, ove occorra, dallo Stato » si riferisce a quelle prevenienze di ordine privato che, ove vengano a mancare, debbono essere integrate dallo Stato. Nell'ultima parte preferirebbe usare il termine « fanciullo », piuttosto che « bambino », perché è giusto che l'assistenza non sia limitata soltanto al primo periodo dell'infanzia.

MOLÈ non concorda col Presidente sul termine « fanciullo », che fa supporre un eccessivo e prolungato intervento da parte dello Stato.

GIUA propone di coordinare la seconda parte dell'articolo presentato dal Presidente con le proposte delle onorevoli Relatrici.

NOCE TERESA, *Correlatrice*, rileva che la Sottocommissione è d'accordo sui concetti delle proposte; vi è sole divergenza sulla formula da adottare. Per esempio, il Presidente, nella sua proposta, ha usato il termine « gestanti » che si riferisce ad un periodo di tempo troppo limitato, contro l'intenzione stessa del proponente. Preferirebbe il termine « donna », più lato del termine « gestante ».

TAVIANI propone l'adozione del termine « madre ».

NOCE TERESA, *Correlatrice*, preferirebbe la dizione « condizioni di procreazione », in quanto il termine « madre » è attribuito della donna, anche quando ha una prole già maggiorenne. Pur tuttavia ritiene migliore il termine « donna », col quale si viene a specificare che i mezzi di assistenza non devono essere limitati al solo periodo della gestazione.

Invece di « umane », desidererebbe una dizione più precisa, come, per esempio, « buone condizioni economiche, igieniche e sanitarie ».

PRESIDENTE risponde che la parola « umane » ha un significato più ampio: al concetto economico unisce anche quello morale.

MOLÈ rileva che non è necessario fare tante precisazioni. C'è il rischio di promettere quello che poi lo Stato non potrà dare.

NOCE TERESA, *Correlatrice*, insiste sulla formulazione « buone condizioni economiche, igieniche e sanitarie », spiegando che l'aggettivo buone deve essere inteso in senso relativo e non assoluto, cioè in rapporto al periodo in cui si vive.

MOLÈ osserva che i francesi hanno così formulato i problemi della famiglia nella loro Costituzione: « La Nazione assicura alla famiglia le condizioni necessarie al suo sviluppo; garantisce all'infanzia, alla madre, ai vecchi lavoratori, l'assicurazione materiale, il riposo e lo svago, ecc. », incasellando in una brevissima enunciazione tutto quello che lo Stato può fare in una determinata epoca.

GIUA osserva che anche queste sono affermazioni astratte.

PRESIDENTE dichiara di essere convinto della necessità di non usare parole limitative, e appunto perciò ha usato il termine « umane », che gli sembra più comprensivo.

MOLÈ concorda con l'onorevole Presidente, perché « trattamento umano » è una frase che permette di fare tutto il bene possibile.

NOCE TERESA, *Correlatrice*, non è contraria all'adozione del termine « umane »,

purché si metta in luce il fattore economico, che ha oggi un'importanza non indifferente.

PRESIDENTE propone di dire « condizioni umane con trattamento economico ed igienico adeguato ».

NOCE TERESA, *Correlatrice*, preferirebbe la formula: « condizioni umane con un trattamento economico ». Ricorda all'onorevole Presidente che le condizioni odierne in materia di maternità e di infanzia sono tutt'altro che umane, appunto perché mancano le basi economiche. Per quanto riguarda l'ultima parte « istituzioni previdenziali, assistenziali, scolastiche, create o integrate, ove occorra, dallo Stato, devono tutelare la vita e lo sviluppo del fanciullo », toglierebbe l'inciso « create o integrate dallo Stato » che ritiene pleonastico.

PRESIDENTE ritiene opportuna l'aggiunta della parola « create », non ritenendo sufficiente dire integrate dallo Stato. Manterrebbe poi tutto l'inciso, perché vi possono essere previdenze assistenziali che, effettuate da privati, non provengono dallo Stato e non sarebbe ragionevole impedire all'iniziativa privata di venire in aiuto della donna e del neonato.

NOCE TERESA, *Correlatrice*, pensa che lo Stato deve creare quello che non c'è. Se nella Costituzione si riconosce che esiste già qualche cosa, si diminuisce la necessità dell'intervento statale. Del resto quello che già esiste a questo riguardo è così poco che, consacrarlo nella Costituzione, sarebbe un non senso.

MERLIN ANGELINA, *Relatrice*, in merito alle relazioni delle onorevoli Federici e Noce, osserva che lo specificare troppo finirà per limitare in futuro lo sviluppo della previdenza, come pure non si deve promettere per il momento ciò che non si può mantenere. Perciò le sue proposte non erano vaghe, ma più concise, e lasciavano adito ad interpretazioni e manifestazioni assistenziali reali, tanto per il presente che per il futuro. Insiste pertanto perché venga accolto il suo articolo, o quello dell'onorevole Fanfani, che al suo si ispira.

PRESIDENTE ritiene che una carta costituzionale non debba lasciare una libertà assoluta per la futura legislazione, ma dare direttive, non registrare solamente il passato; provvedere insomma anche per l'avvenire con indirizzo democratico.

MERLIN ANGELINA, *Relatrice*, non trova necessario usare molte parole; ad esempio non si dovrebbe parlare di condizioni di igiene.

PRESIDENTE spiega che con le parole « di igiene » comprendesi anche la previdenza sanitaria.

MERLIN ANGELINA, *Relatrice*, pensa che la parola « umane » sia più comprensiva: previdenze igieniche e sanitarie sono cose diverse. Volendo poi specificare, andrebbe considerata anche la parte assistenziale ed educativa.

FANFANI, riferendosi a quanto hanno detto le onorevoli Merlin, Noce e il Presidente, constata che la prima parte dell'articolo con le modificazioni proposte dal Presidente trova l'unanime consenso della Sottocommissione. Lo stesso dicasi dell'ultima parte che dice: « Istituzioni previdenziali, assistenziali e scolastiche, create o integrate, ove occorra, dallo Stato, devono tutelare la vita e lo sviluppo di ogni fanciullo ». La discussione verte quindi sulla parte centrale dell'articolo. Al fine di trovare una soluzione, propone o di riprendere in esame l'articolo che era stato da lui presentato e che si ispirava alla precedente formulazione della onorevole Merlin, e che diceva: « In particolare, le condizioni di lavoro debbono consentire il completo adempimento della funzione e dei doveri della maternità »; oppure, per prendere in considerazioni le particolari condizioni della maternità e cioè i periodi di gestazione e di allattamento, manipolare diversamente questa parte centrale, oppure includere un accenno alla madre dove si parla di istituzioni scolastiche, assistenziali, ecc. Aggiunge che anche qui vanno tenuti presenti, per ragioni di proporzioni e di armonia, i criteri finora seguiti, di fare cioè una enunciazione delle direttive di massima, senza scendere ai particolari. L'articolo va formulato con il minor numero di parole, ma bene appropriate, che non costringano a tutte le specificazioni richieste dalla signora Noce.

TOGNI, riferendosi all'articolo proposto dalla onorevole Merlin, non trova opportuno parlare di una previdenza da estendersi a qualsiasi madre e a qualsiasi bambino, sia legittimo che illegittimo; in quanto la norma potrebbe sembrare in sostanza un incoraggiamento alla formazione della famiglia illegittima:

FANFANI si associa al rilievo fatto dall'onorevole Togni.

PRESIDENTE, dicendo « indipendentemente dallo stato civile » intende riferirsi tanto alla gestante che al bambino. E poiché ci si riferisce a neonati, ritiene che tutti debbano essere posti sullo stesso piano, qualunque sia il loro stato civile, e ciò a

prescindere da quelle che possono essere le idee morali e religiose di ciascuno.

TOGNI rileva che sostanzialmente ci deve essere una parità di trattamento. Col termine generico di « gestanti e neonati » non si esclude nessuno, mentre con l'inciso si dà l'impressione di voler sottolineare una situazione che dovrebbe essere eccezionale. Pertanto il figlio illegittimo deve essere tutelato per un sentimento di solidarietà umana, ma non si deve cercare di svalutare il rapporto legittimo, mettendolo ufficialmente e legalmente sullo stesso piano dell'illegittimo.

PRESIDENTE obietta che quando si emana una disposizione di legge, perché il significato ne sia preciso e presente alla coscienza di chi dovrà interpretarla, occorre riferirsi alla situazione di fatto nella quale è sorta. Sta di fatto che oggi, nei rapporti di diritto privato, il figlio illegittimo ha un trattamento diverso da quello del figlio legittimo.

TAVIANI ritiene che la semplice dizione « ogni bambino e ogni gestante » sia sufficiente.

NOCE TERESA, *Correlatrice*, osserva che è giusto non formulare articoli che contengano eccessive specificazioni, ma bisogna anche tener presente la necessità, già esposta dall'onorevole Presidente, di dare precise direttive per la legislazione che dovrà conformarsi alla Carta costituzionale. Non è del parere della onorevole Merlin di dare una troppo ampia libertà al legislatore, in quanto la Carta costituzionale deve segnare un preciso indirizzo democratico e avere un'impronta di progresso.

Per quanto riguarda la preoccupazione manifestata dall'onorevole Togni, pur riconoscendola giusta, non la ritiene adeguata al caso in questione, in quanto con la dizione usata si è inteso proteggere tutte le gestanti, per il solo fatto di essere gestanti, qualunque sia la loro situazione sociale e giuridica; intendendo come situazione giuridica lo stato civile, e col termine « sociale » soprattutto la situazione economica. Per quanto riguarda i bambini, ritiene che la Sottocommissione sarà d'accordo che, legittimi o illegittimi, tutti hanno diritto ad un minimo di protezione e di cure. Vi sono disposizioni speciali per le madri nubili, ma spesso molte di queste madri, poco dopo aver data alla luce il figlio, lo abbandonano e lo Stato non se ne occupa. Con la nuova Costituzione va affermato che lo Stato deve intervenire anche in questo campo, dove attualmente le previdenze sono molto scarse, con un minimo di protezione. Si eviterà così che la prole ab-

bandonata a se stessa vada ad alimentare il vizio e la delinquenza. Tale affermazione di principio non vuol dire, però, la parificazione in tutti i diritti della prole legittima a quella illegittima.

TOGNI insiste sui concetti già espressi. Il termine di « gestanti e bambini » è sufficiente per chiarire che la protezione va estesa a tutti, mentre l'inclusione dell'inciso può dare l'impressione che si voglia sottolineare una parità di trattamento nei due casi, che non è nell'intenzione della Sottocommissione e che svaluterebbe il principio della legittimità.

MERLIN ANGELINA, *Relatrice*, per quanto riguarda l'osservazione fatta dall'onorevole Togni, fa rilevare che nella relazione da lei presentata è detto che « nessuna differenza è fatta qui, come è ovvio, fra figli illegittimi e legittimi, anticipazione di quella giusta riforma che avrà la sua sede nel Codice civile, tendente all'equiparazione di diritti ad ogni effetto delle due categorie di esseri che uguali diritti hanno alla vita ». Insiste pertanto per la dizione dell'articolo proposto d'accordo con l'onorevole Fanfani, così formulato: « La Repubblica Italiana riconosce che è interesse nazionale la protezione della maternità e dell'infanzia. In particolare le condizioni di lavoro devono consentire il completo adempimento della funzione e dei doveri della maternità. Istituzioni scolastiche, assistenziali e previdenziali, create o integrate, ove occorra, dallo Stato, devono tutelare la vita e lo sviluppo di ogni bambino ».

GIUA propone che alla fine dell'articolo si dica: « ogni fanciullo legittimo o illegittimo ».

NOCE TERESA, *Correlatrice*, rileva che nell'articolo proposto dalla onorevole Merlin mancano tutte le specificazioni incluse nella seconda parte dell'articolo dell'onorevole Ghidini, che erano considerate nell'articolo da lei formulato.

PRESIDENTE porrà in votazione i due articoli che riassumono le due tendenze in discussione, uno suo e della onorevole Noce e quello delle onorevoli Federici e Merlin.

Dà quindi lettura dell'articolo nella seguente forma proposta da lui e dalla onorevole Noce: « La Repubblica riconosce che è interesse nazionale la protezione della maternità e dell'infanzia; predispone le istituzioni e i mezzi valevoli ad assicurare ad ogni madre e ad ogni bambino, indipendentemente dal loro stato civile, condizioni umane di trattamento economico e sanitario. Istituzioni

previdenziali, assistenziali e scolastiche, create o integrate dallo Stato, devono tutelare la vita e lo sviluppo di ogni fanciullo ».

Legge quindi l'articolo presentato dalle onorevoli Merlin e Federici, così concepito:

« La Repubblica riconosce che è interesse sociale la protezione della maternità e dell'infanzia. In particolare, le condizioni di lavoro devono consentire il completo adempimento delle funzioni e dei doveri della maternità. Istituzioni previdenziali, assistenziali e scolastiche, predisposte o integrate ove occorra, dallo Stato, devono tutelare ogni madre e la vita e lo sviluppo di ogni fanciullo ».

MARINARO dichiara che voterà l'articolo proposto dalle onorevoli Merlin e Federici, in quanto quello degli onorevoli Ghidini e Noce prevede la predisposizione dei mezzi da parte dello Stato, concetto che non può essere approvato, perché troppo impegnativo per lo Stato stesso. Sugli altri concetti, ritiene che sostanzialmente le due proposte collimino; tuttavia l'articolo presentato dalle onorevoli Merlin e Federici ha il pregio di una maggiore snellezza e semplicità, pur non trascurando tutto quello che è previsto nella proposta Ghidini-Noce.

PRESIDENTE, non può condividere la preoccupazione dell'onorevole Marinaro. L'affermare un diritto non esclude che non possa essere messo in atto per ragioni economiche; ciò non toglie che l'affermazione vada fatta per incitare lo Stato a predisporre i mezzi.

FANFANI parla per dichiarazione di voto. Osserva che nell'articolo formulato dalle onorevoli Merlin e Federici non manca l'impegno per lo Stato a predisporre i mezzi per la protezione della maternità, in quanto le istituzioni sono i mezzi adeguati a proteggere sufficientemente ogni madre ed è ovvio che tale protezione non si limiterà al periodo di gestazione, ma si estenderà ad un congruo periodo di tempo, e non soltanto alle minime necessità. Dichiara che darà voto contrario alla proposta Ghidini-Noce, pur riconoscendo che i concetti sono gli stessi.

PARATORE si associa a quanto ha detto l'onorevole Fanfani. Nella formulazione Merlin-Federici preferirebbe il termine « nazionale » a quello « sociale », in quanto il problema dell'assistenza interessa la Nazione. Non trova felice l'espressione « mezzi valevoli », contenuta nell'articolo Noce-Ghidini, che può limitare il campo all'intervento dello Stato in materia di assistenza della maternità.

Dichiara quindi che voterà l'ordine del giorno Federici-Merlin.

TAVIANI, preso atto che è stato tolto l'inciso riguardante i figli legittimi ed illegittimi, rileva che fra i due ordini del giorno non vi sono differenze sostanziali. Voterà per quello Federici-Merlin, in quanto lo ritiene più efficace e più snello nella formulazione.

PRESIDENTE, pone ai voti l'articolo da lui proposto in accordo con la onorevole Noce.

*(Non è approvato).*

Pone ai voti l'articolo proposto dalle onorevoli Merlin, e Federici.

*(È approvato).*

PRESIDENTE apre la discussione sulla proposta dell'articolo della onorevole Federici così formulato: « Alla famiglia verranno assicurate, con opportune provvidenze in materia di retribuzione, in fatto di acquisto e conservazione del patrimonio familiare, di tutela della madre e dei figli, di direzione nella istruzione dei propri membri, di previdenza ed assistenza, di ordinamenti finanziari, una difesa e uno sviluppo consoni al bene della famiglia stessa e dell'intera società ».

FEDERICI MARIA, *Correlatrice*, ritiene che, dopo aver illustrato il concetto che la maternità e l'infanzia riguardano la famiglia, restano da considerare i casi in cui esse si trovano fuori dall'ordinamento giuridico e tradizionale della famiglia. Ha quindi pensato di trasferire questa materia, come anche quanto riguarda le condizioni di lavoro e le istituzioni assistenziali, previdenziali e scolastiche, in un articolo a parte. L'argomento sul quale doveva riferire è l'assistenza alla famiglia. L'articolo votato precedentemente si deve considerare come un coordinamento tra quanto è stato discusso in sede di assistenza e in tema di lavoro, pur non riguardando entrambi la famiglia come tale: la relazione da lei presentata riguarda invece la famiglia intesa come tale, pur tenendo presente anche il problema dell'infanzia e della maternità, per le previdenze che le spettano di diritto.

La famiglia è la base della società, secondo il nostro ordinamento sociale, ed è una istituzione naturale con diritti inalienabili (da alcuni anzi le si riconosce un'origine divina), per i quali occorrono delle garanzie. La famiglia ha dei fini naturali, individuali, sociali da raggiungere, che vanno tenuti presenti nel determinare le garanzie. Lo Stato

deve assicurare una tutela ed uno sviluppo alla famiglia; e tutte le costituzioni, ad eccezione di quella russa, dove, in nessun capitolo, si parla della famiglia, stabiliscono che lo Stato deve queste garanzie. Perfino la Costituzione francese del 1848 riconosce che la famiglia è la base della Repubblica e quindi lo Stato deve ad essa una speciale protezione.

MOLÈ chiede che cosa garantiva questa Costituzione alla famiglia.

FEDERICI MARIA, *Correlatrice*, risponde che la riconosceva come base della Repubblica.

PRESIDENTE, sull'articolo proposto dalla onorevole Federici, osserva che diversi elementi in esso contenuti sono già stati trattati, o lo saranno, in altri temi. Infatti, del patrimonio familiare si parla nella relazione dell'onorevole Fanfani, dove si tratta della proprietà. Del tema della madre e dei figli si tratta in altri punti, ed in particolare nella relazione dell'onorevole Giua. Previdenza ed assistenza formano oggetto di temi speciali; quindi, a suo parere, l'articolo andrebbe ridotto al minimo. Trova perspicua la formulazione contenuta nel progetto francese, che dice: «La Nazione assicura all'individuo e alla famiglia le condizioni necessarie al loro sviluppo». Propone di limitare la disposizione ad un'enunciazione analoga. Si potrebbe quindi semplicemente dire che lo Stato ha l'obbligo di conseguire il migliore sviluppo della famiglia.

TAVIANI si associa a quanto ha detto il Presidente. Tutto quello che è esposto nell'articolo in esame corrisponde al suo pensiero; ma non ritiene però necessario che tali concetti appaiano nell'articolo proposto, in quanto, in materia di retribuzione è stato già votato l'articolo proposto dall'onorevole Fanfani che riguarda espressamente il salario familiare. Il problema dell'acquisto e della conservazione del patrimonio familiare dovrà essere esaminato insieme a quello della proprietà; e lo stesso si deve dire per quello che riguarda l'istruzione e l'educazione, a meno che l'onorevole Giua non rinunci a farne espressamente oggetto della sua relazione.

MOLÈ ritiene che debba essere l'onorevole Giua a trattare l'argomento.

FANFANI fa presente che nel trattare della questione della previdenza e dell'assistenza non si è fatto riferimento alla famiglia, mentre esiste una differenza fra l'assistenza concessa all'individuo e quella concessa alla famiglia.

TAVIANI, concordando con l'onorevole Fanfani, ritiene che una specificazione in materia, o negli articoli riguardanti l'assistenza,

o in quello in esame sia necessaria. L'ultima parte dell'articolo, riguardante lo sviluppo della famiglia, si ricollega a quanto era stato posto in rilievo nella relazione dell'onorevole Noce; non sa se questa voglia insistere su tali dettagli, ma vi sono elementi che vanno tenuti presenti nell'espressione che sancisce il dovere da parte dello Stato di fare qualche cosa di più per la famiglia. Così, per esempio, nella relazione presentata dall'onorevole Corsanego, all'articolo 5 si dice che lo Stato prenderà appropriate misure per facilitare ai meno abbienti la formazione di una famiglia. Chiede che ci sia, o in questo articolo od in una aggiunta, una definizione che consideri le esigenze della famiglia in fatto di assistenza, di previdenza e di sviluppo.

PRESIDENTE dato che nell'articolo proposto si parla di un libero sviluppo della famiglia, ritiene necessario aggiungere un accenno alla libera costituzione della famiglia stessa, in quanto vi sono oggi delle leggi che hanno decretato degli impedimenti, quali, ad esempio, quelli di carattere razziale.

MOLÈ ritiene che, con la proposta dell'onorevole Presidente, si invada un campo che non interessa la Sottocommissione, in quanto razza e nazionalità sono già considerate nella dichiarazione dei diritti dell'uomo. Osserva piuttosto che nella relazione della onorevole Federici si parla della proprietà familiare ed in particolare della casa e dei poteri, senza specificare come deve essere intesa questa proprietà di famiglia. Poiché ritiene che l'argomento sia di difficile soluzione, è del parere di non farne cenno nella Carta costituzionale, in quanto basta l'affermazione della tutela e dello sviluppo della famiglia.

FEDERICI MARIA, *Correlatrice*, dichiara di non aver nulla in contrario a sopprimere la parte cui ha accennato l'onorevole Molè.

MARINARO propone che l'articolo proposto dalla onorevole Federici sia così emendato: «Lo Stato assicura alla famiglia una difesa ed uno sviluppo consoni alle sue finalità ed al bene sociale della Nazione».

NOCE TERESA, *Correlatrice*, dichiara di aver rinunciato all'articolo da lei formulato sulla famiglia per le obiezioni mossegli dai colleghi, ripromettendosi tuttavia di far entrare in un altro articolo i suoi concetti, tendenti ad abolire ogni ostacolo alla formazione della famiglia e a consentire che essa non venga divisa per ragioni di impiego. Aveva soprasseduto nella sua proposta, in quanto si era convinta che il problema riguardasse più strettamente la prima Sottocommissione, che si interessa dei diritti del cittadino; ma

deve ora dichiarare che se la discussione viene riportata su tale punto, insisterà per l'accoglimento della sua proposta.

MERLIN ANGELINA, *Relatrice*, si associa a quanto ha detto la onorevole Noce. Anch'essa aveva rinunciato a parlare dell'esistenza della famiglia, e, pertanto, propone che la onorevole Federici ritiri la sua proposta, in quanto la materia non è di competenza della terza Sottocommissione.

MOLÈ si associa a quanto ha dichiarato la onorevole Merlin, ritenendo che la considerazione della famiglia, come ente giuridico-morale sia di pertinenza della prima Sottocommissione. Il compito della terza Sottocommissione è solo quello di enunciare indirizzi di ordine generale nel campo economico-sociale, senza sconfinare in altri settori.

PRESIDENTE ritiene che, essendo la Sottocommissione in sostanza d'accordo, la questione verte sul fatto di trovare una formula che accontenti le diverse esigenze. È del parere che l'articolo debba essere lapidario, sommamente conciso, dato che quasi tutti i concetti sono contenuti in altri articoli.

TAVIANI potrebbe essere d'accordo con l'onorevole Molè di non trattare nessuno dei casi specifici; ma allora non si dovrebbero neppure conservare gli articoli sull'assistenza, dato che molte Costituzioni non ne parlano. Essendo entrati nell'ordine di idee di formare articoli brevi e concisi, che specificino però alcuni problemi, ritiene che quando nella Costituzione si parla di assistenza dell'individuo sia necessario anche accennare a quella della famiglia, ad evitare, per esempio, che il Governo possa, se crede, compiere delle trasmissioni in massa di persone da una regione all'altra, senza tener conto delle necessità delle famiglie.

FEDERICI MARIA, *Correlatrice*, fa notare che tutto il lavoro svolto dalla Sottocommissione sarà riveduto in sede di coordinamento ed allora sarà forse possibile raggruppare taluni articoli, mentre altri saranno tolti perché di materia già contenuta in quelli approvati dalle altre Sottocommissioni. Ritiene pertanto che compito della Sottocommissione sia quello di esaurire gli argomenti

che è stata incaricata di studiare; fra questi vi è la garanzia economico-sociale per l'assistenza della famiglia. Dato che negli altri argomenti, finora esaminati, è sempre stato tenuto conto dell'individuo, è necessario che venga presa ora in esame la famiglia e che sia affermato che essa ha bisogno di garanzie, che non sempre sono le stesse dell'individuo. In considerazione di ciò si era preoccupata di mettere a fuoco, nell'articolo proposto, le garanzie di ordine economico-sociale che si debbono dare alla famiglia. Ma, dato che molti punti sono contenuti in altre relazioni, propone di ridurre l'articolo alla seguente affermazione: « Alla famiglia spetta una difesa ed uno sviluppo ».

MOLÈ rileva che nella Costituzione francese le affermazioni contenute nel preambolo non sono ripetute nella parte riguardante le garanzie economico-sociali. Ritiene che l'articolo sia superfluo e da non approvare, poiché è implicito che la famiglia dovrà essere protetta e difesa dallo Stato, in quanto base dello Stato stesso.

PRESIDENTE dichiara che metterà ai voti la proposta dell'onorevole Molè di non approvare l'articolo e successivamente l'articolo della onorevole Federici e infine quello dell'onorevole Marinaro.

FEDERICI MARIA, *Correlatrice*, fa presente che la Sottocommissione non raggiunge il numero legale.

PRESIDENTE, prendendo atto del rilievo della onorevole Federici, rinvia a domani giovedì 19 settembre il seguito della discussione.

**La seduta termina alle 13.**

*Erano presenti:* Colitto, Fanfani, Federici Maria, Ghidini, Giua, Lombardo, Marinaro, Merlin Angelina, Molè, Noce Teresa, Paratore, Rapelli, Taviani, Togni.

*Assenti giustificati:* Di Vittorio, Pesenti.

*Assente:* Dominedò.



# ASSEMBLEA COSTITUENTE

## COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE

### TERZA SOTTOCOMMISSIONE

8.

## RESOCONTO SOMMARIO

DELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ 19 SETTEMBRE 1946

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GHIDINI

### INDICE

	Pag.
<b>Garanzie economico-sociali per l'assistenza della famiglia</b> ( <i>Seguito della discussione</i> ) . . . . .	49
PRESIDENTE - FEDERICI MARIA, <i>Correlatrice</i> - MERLIN ANGELINA, <i>Relatrice</i> - GIUA - FANFANI - TAVIANI - DOMINEDÒ.	
<b>Garanzie economico-sociali del diritto all'affermazione della personalità del cittadino</b> ( <i>Discussione</i> ) . . . . .	51
GIUA, <i>Relatore</i> - MARINARO - TAVIANI - PRESIDENTE - DOMINEDÒ - MOLÈ - MERLIN ANGELINA - COLITTO.	

La seduta comincia alle 9,35.

Seguito della discussione sulle garanzie economico-sociali per l'assistenza della famiglia.

PRESIDENTE comunica che gli onorevoli Marinaro e Federici Maria si sono accordati sulla presentazione di un'unica formulazione di articolo, tenendo conto della discussione avvenuta il giorno precedente. Apre pertanto la discussione su tale articolo così formulato: « Alla famiglia è assicurata la condizione necessaria alla sua difesa ed al suo progressivo sviluppo ».

FEDERICI MARIA, *Correlatrice*, tenendo conto delle obiezioni che le sono state mosse

dagli onorevoli colleghi sulla prima parte dell'articolo da lei proposto il giorno avanti, ha ridotto, d'accordo con l'onorevole Marinaro, la sua proposta all'affermazione che alla famiglia verranno assicurate le condizioni necessarie alla sua difesa ed al suo progressivo sviluppo. Conviene che anche questa affermazione potrebbe essere materia di altri articoli e propone che sia premessa all'articolo approvato il giorno avanti, che dice: « La Repubblica riconosce che è interesse sociale la protezione della maternità e dell'infanzia. In particolare le condizioni di lavoro devono consentire il completo adempimento delle funzioni e dei doveri della maternità. Istituzioni previdenziali, assistenziali e scolastiche, predisposte o integrate, ove occorra, dallo Stato, devono tutelare ogni madre e la vita e lo sviluppo di ogni fanciullo ».

MERLIN ANGELINA, *Relatrice*, è del parere che non si dovrebbe modificare un articolo già approvato, ed insiste perché in ogni caso sia fatto un articolo a parte.

Propone la seguente formula, che ha il pregio di una maggiore semplicità: « Lo Stato protegge la famiglia ».

FEDERICI MARIA, *Correlatrice*, ritiene inaccettabile, perché dubbia, la formula proposta.

GIUA ritiene che il termine « Stato » sia troppo generico e che la dizione « protegge » non sia chiara.

TERZA SOTTOCOMMISSIONE — 19 SETTEMBRE 1946

MERLIN ANGELINA, *Relatrice*, spiega che si riferisce a quelle forme di protezione che si riterrà opportuno adottare da parte dello Stato in relazione ai tempi. Anche la dizione proposta dalla onorevole Federici: « progressivo sviluppo » non è sufficientemente chiara.

FANFANI propone di adottare la dizione: « libero sviluppo », che sottolineerebbe, come nella Costituzione francese, la libertà della famiglia in tutte le sue attività. In altri termini lo Stato dovrebbe intervenire nel campo della famiglia per integrarne le attività.

GIUA propone di mettere in luogo di « Stato » la parola « Repubblica ».

MERLIN ANGELINA, *Relatrice*, tenuto conto delle osservazioni fatte, modifica così la proposta Federici: « La Repubblica assicura alla famiglia le condizioni necessarie alla sua difesa economica e al suo sviluppo ». Ha usato la dizione « difesa economica » in quanto ritiene necessario ben precisare il campo in cui si deve esplicare la protezione della famiglia da parte dello Stato.

FEDERICI MARIA, *Correlatrice*, fa osservare che già negli altri articoli sono stati risolti i problemi riguardanti la tutela della famiglia nel campo della previdenza e della assistenza; quindi la sua formula, con un contenuto volutamente generico, meglio risponde alle esigenze che non la formulazione troppo impegnativa di « difesa economica », proposta dalla onorevole Merlin.

MERLIN ANGELINA, *Relatrice*, ritiene necessaria una maggiore precisazione; potrebbe tuttavia modificare così la dizione: « condizioni economiche necessarie alla sua difesa ed al suo sviluppo ».

TAVIANI fa rilevare che l'articolo in discussione va considerato come un richiamo su questo particolare problema, ma, con tutta probabilità, esso verrà a fondersi con altri articoli.

FEDERICI MARIA, *Correlatrice*, propone che si dica: « condizioni economiche e sociali », in armonia al tema per il quale è correlatrice.

PRESIDENTE propone di dire « condizioni necessarie al suo sviluppo », già adottate nella Carta costituzionale francese.

FEDERICI MARIA, *Correlatrice*, dichiara che non le sembra sufficiente, mancando il concetto di difesa che le sembra importante ed al quale non crede di rinunciare.

TAVIANI accetta l'aggettivo « economiche » accanto al sostantivo « condizioni », appunto perché è compito della Commissione

occuparsi di garanzie economiche. L'articolo, in sede di coordinamento, richiamerà l'attenzione della Commissione a fondare la difesa della famiglia sulle condizioni economiche, oltre che giuridiche.

MERLIN ANGELINA, *Relatrice*, propone la dizione: « condizioni economiche necessarie alla sua difesa e al suo sviluppo ».

TAVIANI per dichiarazione di voto, chiarisce che voterà l'articolo, perché gli riconosce anche un carattere giuridico, alla cui precisa enunciazione rinuncia soltanto in quanto la protezione strettamente giuridica è compito particolare della prima Sottocommissione.

FANFANI ritiene che, dato che la Sottocommissione non si è preoccupata di precisare e fissare l'aspetto giuridico e politico dei problemi da essa affrontati inerenti alla difesa dell'uomo e della donna, si debba anche qui seguire lo stesso criterio. D'altronde, l'articolo proposto sarà assorbito da altre norme in sede di coordinamento. Esso costituisce un suggerimento dato dalla Sottocommissione perché nella formulazione definitiva della Carta costituzionale si tenga presente che alla famiglia spettano garanzie di natura economica e sociale.

FEDERICI MARIA, *Correlatrice*, è d'accordo con i colleghi Taviani e Fanfani. Nella sua relazione si è ispirata strettamente al tema delle garanzie economiche e sociali. In questo senso accetta la formulazione della onorevole Merlin, che parla di « condizioni economiche ». Vorrebbe insistere sulla parola « sociali », che risponde al tema affidato allo studio della Sottocommissione. Sottintende, in ogni caso, che l'articolo come si prospetta non esaurisce le garanzie dovute alla famiglia.

Si riserva, in sede di coordinamento, di insistere perché si tenga presente che alla famiglia sono dovute garanzie economiche e giuridiche.

DOMINEDÒ accetta la terminologia « economiche », nell'intendimento che tale espressione non debba essere interpretata in senso restrittivo, bensì con riguardo alle più complesse finalità economico-sociali, che qui possono entrare in giuoco, perché possono palesemente configurarsi ipotesi di trattamento familiare, aventi una funzione sociale che può eccedere il contenuto strettamente edonistico della terminologia economica.

FEDERICI MARIA, *Correlatrice*, si associa alla dichiarazione dell'onorevole Dominèdò.

PRESIDENTE mette in votazione la formula: « La Repubblica assicura alla famiglia condizioni economiche necessarie alla sua difesa e al suo sviluppo ».

(È approvata).

#### Discussione sulle garanzie economico-sociali del diritto all'affermazione della personalità del cittadino.

GIUA, *Relatore*, fa notare che gli articoli proposti sono stati concretati in occasione della discussione preliminare, quindi appartengono un po' a tutti i componenti della Commissione.

Il primo articolo, che tratta dell'istruzione, è così formulato: « L'istruzione è un bene sociale. È dovere dello Stato di organizzare l'istruzione di qualsiasi grado, in modo che tutti i capaci possano usufruire di essa. L'insegnamento elementare gratuito è obbligatorio per tutti. La frequenza delle scuole di gradi superiori è permessa ai soli capaci. All'istruzione dei ragazzi poveri, che per capacità possano frequentare le scuole di gradi superiori, lo Stato provvede con aiuti materiali ».

Aggiunge che dei sei articoli che fanno parte della relazione dell'onorevole Marchesi, il terzo corrisponde a questo, però contiene espressioni più vaghe nella prima parte; nella seconda parte impegna la Repubblica a mantenere questo insegnamento primario da impartirsi in otto anni, periodo che, secondo l'oratore, è troppo lungo, date le attuali condizioni, mentre domani potrebbe essere anche troppo breve.

Non è poi opportuno dire che le scuole professionali dovranno essere attuate nei cantieri e nelle officine; fin da oggi vi sono grandi fabbriche che hanno provveduto a scuole professionali spontaneamente, anche all'infuori dell'intervento dello Stato. Insiste quindi sulla preferenza da dare all'articolo da lui proposto nei confronti dell'articolo 3 proposto dall'onorevole Marchesi.

Si potrebbe trovare inutile l'affermazione che l'istruzione è un bene sociale; ma tutti sono d'accordo su questo punto di considerare la cultura un bene sociale. È questo un dato di fatto che era stato riconosciuto dallo Stato liberale. Indiscutibile è pure che l'insegnamento elementare debba essere dato gratuitamente dallo Stato; il Marchesi parla di insegnamento primario, ed effettivamente in questo articolo si potrebbe sostituire la parola primario ad elementare.

Insiste particolarmente sulla quarta affermazione: che la frequenza delle scuole di gradi superiori debba essere permessa ai soli capaci. È una affermazione di principio necessaria per giungere ad una limitazione del numero degli studenti, eliminando coloro che, pur possedendone i mezzi, non hanno la capacità intellettuale di frequentare questi corsi superiori.

In teoria gli esami dovrebbero essere sufficienti a questo scopo, ma, per varie ragioni, in generale ciò non si verifica. Le pressioni o anche le stesse istruzioni ministeriali portano talvolta a tale larghezza di giudizi da produrre quella inflazione di titoli, per la massima parte conseguiti anche senza merito. E basta avere un titolo, anche male acquisito, per occupare talvolta posti direttivi nella burocrazia dello Stato, della quale tutti lamentano il lato negativo.

L'affermazione di questo principio è anche necessaria nel nuovo clima per dare una direttiva a molti giovani che pensano che un titolo universitario sia necessario per crearsi una posizione.

La frequenza all'Università deve essere limitata ai capaci e, se questi non hanno mezzi, deve provvedervi lo Stato. Questo principio non solo modificherà la psicologia dei giovani, ma anche quella degli insegnanti, ai quali viene così conferita una grave responsabilità: il dovere, cioè, di giudicare i giovani per quello che è la loro vera capacità.

Che all'istruzione dei ragazzi poveri debba provvedere lo Stato crede che non occorra aggiungere spiegazioni.

Fa notare che il concetto che la frequenza alle scuole di grado superiore è permessa solo ai capaci non è fissato in nessuna delle Costituzioni che egli conosce; ma, per le dette ragioni, gli sembra necessario; del resto anche nella discussione preliminare ci fu pieno accordo nel riconoscerne la validità.

MARINARO chiede come potrà avvenire l'accertamento della capacità.

Fa considerare che fino ad oggi chi ha conseguito il diploma delle scuole medie ha sempre avuto accesso all'Università, perché è quello il titolo richiesto. Qui con capacità si intende qualche cosa di diverso; lo stesso fascismo aveva tentato di stabilire qualche cosa di simile; per accedere alle Università occorreva che il titolo di studi medi fosse stato conseguito con una certa votazione: sette o otto decimi.

Indipendentemente dalla bontà del concetto che ha lo scopo di impedire l'inflazione scolastica attuale, che non conferisce serietà

agli studi superiori, occorre essere precisi. Fa anche considerare che oggi le Università funzionano assai male, a causa dell'esuberanza degli studenti e della deficienza di personale insegnante; gli esami non si svolgono più con la serietà di una volta; al posto dei professori titolari sono chiamati ad esaminare liberi docenti ed assistenti. Quando la popolazione scolastica supera i trentamila, come avviene a Roma, nei giorni di esame funzionano quattro o cinque commissioni per materia e gli esaminatori sono quasi sempre degli assistenti.

Inoltre ritiene necessario specificare in che cosa consista questa capacità, e stabilire anche in quale epoca occorra fare l'accertamento. Secondo lui, dovrebbe esser fatto abbastanza presto, perché non è umano sbarrare la via dell'Università a chi, magari con sacrificio della famiglia, ha compiuto tutti gli studi liceali.

Concludendo, chiede che si stabilisca il sistema di accertamento di questa idoneità e il momento in cui deve essere fatto.

TAVIANI propone che l'articolo sia messo in votazione per divisione.

PRESIDENTE consente a mettere ai voti l'articolo punto per punto. Pone ai voti il primo punto: « L'istruzione è un bene sociale ».

(È approvato).

Dà lettura del secondo punto: « È dovere dello Stato di organizzare l'istruzione di qualsiasi grado, in modo che tutti i capaci possano usufruire di essa ».

DOMINEDÒ pensa che l'espressione « capaci » non sia la più opportuna, trattandosi di un termine che giuridicamente assume una significazione tecnica. Converrebbe un'espressione che rivesta una maggiore duttilità e concretezza insieme: ad esempio si potrebbe dire « idonei ».

PRESIDENTE osserva che si parla di istruzione di qualsiasi grado, ma poi nell'articolo si accenna solo a quella elementare e a quella superiore; dell'istruzione media non si fa cenno.

GIUA, *Relatore*, risponde che qui è stata usata l'espressione « qualsiasi grado », ma forse sarebbe meglio dire media e superiore.

MARINARO osserva che quando si parla di un'istruzione superiore si intende riferirsi all'Università.

PRESIDENTE dice che nella relazione Moro è detto « medio e universitario » e il requisito della capacità è richiesto anche per il liceo e l'istituto tecnico.

MOLÈ trova chiaro che il relatore intende riferirsi alle scuole di grado superiore a quella elementare. Se poi si volesse tener conto delle denominazioni attuali, non si dovrebbe dire solo scuole medie, ma anche tecniche, professionali. Occorre però badare, modificando la terminologia, di non alterare anche il concetto.

PRESIDENTE aggiunge che alle volte accade che la capacità si riveli in alcuni più tardi che in altri.

TAVIANI, poiché vi è accordo sul secondo e terzo punto, chiede che sieno messi ai voti per passare poi alla discussione del quarto, dove si tratterà di stabilire se si intende parlare della frequenza nelle scuole di grado superiore alle elementari o a quella di grado superiore che è l'Università.

PRESIDENTE pone ai voti il secondo punto con l'eliminazione della preposizione « di » e la sostituzione della parola « idonei » a « capaci »:

« È dovere dello Stato organizzare l'istruzione di qualsiasi grado, in modo che tutti gli idonei possano usufruire di essa ».

(È approvato).

MOLÈ al terzo punto propone che si dica « L'insegnamento primario elementare è gratuito e obbligatorio per tutti ».

(È approvato).

DOMINEDÒ sul quarto punto, si associa: alla proposta dell'onorevole Moro che si precisino i limiti e si determini che cosa debba intendersi per gradi superiori. Secondo lui il problema andrebbe circoscritto nei confronti dell'insegnamento universitario.

GIUA, *Relatore*, aggiungerebbe anche il liceo classico.

DOMINEDÒ osserva che, indipendentemente da ciò, considerata la grande delicatezza della norma, ne andrebbe ben precisato il significato. Quando si dice « è permesso ai soli idonei » o si fa una affermazione generica che non dice nulla — perché l'idoneità giuridicamente sta nel fatto di avere conseguito il titolo idoneo per l'ammissione agli studi superiori, ovvero s'intende dire qualcosa di nuovo per affrontare il problema dell'inflazione dei titoli universitari, e ciò va chiarito.

Usciti dal periodo bellico si tende già verso una ripresa degli studi: si tratta di stabilire se in sede di Costituzione convenga sancire qualche norma organica in vista di rinvigorire il tono dell'insegnamento superiore.

Si dovranno forse contemplare, oltre al titolo di ammissione all'Università, ulteriori requisiti di idoneità? Nell'ordinamento vigente qualche precedente esiste: per l'ammissione alle facoltà di magistero si richiede un esame specifico oltre il diploma magistrale; qualche cosa di simile è stato proposto per le facoltà di economia. Converrà che queste od altre norme siano previste nei confronti di altre facoltà, in sede di riforma universitaria? Sembrerebbe allora opportuno che in sede di Costituzione questa esigenza sia prospettata, pur genericamente.

Si potrebbe dire: «L'istruzione superiore deve essere di regola, ecc.».

MERLIN ANGELINA ricorda che quando si discusse sulla relazione Giua, essa aveva già prospettato quanto ha detto oggi l'onorevole Dominè, anzi aveva citato quanto fa l'Università cattolica per la scuola di magistero. Ritiene però che questo accertamento andrebbe fatto prima dell'ammissione al liceo. Molti che arrestano i loro studi alla licenza liceale trovano impedimenti ad occupare impieghi che invece sono facilmente ricoperti da coloro che hanno frequentato le scuole di avviamento, perché c'è il pregiudizio che i licenziati dal liceo siano incapaci nella vita pratica. Quindi sarebbe del parere che alla Università si dovesse accedere con la licenza liceale, e che a frequentare il liceo fossero ammessi i giovani che dimostrassero una vera capacità; quindi l'accertamento andrebbe fatto all'ingresso al liceo.

TAVIANI accetta il concetto esposto dal relatore, ma non farebbe tante specificazioni. Se si vuole che gli idonei, anche se di classi povere, possano salire ai gradi superiori della cultura, è indispensabile eliminare gli agiati che vanno avanti solo per mezzo di raccomandazioni; ma non gli pare che questa sia materia di Costituzione, sarà materia di riforma scolastica.

MOLÈ propone di modificare la dizione. Il problema posto dall'onorevole Dominè preoccupa quanti si interessano di questioni scolastiche. Ci sono degli incapaci che giungono ai gradi superiori, ma qui subentra la responsabilità dei professori, perché attraverso la loro valutazione dovrebbe aversi la soluzione. Questa inflazione di laureati provoca anche la mortificazione dei migliori.

Stabilire il modo di accertare l'idoneità è un problema difficile; normalmente dovrebbe bastare la valutazione dei professori che hanno la possibilità di seguire, durante il corso, i loro discepoli e di esserne i migliori giudici. Fondarsi su un solo esame può, come

avviene nei concorsi, non essere sufficiente a giudicare della idoneità. Accetta il concetto del Relatore, ma lo vorrebbe rendere meno drastico. Si potrebbe dire: «L'insegnamento primario è gratuito e obbligatorio per tutti; le scuole di grado superiore sono accessibili a coloro che si dimostrino idonei».

Il modo come accertare l'idoneità dovrebbe formare oggetto di legge o di regolamento.

Chiede poi perché negare la possibilità di studiare a coloro che ne hanno voglia, quando non costituisca onere per lo Stato.

FEDERICI MARIA, *Correlatrice*, si associa.

GIUA, *Relatore*, insiste nella sua dizione e anche nel mantenimento di «capacità» in luogo di «idoneità», perché parlare di idoneità sminuirebbe il concetto.

Contentandosi di un'affermazione generica, come ha proposto l'onorevole Molè, non si influirebbe né sul legislatore, né sulla psicologia degli insegnanti.

È necessario lasciare nella Costituzione questa affermazione per fissare le direttive del legislatore, e insiste perché, se non si vuol fare una cosa astratta, occorre preoccuparsi della legislazione futura. L'affermazione è drastica, ma non si debbono avere le preoccupazioni dell'onorevole Marinaro, se si vuol giungere alla auspicata riforma scolastica delle Università e delle scuole di grado superiore, quali il Liceo. Ha usato l'espressione: «la frequenza» e non l'altra «l'accesso» perché l'insegnante deve avere la possibilità di escludere chi non si dimostra capace anche durante il periodo delle lezioni.

Ricorda che la scuola di ingegneria consta di due bienni, ed è stato merito del Colonnelli, direttore del Politecnico di Torino, di avere ottenuto una notevolissima riduzione del numero degli iscritti, avendo stabilito esami molto rigorosi per il passaggio dal primo al secondo biennio; così rigorosi che gli studenti preferivano recarsi a sostenere quell'esame a Milano, dove pure la scuola, sotto il Colombo, era retta molto rigidamente.

MOLÈ osserva che si tratta, in definitiva, di materia regolamentare.

GIUA, *Relatore*, sostiene che il legislatore e gli stessi insegnanti debbono vedere affermato nella Costituzione il principio che la frequenza alle scuole superiori è permessa ai soli capaci. La norma ha funzione giuridica e psicologica, perché formativa del carattere degli insegnanti e degli allievi. Una volta riconosciuto che il Liceo classico è aperto solo a chi ha una determinata formazione

mentale, e l'Università deve essere frequentata solo dai capaci, non sarà impedita l'esplorazione di altre energie; ognuno potrà scegliere il più adatto per lui dei tanti tipi di scuola.

La laurea non è il titolo che permette sempre di raggiungere le maggiori retribuzioni; è il titolo che deve essere ambito da chi alla quantità preferisce la qualità della retribuzione. Un professore universitario non è sempre meglio retribuito di un capo officina.

MOLE ripete che la delicatezza della disposizione sta nello stabilire il modo di accertare la capacità. Egli direbbe: « Le scuole di grado superiore sono accessibili solo a coloro che ne risultino capaci ».

PRESIDENTE chiede al relatore se non riscontra disarmonia fra questi punti dell'articolo e l'articolo primo, dove è affermato che ogni cittadino ha il dovere e il diritto di lavorare conformemente alle proprie possibilità e scelta. Espone anche un altro dubbio: ci può essere qualcuno che voglia accedere alle scuole di grado superiore solo per accrescere il suo patrimonio intellettuale. Poiché non siamo in regime socialista, ma in regime borghese, possiamo impedirgli di raggiungere questa aspirazione?

Quello che più preme è di evitare che accadano alle professioni libere persone che non ne sono capaci, con danno di quelli che sono capaci, e che si determini quella inflazione di professionisti che ha prodotto tanti guai. Sarebbe forse meglio raggiunto lo scopo accertando la capacità prima di iniziare l'esercizio della professione.

TAVIANI obietta che in questo modo si creerebbero degli spostati.

MARINARO precisa il suo pensiero. È pienamente d'accordo col relatore sui principi generali, ma si preoccupa del modo e del momento più adatti per fare l'accertamento della capacità. Non è d'accordo con l'onorevole Molè, quando dice che questo può formare oggetto di legge o di regolamento. Domani un Ministro, o un direttore generale della pubblica istruzione, può emanare un regolamento in cui si dica: ai sensi dello Statuto l'accertamento della capacità deve essere fatto in questo modo. Sarebbe un'arma pericolosissima nelle mani della burocrazia e degli uomini politici. Quindi riafferma il concetto che le Università vanno aperte ai capaci e invita i colleghi a studiare una formula idonea ad accertare il modo e il momento della indagine.

DOMINEDÒ chiede che si abbandoni una formula priva di contenuto, per conferirvi un significato concreto, sia pur generico.

MOLE propone che si dica: « sono accessibili a coloro che ne abbiano la capacità ».

DOMINEDÒ direbbe piuttosto « attitudini ».

GIUA, *Relatore*, propone che si dica: « Le scuole di grado superiore sono accessibili a coloro che ne abbiano attitudine ».

PRESIDENTE terrebbe presente anche il concetto della frequenza, perché la capacità può rivelarsi anche tardivamente.

COLITTO propone la formula: « Le scuole di gradi superiori sono accessibili a coloro che dimostrino le necessarie attitudini ».

PRESIDENTE pone ai voti questa formula.

(È approvata).

PRESIDENTE apre la discussione sull'ultimo punto dell'articolo proposto dall'onorevole Giua, così concepito: « All'istruzione dei ragazzi poveri, che per capacità possano frequentare le scuole di gradi superiori, lo Stato provvede con aiuti materiali ».

MOLE ritiene che sia meglio mettere al posto del termine: « capacità » la frase « che siano meritevoli ».

DOMINEDÒ si associa alla proposta dell'onorevole Molè.

GIUA, *Relatore*, accetta l'emendamento proposto dall'onorevole Molè e pertanto dichiara che la formulazione dovrebbe essere: « All'istruzione dei poveri, che siano meritevoli di frequentare le scuole di gradi superiori, lo Stato provvede con aiuti materiali ».

PRESIDENTE mette ai voti l'ultimo punto dell'articolo nella forma ora proposta dall'onorevole Giua.

(È approvato).

**La seduta termina alle 11,15.**

*Erano presenti:* Ghidini, Marinaro, Colitto, Dominedò, Fanfani, Federici Maria, Giua, Merlin Angelina, Molè, Noce Teresa, Rapelli, Taviani.

*Assenti giustificati:* Togni, Di Vittorio, Pesenti.

*Assenti:* Canevari, Lombardo Ivan Matteo, Paratore.

# ASSEMBLEA COSTITUENTE

---

---

## COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE

---

### TERZA SOTTOCOMMISSIONE

---

9.

## RESOCONTO SOMMARIO

DELLA SEDUTA DI VENERDÌ 20 SETTEMBRE 1946

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GHIDINI

### INDICE

	<i>Pag.</i>
<b>Garanzie economico-sociali del diritto all'affermazione della personalità del cittadino</b> ( <i>Seguito della discussione</i> ) . . .	55
GIUA, <i>Relatore</i> - COLITTO - TOGNI - PRESIDENTE - MOLÈ - FEDERICI MARIA - RAPELLI - MARINARO.	

---

---

La seduta comincia alle 10,40.

Seguito della discussione sulle garanzie economico-sociali del diritto all'affermazione della personalità del cittadino.

GIUA, *Relatore*, dà lettura dell'articolo da lui proposto sull'educazione, così formulato: « Qualora la famiglia si trovi nella impossibilità di dare un'educazione civile ai figli, è compito dello Stato di provvedere a tale educazione con istituzioni proprie.

« Tale educazione si deve compiere nel rispetto della libertà del cittadino ».

L'articolo rientrerebbe nel tema generale della famiglia, ma ha ritenuto necessario ammettere la possibilità dell'intervento dello Stato in questo settore, soltanto nel caso che la famiglia sia nell'impossibilità di provvedere all'educazione dei figli. È un concetto

che si deve affermare nella nuova Costituzione per non dare allo Stato il potere di ingerirsi nell'educazione dei giovani compito che, in linea di massima, deve restare di stretta competenza della famiglia. L'articolo è in contrasto con altre carte costituzionali, e in particolare con l'articolo 120 di quella di Weimar, che ammette la possibilità da parte dello Stato di sorvegliare l'educazione che i genitori impartiscono ai loro figliuoli. Tale sorveglianza sarebbe in contrasto con l'indirizzo generale adottato dalla Commissione e con l'affermazione della piena libertà dell'individuo, che lo Stato deve rispettare. Tale rispetto deve trovare particolare applicazione nel campo della famiglia, che costituisce il nucleo base dell'organizzazione sociale.

Il secondo comma « Tale educazione si deve compiere nel rispetto della libertà del cittadino » afferma che l'indirizzo non si deve discostare da quella che sarebbe l'educazione data dalla famiglia, nel caso che questa potesse provvedervi.

COLITTO chiede al relatore che cosa si debba intendere con il termine « civile ».

GIUA, *Relatore*, chiarisce che con tale termine si evita la possibilità di intendere l'educazione come espressione di un indirizzo confessionale, di partito, settario, ecc.

COLITTO propone la soppressione del termine « civile ».

PRESIDENTE non concorda con la proposta dell'onorevole Colitto, trovando necessaria la specificazione.

COLITTO propone la formula « nell'impossibilità di educare i figli », invece che « nell'impossibilità di dare un'educazione civile ».

GIUA, *Relatore*, concorda con la proposta dell'onorevole Colitto, poiché, lasciando invariato il secondo comma, resta chiaro l'indirizzo che si vuol dare all'educazione.

Quanto ai collegi di educazione, fa rilevare che gli istituti già esistenti in Italia si limitano all'istruzione media, mentre sarebbe necessaria l'istituzione di convitti anche per quella elementare, ed i figliuoli di genitori condannati a pene detentive e gli orfani potrebbero formare in questi istituti la loro educazione.

TOGNI ritiene che il termine « civile » implichi una limitazione del concetto della educazione. A suo parere è necessaria l'affermazione del principio che lo Stato deve garantire, provvedere o intervenire, nel campo dell'educazione, ma non necessariamente e direttamente, come sembra sia previsto nella formula dell'articolo proposta dall'onorevole Giua. È noto che esistono convitti tenuti da sacerdoti o da civili, che provvedono alla educazione dei giovani e che lo Stato dovrebbe sovvenzionare, senza tuttavia intervenire direttamente nell'educazione.

GIUA, *Relatore*, non può convenire con le affermazioni fatte dall'onorevole Togni. Pur non condividendo le tesi estremiste, che vorrebbero investire lo Stato interamente dell'importante compito dell'educazione, non può accedere all'idea di un assoluto agnosticismo in materia da parte dello Stato.

PRESIDENTE fa notare che, con la formulazione dell'articolo proposto dall'onorevole Giua, non vengono precluse le possibilità di educazione da parte di istituti privati. Se lo Stato è investito dell'obbligo di provvedere in certi casi all'educazione, non per questo restano escluse le istituzioni private.

COLITTO propone la seguente formulazione: « Qualora la famiglia si trovi nell'impossibilità di educare i figli, è compito dello Stato di provvedervi ».

GIUA, *Relatore*, trova eccessivamente generica la formulazione proposta dall'onorevole Colitto.

PRESIDENTE insiste per l'adozione della formula integrale proposta dall'onorevole

Giua, che ritiene la più rispondente al tema dell'educazione. Il termine « civile », a suo parere, significa che l'educazione deve essere ispirata a sensi di civismo e non è affatto in opposizione con il concetto della religione. Dichiarò che voterà pertanto la formula proposta dall'onorevole Giua, in quanto è l'unica che elimina qualunque sottinteso politico, confessionale o settario.

Anche il termine « istituzioni proprie » gli sembra ben apposto, perché è evidente che quando lo Stato deve intervenire non può farlo che direttamente e con mezzi propri. L'opera educativa compiuta da istituti privati può essere integrativa di quella dello Stato.

TOGNI ritiene che la migliore educazione sia quella integrata dall'insegnamento religioso, che non si limita ad una formula esteriore civile, ma mette radici nel sentimento religioso del fanciullo. Se potesse formulare un articolo in tale materia, direbbe che lo Stato deve appoggiarsi alle organizzazioni religiose; ma poiché tale concetto non può essere condiviso da altri, ritiene che non sia il caso di precisare né il concetto dell'intervento diretto dello Stato, né quello del predominio religioso. Che lo Stato provveda direttamente o indirettamente è una questione che sarà decisa caso per caso, a seconda della situazione particolare o speciale dei tempi; ma, poiché il termine « educazione civile » può far pensare che sia esclusa la parte educativa religiosa, ritiene che nell'articolo si dovrebbe parlare di educazione in generale. Sarà poi compito degli organi dello Stato vedere quale educazione convenga adottare tenendo conto della famiglia, della religione, della razza, ecc. Non vi è la necessità di stabilire fin da ora il principio che lo Stato debba provvedere direttamente all'educazione, soprattutto in quanto lo Stato è stato sempre il peggior educatore.

MOLÈ afferma che lo Stato può essere cattivo educatore, quando voglia imprimere una determinata ideologia politica nel campo dell'educazione, ma non può essere considerato tale, quando si adegui a principi di libertà.

TOGNI rileva che lo Stato è sempre l'espressione di un partito, e cercherà quindi di imprimere alla vita della Nazione un determinato indirizzo politico.

PRESIDENTE ritiene che dicendo « qualora la famiglia si trovi nell'impossibilità di dare un'educazione civile ai figli » non si menomi la libertà della famiglia di educare i figli, anche inviandoli presso istituti privati,



né si crei un monopolio dello Stato nel campo della educazione; si intende affermare l'obbligo dello Stato di provvedere all'educazione, quando la famiglia non possa assolvere a tale compito né con mezzi propri, né con l'aiuto di istituti privati. Richiama l'attenzione sul fatto che il problema generale dell'educazione è di competenza della prima Sottocommissione, mentre la terza deve studiare le garanzie economico-sociali, che hanno attinenza con tale problema.

TOGNI ritiene che la formula proposta dall'onorevole Colitto sia la più precisa e la meglio rispondente per una Carta costituzionale, in quanto afferma il principio dell'obbligo dello Stato nel campo dell'educazione, togliendo la limitazione derivante dal termine « civile ».

PRESIDENTE ritiene che l'intervento dello Stato non debba essere ispirato ad una educazione di colore politico, ma ad un senso di civismo, all'infuori di qualsiasi ideologia di partito. Insiste perciò per il mantenimento della parola « civile ».

COLITTO chiede al Relatore di voler più chiaramente specificare il significato che ha voluto dare alla parola « civile ».

GIUA, *Relatore*, dichiara che per « educazione civile » ha inteso educazione non confessionale o ispirata ad ideologie politiche, quale sarebbe, ad esempio, quella statolatrica che afferma la preminenza dello Stato sui cittadini; ed ha voluto sottolineare l'obbligo del rispetto della libertà anche in questo settore. Riferendosi a quanto ha detto l'onorevole Togni, in merito all'educazione religiosa, dichiara di non essere contrario ad essa purché sia considerata dal punto di vista etico-cristiano; ma dal punto di vista della superfetazione della religione come insegnamento catechistico, non può ammetterla. Quindi, come è necessario che lo Stato moderno crei una pedagogia indirizzata a tutto il complesso della vita civile, cioè al rispetto della libertà e delle opinioni politiche, così pure si deve ammettere l'esistenza di una vita civile che sia al disopra delle situazioni politiche di destra o di sinistra. Lo Stato deve dare un'educazione fondamentale, ma lasciar libere le famiglie che vogliono educare religiosamente i loro figliuoli inviandoli ad istituti religiosi.

MOLE rileva che vi sono due casi di impossibilità della famiglia ad educare i figli: quando il genitore o i genitori siano condannati ad una pena detentiva, o quando vi sia l'estrema indigenza. In questi casi lo Stato deve direttamente intervenire. Però,

se la famiglia è nell'impossibilità economica, ma ha ancora la sua entità morale, può chiedere che i bambini siano affidati ad un istituto religioso; nell'altro caso lo Stato provvederà ad un'educazione che risponda alle comuni esigenze di tutti gli uomini civili, siano essi ebrei o cattolici o protestanti. Ricorda che nella scuola italiana si insegna la religione, il che esclude il pericolo di un'educazione atea da parte dello Stato. Pertanto non condivide il parere dell'onorevole Togni che l'educazione da parte dello Stato costituisca un pericolo e ritiene che la formula proposta dall'onorevole Colitto non differisca molto da quella del Relatore.

TOGNI non crede che la formula proposta dall'onorevole Colitto sia equivalente a quella dell'onorevole Giua, in quanto il relatore afferma che è compito dello Stato di provvedere all'educazione con istituzioni proprie. Lo Stato, a suo parere, ha a suo carico l'onere finanziario dell'educazione; ma questa educazione dovrà essere data secondo i desideri della famiglia. Non si può obbligare lo Stato ad intervenire nell'educazione dei fanciulli, assumendo la figura di tutore, ma limitare il suo intervento a sussidi da erogare ad istituti privati.

MOLE ritiene che con l'adozione della proposta dell'onorevole Togni vi sarebbe il pericolo che lo Stato fosse costretto a sovvenzionare istituti aventi determinati colori politici.

Il problema educativo è troppo importante perché lo Stato se ne disinteressi; come si deve evitare l'estremismo dello Stato totalitario, si deve anche evitare quello dello Stato completamente agnostico. Lo Stato deve fornire il paradigma dell'educazione e, quando questa non sia possibile, provvedervi direttamente.

FEDERICI MARIA desidera che sia chiarito come si debba accertare l'impossibilità della famiglia a provvedere all'educazione dei figli.

PRESIDENTE risponde che la materia è oggetto di legislazione.

FEDERICI MARIA osserva che vi è il caso di una carenza della famiglia di ordine legale e il caso di una carenza di ordine economico. Per quanto riguarda la prima, lo Stato deve evidentemente intervenire; ma, per quanto riguarda la seconda, è difficile stabilire l'intervento dello Stato; si potrebbe verificare il caso di una folla di persone che chiedano l'intervento dello Stato e allora, praticamente, si avrebbe quell'educazione statale che deve essere evitata. Chiede poi se

sarebbe possibile fare un'aggiunta all'articolo approvato il giorno avanti, riguardante l'istruzione dei ragazzi poveri.

PRESIDENTE dichiara che se si riconoscessero gli istituti privati come integrativi dell'intervento dello Stato, questo li deve sussidiare; ma se si ritiene che lo Stato possa fare a meno di questi istituti privati, dovrebbe provvedere con istituti propri indipendentemente da qualunque ideologia politica, religiosa ecc. Per questo motivo ritiene ben formulata la dizione dell'onorevole Giua: « è compito dello Stato di provvedere all'educazione con istituzioni proprie ». Non ritiene che si tratti di un monopolio arrogato dallo Stato nel campo dell'educazione, ma che anzi la proposta ammetta l'esistenza di istituzioni private.

RAPELLI ritiene che, facendosi l'ipotesi di una carenza economica della famiglia, lo Stato debba intervenire soltanto dal punto di vista dei mezzi materiali, essendo già stato affermato il principio che lo Stato riconosce a tutti i cittadini italiani il diritto al lavoro e predispose i mezzi necessari al suo godimento.

TOGNI, d'accordo con l'onorevole Molè, presenta la seguente modificazione dell'articolo: « Qualora la famiglia si trovi nella impossibilità di educare i figli, è compito dello Stato di provvedervi ». Aggiunge che lo Stato, creando una serie di istituzioni che accompagnino i bambini dai primi anni della vita fino all'età della ragione, dando loro un'educazione, si assume un compito di grande responsabilità. Ciò potrebbe ammettersi in uno Stato concepito astrattamente, ma in pratica lo Stato è l'espressione del partito dominante e pertanto può avvenire che, mutando i partiti, mutino le direttive dell'educazione dei ragazzi. Insiste quindi affinché venga fissato il principio che lo Stato deve provvedere in senso generale all'educazione, senza ulteriori specificazioni, e che l'articolo resti così formulato:

« Qualora la famiglia si trovi nell'impossibilità di educare i figli, è compito dello Stato di provvedervi nel rispetto della libertà del cittadino ».

MOLE non approva l'inclusione dei concetti di educazione e di libertà in un solo periodo.

PRESIDENTE rileva che, quando si parla di educazione in senso generale, l'attributo « civile » intende un'educazione ispirata a sensi di civismo. Pertanto insiste sull'adozione di tale attributo.

Dichiara di accettare integralmente la formula presentata dall'onorevole Giua, che ritiene la più rispondente alle garanzie che si richiedono in materia di educazione.

GIUA, *Relatore*, dichiara di accettare la formula proposta dall'onorevole Togni, purché sia approvato il secondo comma da lui proposto, che dice: « Tale educazione si deve compiere nel rispetto della libertà del cittadino ».

PRESIDENTE dichiara che, poiché l'onorevole Giua ritira la sua proposta per aderire alla formulazione dell'onorevole Togni, insieme cogli onorevoli Colitto e Molè, fa proprio l'articolo proposto nella relazione.

Pone quindi in votazione l'articolo così formulato:

« Qualora la famiglia si trovi nell'impossibilità di dare un'educazione civile ai figli, è compito dello Stato di provvedere a tale educazione con istituzioni proprie.

« Tale educazione si deve compiere nel rispetto della libertà del cittadino ».

(*Non è approvato*).

Dà lettura dell'articolo presentato dagli onorevoli Giua, Togni, Molè e Colitto, che dice:

« Qualora la famiglia si trovi nell'impossibilità di educare i figli, è compito dello Stato di provvedervi.

« Tale educazione si deve compiere nel rispetto della libertà del cittadino ».

Lo pone in votazione, dichiarando di astenersi.

(*È approvato*).

GIUA, *Relatore*, legge gli articoli da lui proposti.

#### ART.

Tutti i cittadini italiani, senza distinzione di sesso, sono ammessi agli impieghi pubblici in base a concorsi, senza alcuna restrizione, tranne quella della capacità.

L'esercizio dell'insegnamento universitario è aperto a tutti i capaci indipendentemente da distinzioni di razza, religione, credo politico e nazionalità. L'accesso agli impieghi privati è aperto a tutti i cittadini italiani, senza distinzione di sesso.

#### ART.

Il cittadino italiano in possesso del titolo necessario ha diritto di esercitare una professione nel territorio della Repubblica. Tale diritto è tutelato dallo Stato e disciplinato

dalle leggi e dai regolamenti degli ordini professionali.

Lo stesso diritto compete ai cittadini di altri paesi che stabiliscano il trattamento di reciprocità.

Fa osservare che, data la carenza dell'insegnamento universitario, dipendente dal fatto che durante il periodo fascista la quasi totalità delle cattedre universitarie è stata coperta da giovani insegnanti venuti su in clima fascista, occorre provvedere urgentemente. Già in altra epoca il De Sanctis ed il Sella avevano aperto le nostre Università ad insegnanti stranieri; anche ora è necessario ricorrere a questa possibilità, se si vuol rinnovare lo spirito dell'insegnamento universitario.

È evidente che per le scienze giuridiche difficilmente verranno insegnanti stranieri, ma per le altre scienze di carattere internazionale, e specialmente per quelle sperimentali, è ovvia la necessità che all'insegnamento siano ammesse anche persone che non abbiano la nazionalità italiana.

COLITTO propone di sopprimere l'inciso « senza alcuna restrizione, tranne quella della capacità ».

MOLÈ espone alcuni dubbi: questa specificazione circa le modalità per i concorsi non crede sia materia di costituzione, ma di legge. Da un punto di vista tecnico, non è la Costituzione che deve stabilire che gli uffici sono assegnati per concorso; però dichiara di non fare alcuna proposta in merito.

Quanto alla seconda affermazione: la parificazione assoluta dei sessi in tutti gli uffici, osserva che vi sono uffici in cui tale parificazione non è possibile, ad esempio in quelli che riguardano le funzioni giudiziarie e militari.

FEDERICI MARIA non trova ammissibili queste discriminazioni.

MOLÈ risponde che già nel diritto romano, e poi dai Santi Padri era stato riconosciuto che la donna, in determinati periodi della sua vita, non ha la piena capacità di lavoro.

PRESIDENTE direbbe « idoneità » invece di « capacità ».

MOLÈ infine osserva che se non si può evitare, per ragioni contingenti, che si debba ricorrere alla partecipazione di stranieri ad un alto ufficio quale è quello dell'insegnamento superiore, non si dovrebbe stabilire come norma statutaria tale partecipazione. Potrebbe avvenire che in un futuro più o meno prossimo la direzione spirituale della Nazione italiana venisse affidata ad uomini

che non sono italiani e che non hanno alcun attaccamento alla storia e alle esigenze della Nazione. Ciò sarebbe molto pericoloso, specialmente dal punto di vista politico.

TOGNI in luogo del secondo articolo del Relatore propone di premettere al primo un'affermazione di principio alla garanzia del libero esercizio professionale così concepita: « La Repubblica garantisce a tutti i cittadini il libero esercizio della propria attività professionale, nel rispetto della legge ».

Al primo comma proposto dal relatore toglierebbe l'inciso « senza alcuna restrizione, tranne quella della capacità » e sostituirebbe « e in relazione alla propria idoneità ».

Dove si parla dell'insegnamento universitario, anziché dire « è aperto » direbbe « può essere aperto ».

Non ritiene poi necessario l'ultimo punto, ma non fa alcuna proposta in merito. Il testo dell'articolo così modificato sarebbe il seguente:

« La Repubblica garantisce a tutti i cittadini il libero esercizio della propria attività professionale nel rispetto delle leggi. Tutti i cittadini italiani, senza distinzione di sesso, sono ammessi agli impieghi pubblici in base a concorsi ed in relazione alla propria idoneità. Per l'insegnamento universitario, ai concorsi possono essere ammessi anche cittadini stranieri. L'accesso agli impieghi privati è aperto a tutti i cittadini italiani, senza distinzione di sesso ».

GIUA, *Relatore*, dichiara di accettare la formulazione Togni.

COLITTO è d'accordo con l'onorevole Molè che la donna non abbia la capacità di svolgere le funzioni giudiziarie, ma fa rilevare che sostituire « idoneità » a « capacità » non chiarisce il concetto.

FEDERICI MARIA trova inammissibile l'affermazione dell'incapacità della donna a ricoprire funzioni giudiziarie; quanto poi ad impieghi di carattere militare fa notare che si vanno sviluppando i così detti servizi ausiliari, compiuti da donne, e che, anche nella polizia, è preveduto l'impiego delle donne.

MOLÈ consente che le donne possano ben corrispondere nei corpi ausiliari dell'esercito; ma si tratta di un caso che non permette generalizzazioni. Non intende affermare una inferiorità nella donna; però da studi specifici sulla funzione intellettuale in rapporto alle necessità fisiologiche dell'uomo e della donna risultano certe diversità, specialmente in determinati periodi della vita femminile.

FEDERICI MARIA ritiene che basterebbe sostituire a «capacità» «idoneità»

COLITTO, poiché nella Costituzione non si può fare della casistica, direbbe: «L'accesso ai pubblici impieghi è libero ai cittadini, salvo le limitazioni stabilite dalla legge. Agli impieghi si accede mediante concorsi».

PRESIDENTE propone di modificare la proposta Togni, riferendo l'idoneità al sesso e precisamente: «Tutti i cittadini italiani sono ammessi agli impieghi pubblici in base a concorso, senza restrizione di sesso, tranne quella della idoneità».

FEDERICI MARIA ricorda che anche nella discussione sul lavoro furono sollevate eccezioni per le donne.

TOGNI è del parere che non si debba scendere a dettagli sulle limitazioni. Queste verranno fatte all'atto del concorso in riferimento alle qualità fisiche che l'ufficio richiede. Se già si dice che sono ammessi senza limitazioni di sesso, tranne quella della idoneità, l'idoneità può riferirsi tanto alla persona che al sesso. Nella Costituzione non possono essere posti dei limiti all'accesso di un sesso agli impieghi.

COLITTO, poiché non è possibile scendere a dettagli, insiste nel proporre il seguente articolo:

«L'accesso ai pubblici impieghi è libero ai cittadini, salvo le limitazioni stabilite dalla legge. Agli impieghi si accede mediante concorsi».

TOGNI obietta che la Costituzione non può rimandare alle leggi: deve dare delle direttive. Del resto in America ed in Inghilterra limitazioni del genere non vengono fatte; tutte le carriere, dalla militare alla professionale, sono aperte alle donne.

FEDERICI MARIA, poiché nessuna Costituzione fa restrizioni in materia, insiste perché non siano fatte nella nostra.

MOLÈ dichiara di accettare la formula proposta dall'onorevole Colitto.

PRESIDENTE chiarisce che l'articolo sarebbe così formulato:

«La Repubblica garantisce a tutti i cittadini il libero esercizio della propria attività professionale nel rispetto delle leggi».

Pone ai voti questo comma.

(È approvato).

Dà poi lettura delle due proposte, quella degli onorevoli Colitto e Molè, e l'altra dell'on. Togni, per il comma successivo.

La prima è così formulata:

«L'accesso ai pubblici impieghi è libero ai cittadini, salvo le limitazioni stabilite dalla legge. Agli impieghi si accede mediante concorsi».

L'altra è la seguente:

«Tutti i cittadini italiani, senza distinzione di sesso, sono ammessi agli impieghi pubblici in base a concorsi ed in relazione alla propria idoneità».

MARINARO è favorevole alla prima formula, ma con la seguente modificazione alla seconda parte:

«Agli impieghi nelle amministrazioni statali, parastatali o comunque soggette alla vigilanza dello Stato, si accede mediante concorsi».

PRESIDENTE fa considerare che la distinzione tra uffici pubblici e non pubblici non è facile.

MARINARO, appunto per eliminare tale difficoltà, ritiene necessaria la distinzione proposta.

PRESIDENTE osserva che c'è grande incertezza nei criteri di distinzione fra enti pubblici ed enti privati.

MARINARO potrebbe modificare la proposta e dire: «Nelle amministrazioni statali o in enti di diritto pubblico» e ciò perché in certe amministrazioni che hanno funzioni prevalentemente di interesse pubblico non è mai stato introdotto il concorso.

COLITTO chiede che sia fatto risultare dal verbale che, parlando di impieghi pubblici, si intende far riferimento a quanto ha specificato l'onorevole Marinaro.

MARINARO fa considerare che la Cassazione ha ripetutamente affermato che quando si dice impiego pubblico ci si riferisce a impieghi nelle amministrazioni dello Stato.

PRESIDENTE rileva che ci sono impieghi pubblici presso enti privati e ci sono impieghi privati presso enti pubblici. Fa l'esempio del Consorzio agrario che è indubbiamente un ente privato, ma che esplica anche funzioni pubbliche, quale è quella dell'ammasso del grano. L'impiegato addetto all'ammasso del grano esercita un impiego pubblico presso un ente privato. Ritiene perciò sufficiente dire «impieghi pubblici».

MARINARO aggiunge che la Cassazione ha definito ente di diritto pubblico quello che assolve ad una funzione pubblica. Ci sono istituti che hanno attività mista, altri che hanno una figura giuridica *sui generis*, che

esercitano una pubblica attività, che danno buone remunerazioni e assicurano una carriera vantaggiosa. Non vede perché non si dovrebbe richiedere che le assunzioni del personale si facciano per concorso.

PRESIDENTE legge la proposta degli onorevoli Colitto, Molè, Marinaro:

« L'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti di diritto pubblico è libero ai cittadini, salvo le limitazioni stabilite dalla legge. Agli impieghi si accede mediante concorsi »;

e quella dell'onorevole Togni:

« Tutti i cittadini, senza distinzione di sesso, sono ammessi agli impieghi pubblici in base a concorsi e in relazione alla propria idoneità ».

COLITTO dichiara di essere disposto ad aggiungere nella sua formula l'inciso « senza distinzione di sesso ». La formula risulterebbe così espressa:

« L'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti di diritto pubblico è libero ai cittadini, senza distinzione di sesso, salvo le limitazioni stabilite dalla legge. A tali impieghi si accede mediante concorsi ».

FEDERICI MARIA insiste perché sia tolto l'inciso « salvo le limitazioni stabilite dalla legge ».

COLITTO non lo ritiene opportuno. Ad esempio, un concorso per soli maschi indetto dall'Accademia militare per arruolamento di allievi ufficiali, risulterebbe anticostituzionale.

MARINARO afferma che queste limitazioni esistono in quasi tutte le costituzioni.

FEDERICI MARIA ritiene che quell'inciso sia pericoloso, perché non si possono specificare i casi ai quali si intende riferito. Con la proposta dell'onorevole Togni, dove è

prevista la idoneità, queste preoccupazioni non avrebbero ragione di essere.

MOLÈ osserva che la idoneità serve a stabilire un criterio individuale che riguarda tanto il maschio che la femmina.

PRESIDENTE pensa che mutando la collocazione dell'inciso, « salvo le limitazioni stabilite dalla legge », potrebbe essere eliminato ogni disaccordo. Propone pertanto la seguente formula:

« L'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti di diritto pubblico è libero ai cittadini, salvo le limitazioni stabilite dalla legge, senza distinzione di sesso, razza, religione e fede politica.

A tali impieghi si accede mediante concorso ».

Mette ai voti questa proposta.

(È approvata).

Dà poi lettura della nuova formulazione del punto successivo:

« Per l'insegnamento universitario i concorsi possono essere aperti anche a cittadini stranieri ».

Pone ai voti questa proposta.

(È approvata).

**La seduta termina alle 13.**

---

*Erano presenti:* Ghidini, Marinaro, Colitto, Federici Maria, Giua, Molè, Rapelli, Togni.

*Assenti giustificati:* Di Vittorio, Noce, Teresa, Pesenti.

*Assenti:* Canevari, Dominè, Fanfani, Lombardo Ivan Matteo, Merlin Angelina, Paratore, Taviani.

# ASSEMBLEA COSTITUENTE

## COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE

### TERZA SOTTOCOMMISSIONE

10.

## RESOCONTO SOMMARIO DELLA SEDUTA DI MARTEDÌ 24 SETTEMBRE 1946

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GHIDINI

### INDICE

	Pag.
<b>Comunicazione del Presidente . . . . .</b>	63
PRESIDENTE.	
<b>Sulla protezione della puerpera e del bambino . . . . .</b>	63
MERLIN ANGELINA - PRESIDENTE.	
<b>Garanzie economico-sociali del diritto all'affermazione della personalità del cittadino (Seguito della discussione) . . . . .</b>	64
PRESIDENTE - MERLIN ANGELINA - GIUA, Relatore - COLITTO - PARATORE - MOLÈ - FANFANI - ASSENNATO.	

La seduta comincia alle 15.15.

#### Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE comunica che gli onorevoli Di Vittorio e Pesenti non fanno più parte della terza Sottocommissione e che sono stati sostituiti dagli onorevoli Assennato e Corbi.

#### Sulla protezione della puerpera e del bambino.

MERLIN ANGELINA desidera fare una questione pregiudiziale, osservando che sul quotidiano *L'Unità* del 22 settembre è ap-

parso un articolo nel quale è detto che la Terza Sottocommissione avrebbe votato un articolo che non impegna lo Stato nella protezione della puerpera e del bambino. Tiene a precisare che nell'articolo da lei proposto, in accordo con la onorevole Federici Maria, approvato a grande maggioranza dalla Sottocommissione, non si parlava di neonati e di puerpere, ma di madri e di fanciulli, in quanto con tali termini si intendeva sia la gestante, sia la donna che allatta, sia la donna che porta i suoi figli fino alla loro completa autonomia; la parola « fanciullo » è stata scelta in quanto nella lingua italiana non c'è un termine che indichi la creatura dal momento in cui nasce fino al momento in cui entra nella gioventù, come invece c'è nella latina, dove « puer » indica il bambino da quando nasce a quando veste la toga. Tiene a riconfermare quanto ha detto, perché resti ben chiaro che la Sottocommissione non ha affatto inteso, con l'approvazione dell'articolo, escludere le puerpere e i bambini, ma anzi ha inteso comprenderli nelle parole « madre » e « fanciullo ».

PRESIDENTE prende atto delle dichiarazioni fatte dalla onorevole Merlin, condividendo pienamente il suo pensiero in merito a tale precisazione.

**Seguito della discussione sulle garanzie economico-sociali del diritto all'affermazione della personalità del cittadino.**

PRESIDENTE apre la discussione sui due articoli proposti dall'onorevole Giua, riguardanti il diritto di migrazione.

GIUA, *Relatore*, avendo preso visione di un articolo approvato dalla prima Sottocommissione in materia di migrazione, che riproduce quasi letteralmente quelli da lui proposti, chiede quale sia il pensiero della Sottocommissione in proposito.

PRESIDENTE risponde che la questione sarà risolta in sede di coordinamento.

Dà quindi lettura degli articoli proposti dall'onorevole Giua:

« Ogni cittadino può circolare e fissare la propria residenza o domicilio in ogni parte del territorio nazionale, salvo i limiti imposti dalla legge per motivi di sanità e di ordine pubblico ».

« La libertà di movimento del cittadino italiano all'esterno del territorio nazionale (diritto di emigrazione) non può essere limitata dallo Stato, altro che per ciò che concerne la tutela del lavoro volontariamente collettivo. Il cittadino italiano che abbandona volontariamente il territorio nazionale per ragioni di lavoro, non perde il diritto alla protezione dello Stato ».

Ritiene, d'accordo con altri colleghi, che gli articoli, con lievi modifiche di forma, potrebbero essere formulati nel modo seguente:

« Il cittadino può circolare e fissare la propria residenza, domicilio o dimora in ogni parte del territorio dello Stato, salvo i limiti imposti dalla legge per motivi di sanità e di ordine pubblico. »

« La libertà di movimento del cittadino italiano all'estero (diritto di emigrazione) può essere limitata dallo Stato solo per la tutela del lavoro nell'interesse collettivo. Il cittadino che emigra non perde il diritto alla protezione dello Stato ».

Pone in discussione il primo articolo.

GIUA, *Relatore*, dichiara di consentire nella nuova formulazione, in quanto contiene gli stessi concetti degli articoli da lui proposti.

COLITTO propone di togliere le parole « può circolare », poiché il concetto esposto da

esse è implicito là dove si parla « di fissare la propria dimora ».

GIUA, *Relatore*, propone di mettere « può muoversi liberamente ».

PRESIDENTE conviene che si può usare un'altra parola che esprima lo stesso concetto, ma fa presente che il termine « circolare » è usato anche in altre Costituzioni.

COLITTO insiste nella sua proposta, in quanto, a suo parere, è chiaro che, quando si può fissare liberamente la propria dimora, si può anche circolare.

PRESIDENTE osserva che, effettivamente, se nell'articolo si parlasse soltanto di domicilio e di residenza il termine « circolare » si renderebbe necessario, ma con l'aggiunta della parola « dimora » si rende chiaro il concetto della libertà di muoversi; tuttavia eliminarlo completamente ridurrebbe il concetto che si vuole esprimere.

COLITTO propone di adottare il termine « muoversi », per una semplice questione di proprietà di linguaggio.

GIUA è del parere di lasciare l'espressione che si ritrova in tutte le Costituzioni; tanto più che, se si dovesse giungere alle autonomie regionali, potrebbero venire stabiliti dei divieti di trasferimento da regione a regione.

COLITTO propone la dizione « muoversi liberamente ».

PARATORE concorda con l'onorevole Colitto nel trovare linguisticamente poco felice il termine « circolare », che pare riferirsi più a dei veicoli che a degli individui.

MERLIN ANGELINA propone l'adozione del termine « trasferirsi ».

PARATORE, data la difficoltà di trovare un termine sostitutivo, propone di lasciare « circolare ».

MOLÈ non trova opportuno far riferimento, nella Costituzione, a ragioni di ordine pubblico; è un concetto di grande discrezionalità lasciato all'arbitrio della polizia. Le ragioni sanitarie sono applicate in base a determinazioni del Governo, i motivi di ordine pubblico possono sempre essere sollevati dalla polizia.

COLITTO propone la formula « salvi i limiti imposti dalla legge ».

MOLÈ, per quanto riguarda l'eccezione sollevata dall'onorevole Colitto sul termine « circolare », propone che questo venga sostituito con « trasferirsi ».

PRESIDENTE propone di mettere accanto al termine « circolare » l'avverbio « liberamente ».

Concordando nella necessità di togliere il termine « ordine pubblico », propone che l'articolo resti così formulato:

« Il cittadino può liberamente circolare e fissare la propria residenza, domicilio e dimora in ogni parte del territorio dello Stato, salvo i limiti imposti dalla legge ».

COLITTO propone di invertire l'ordine dei termini « residenza, domicilio e dimora » in « domicilio, residenza e dimora », uniformandosi alla dizione seguita dal Codice civile italiano. Propone di sopprimere l'aggettivo « proprio ».

PRESIDENTE dichiara che, accogliendo la proposta dell'onorevole Colitto, l'articolo resta così formulato:

« Il cittadino può circolare e fissare il domicilio, la residenza e la dimora in ogni parte del territorio dello Stato, salvo i limiti imposti dalla legge ».

Lo pone ai voti.

(È approvato).

Aprè la discussione sul secondo articolo proposto dall'onorevole Giua, articolo che, come ha già detto, è stato, d'accordo con alcuni colleghi, così modificato:

« La libertà di movimento del cittadino italiano all'estero. (diritto di emigrazione) può essere limitata dallo Stato solo per la tutela del lavoro nell'interesse collettivo. Il cittadino che emigra non perde il diritto alla protezione dello Stato ».

MOLÈ fa considerare che la libertà di movimento all'estero non dipende dallo Stato italiano; da questo, se mai, dipende la libertà di uscire.

COLITTO pensa che con questo articolo si voglia affermare che il cittadino che valica i confini conserva la protezione dello Stato.

GIUA, *Relatore*, osserva che se il cittadino vuole emigrare, lo Stato non glielo può impedire. Si potrebbe dire: « Il diritto di emigrazione è garantito dallo Stato ».

PARATORE ritiene la dichiarazione troppo categorica, perché l'emigrazione non dipende sempre dallo Stato.

PRESIDENTE spiega che il diritto di emigrazione può essere limitato dallo Stato solo per ciò che concerne la tutela del lavoro o l'interesse collettivo.

PARATORE aggiunge che l'emigrante ha diritto a speciale protezione.

MERLIN ANGELINA fa il caso dell'operaio, che, con i suoi risparmi, si rechi,

ad esempio, in Svizzera e si ammali. Se deve essere ricoverato all'ospedale chi pagherà la retta se egli non ne avesse i mezzi?

MOLÈ risponde che nei trattati internazionali sono regolati anche i rapporti nei riguardi dell'assistenza. Se poi questo regolamento manca, sarà il Console italiano che dovrà provvedere.

GIUA, *Relatore*, aggiunge che se il cittadino è andato all'estero per ragioni di lavoro ha diritto ad una maggiore tutela.

MOLÈ ricorda che i rappresentanti italiani, sotto tutti i regimi, anche sotto quello totalitario, hanno sempre protetto il cittadino italiano all'estero. Quindi non trova necessario riaffermare qui questo diritto, che è considerato sotto il diritto internazionale.

FANFANI propone la seguente formula: « Il diritto di espatriare è garantito dallo Stato nei limiti consentiti dagli accordi internazionali e dalle leggi sulla tutela del lavoro. Il cittadino emigrato non perde il diritto alla protezione dello Stato ».

PARATORE osserva che quando si dice « non perde il diritto alla tutela » si suppone la legge sull'emigrazione. Questo deve restar chiaro.

PRESIDENTE dichiara che l'articolo rimarrebbe così formulato:

« Il diritto di espatriare è garantito dallo Stato nei limiti consentiti dagli accordi internazionali e dalle leggi sulla tutela del lavoro. Il cittadino emigrato non perde il diritto alla protezione dello Stato ».

Propone di riunire in uno solo i due articoli proposti dal relatore.

MOLÈ userebbe la parola « stabiliti » invece di « consentiti ».

ASSENNATO direbbe « emigrato per ragioni di lavoro ».

COLITTO rileva che questa precisazione può far pensare che il cittadino che espatria per altre ragioni perde la protezione.

FANFANI preferirebbe la parola « espatriato » ad « emigrato ».

PARATORE osserva che c'è differenza fra l'emigrante e colui che va all'estero non per ragioni di lavoro. Bisogna chiarire a chi si fa riferimento.

COLITTO risponde che si fa riferimento al cittadino italiano che, per il fatto che va all'estero, ha diritto alla protezione.

PARATORE ritiene più proprio dire « espatriato » che « emigrato ».

ASSENNATO non ritiene uguale la posizione del cittadino che espatria per lavoro



a quella di chi espatria per altri motivi. Gli pare opportuno dichiarare che vi è un diritto particolare alla protezione a favore di chi espatria per ragioni di lavoro.

È ovvio che chi espatria conservi il diritto alla protezione dello Stato di origine; l'essenziale è sottolineare il diritto dell'emigrante che deve sentirsi sempre particolarmente protetto dalla Patria.

PARATORE, poiché la Commissione dovrà pure occuparsi dell'emigrazione, pensa che il problema vada trattato in quella occasione; qui occorre solo limitarsi a considerare che chi lascia l'Italia è tutelato come cittadino italiano; quindi è inutile parlare di emigranti.

COLITTO ricorda che la Commissione si deve occupare delle questioni economico-sociali, perciò anche della emigrazione. Si dovrebbe dire: « Il diritto di emigrare per ragioni di lavoro è consentito nei limiti delle leggi ».

MERLIN ANGELINA osserva che si può espatriare anche per ragioni di studio, ed essere oggetto di soprusi.

GIUA, *Relatore*, risponde che a questo provvedono gli accordi internazionali.

PRESIDENTE ritiene che l'osservazione dell'onorevole Assennato, di ammettere una particolare protezione dello Stato per l'emigrante, non è superata dal fatto che si parli di emigrante.

Pone ai voti l'articolo così formulato: « Il diritto di emigrare è garantito dallo Stato

nei limiti stabiliti dagli accordi internazionali e dalle leggi sul lavoro.

« Il cittadino emigrato ha diritto alla protezione dello Stato ».

(È approvato).

Pone ai voti la proposta da lui formulata di riunire in uno solo i due articoli approvati.

(È approvata).

Dà lettura dell'articolo nel suo testo definitivo: « Il cittadino può circolare e fissare il domicilio, la residenza e la dimora in ogni parte del territorio dello Stato, salvo i limiti imposti dalla legge.

« Il diritto di emigrare è garantito dallo Stato nei limiti stabiliti dagli accordi internazionali e dalle leggi sul lavoro.

« Il cittadino emigrato ha diritto alla protezione dello Stato ».

Lo pone ai voti.

(È approvato).

**La seduta termina alle 16.**

*Erano presenti:* Assennato, Colitto, Corbi, Fanfani, Federici Maria, Ghidini, Giua, Merlin Angelina, Molè, Paratore.

*Assenti giustificati:* Canevari, Dominedò, Lombardo Ivan Matteo, Marinaro, Noce Teresa, Rapelli, Taviani, Togni.

# ASSEMBLEA COSTITUENTE

## COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE

### TERZA SOTTOCOMMISSIONE

13.

## RESOCONTO SOMMARIO

DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI VENERDÌ 27 SETTEMBRE 1946

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GHIDINI

### INDICE

	Pag.
<b>Diritto di proprietà</b> ( <i>Seguito della discussione</i> ) . . . . .	87
PRESIDENTE - FEDERICI MARIA - TAVIANI, <i>Relatore</i> - GIUA - DOMINEDÒ - FANFANI - ASSENNATO - MARINARO - LOMBARDO - CORBI.	

La seduta comincia alle 9,20.

#### Seguito della discussione sul diritto di proprietà.

PRESIDENTE dà lettura dei seguenti articoli, risultanti dalla discussione della precedente riunione.

Articolo proposto dall'onorevole Taviani:

«La Repubblica riconosce e garantisce il diritto di proprietà privata. Ciascuno deve potervi accedere col lavoro e col risparmio.

«La legge determinerà le norme che ne regolano l'acquisto e il trasferimento, i limiti e le modalità di godimento, allo scopo di assicurare che la proprietà privata risponda, oltre che ad una funzione personale, alla sua funzione sociale. In conformità agli interessi della produzione, la legge favorirà lo sviluppo della proprietà cooperativa e della piccola proprietà».

Articolo proposto dall'onorevole Corbi:

«La Repubblica riconosce e garantisce il diritto di proprietà privata.

«La legge determinerà le norme che ne regolano i limiti, l'acquisto, il trasferimento, le modalità di godimento, allo scopo di impedire che essa arrechi pregiudizio alla proprietà altrui e contrasti con gli interessi del lavoro e della collettività, per favorire invece la proprietà cooperativa e la piccola proprietà nell'interesse della produzione».

Articolo proposto dall'onorevole Fanfani:

«La proprietà privata è riconosciuta e garantita dallo Stato.

«La legge ne determinerà i limiti di estensione, i modi di acquisto, di uso e di trasferimento, anche a titolo ereditario, allo scopo di farla adempiere alla sua funzione sociale e di renderla accessibile a tutti».

Articolo proposto dall'onorevole Lombardo (modificato dall'onorevole Ghidini):

«La proprietà è riconosciuta e garantita dallo Stato nelle forme e nei limiti stabiliti dalla legge.

«Il diritto di proprietà non può essere esercitato contrariamente alla utilità sociale o in modo da arrecare pregiudizio alla libertà e ai diritti altrui, ma dovrà esserlo in conformità all'interesse della collettività».

Tiene a precisare di aver modificato quest'ultimo articolo, in seguito al rilievo fatto dall'onorevole Taviani che in esso erano contenute affermazioni soltanto negative, mentre lo Stato deve intervenire in forma positiva, allo scopo che la proprietà venga esercitata in conformità agli interessi della collettività.

FEDERICI MARIA propone di cominciare l'esame dalla formulazione proposta dal relatore.

TAVIANI, *Relatore*, rende noto che, tenendo conto delle esigenze sue e degli onorevoli Corbi e Fanfani, nonché avendo rinunciato ciascuno ad una parte delle proprie posizioni, l'articolo potrebbe anche formularsi così:

« La Repubblica riconosce e garantisce il diritto di proprietà privata.

« La legge determinerà le norme che ne regolano i limiti, l'acquisto, il trasferimento e le modalità di godimento, allo scopo di farla adempiere ad una funzione sociale e di renderla accessibile a tutti, favorendo la proprietà cooperativa e la piccola proprietà.

« L'esercizio del diritto di proprietà privata non potrà essere in contrasto con gli interessi del lavoro ed i programmi economici dello Stato (o della collettività), in modo da arrecare pregiudizio alla proprietà altrui, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana col deprimere il livello di esistenza al disotto del minimo determinato dai bisogni umani essenziali ».

PRESIDENTE, circa il 1° e il 2° comma, gli sembra che la formulazione sia incompleta, in quanto mancante di qualsiasi riferimento alla proprietà collettiva. Per quanto riguarda la 3ª parte, non ha osservazioni da fare. Se non erra, è interamente tratta dalla relazione Pesenti.

TAVIANI, *Relatore*, risponde al Presidente che per la proprietà collettiva potrà farsi un apposito articolo. Nel 2° comma sono state concordate le esigenze della funzione sociale e della accessibilità di tutti alla proprietà, mediante le cooperative e la piccola proprietà. Nel 3° comma è stata analiticamente spiegata l'espressione « funzione sociale ». Il contenuto di questo comma avrebbe dovuto essere inserito nel secondo, ma per ragioni di forma si è preferito farne un comma a parte.

GIUA rileva che l'articolo proposto presenta tutti gli inconvenienti che sono propri di una formulazione concordata. Avrebbe potuto ammettere una formulazione sintetica

che comprendesse tutti i vari concetti, ma l'aver preso una parte da ogni articolo, che rappresenta una diversa tendenza, ha portato a creare una formulazione che non può soddisfare né, in particolare, il suo punto di vista, né, in generale, quello giuridico. Quando infatti si dice che lo Stato deve favorire la piccola proprietà e la proprietà cooperativa, si afferma un concetto che domani potrebbe essere in opposizione con l'evoluzione sociale ed attualmente potrebbe dar luogo a contrasti che faranno sentire la loro eco anche in Parlamento.

Come ha affermato nella precedente riunione, non spetta alla Commissione di svolgere idee programmatiche, come sarebbe avvenuto se il suo partito avesse avuto la maggioranza, ma, data la situazione di transizione che attraversa l'Italia, crede che sia invece necessario dare al popolo l'impressione che la Costituzione si basi su principi ben netti che non contrastino gli uni con gli altri. In realtà lo Stato non può favorire contemporaneamente la piccola proprietà e quella cooperativa, che sono due cose antitetiche. Non sarebbe tuttavia alieno dal lasciare ambedue i termini, perché da un lato la piccola proprietà già esiste di fatto e dall'altro, se si arriverà a favorire effettivamente la proprietà cooperativa, sorgeranno tante forme di vere e false cooperative che quella che oggi è l'eccezione, domani diventerà la norma generale.

Preferirebbe perciò adottare la formula proposta dall'onorevole Lombardo, nella dizione modificata dall'onorevole Ghidini, che, per quanto non lo soddisfi interamente, è tuttavia la più sintetica, pur abbracciando tutti i principi che sono emersi negli altri articoli proposti. Può anche errare, ma ritiene che non vi siano differenze sostanziali tra la formula Lombardo e quella di cui ha dato lettura l'onorevole Taviani, la quale, specialmente nell'ultima parte, è troppo estesa e caotica.

Nella dizione dell'onorevole Lombardo vede però malvolentieri l'espressione « è riconosciuta » che è troppo impegnativa e aggiungerebbe alla parola « proprietà » la specificazione « privata ».

PRESIDENTE è contrario a parlare specificatamente di proprietà privata. Gli sembra che in sostanza si verrebbe a formulare tutto l'articolo basandolo esclusivamente sulla proprietà privata e cooperativa, trascurando invece la proprietà collettiva.

GIUA fa rilevare all'onorevole Ghidini che di fatto in Italia si ha solo la proprietà

privata (anche la proprietà cooperativa è in fondo privata), perché quella dello Stato, delle provincie e dei comuni non può certamente considerarsi collettiva. Si avrebbe quindi nella Costituzione un termine di cui non si conosce il valore.

TAVIANI, *Relatore*, non avrebbe nulla in contrario ad iniziare l'articolo con la seguente affermazione: « La proprietà può essere privata o pubblica ».

DOMINEDÒ, per venire incontro al desiderio dell'onorevole Ghidini, farebbe precedere all'articolo la seguente dizione: « La proprietà può essere individuale, cooperativa e collettiva », ovvero: « La proprietà può essere privata, cooperativa, pubblica ».

TAVIANI, *Relatore*, ricorda che egli in precedenza aveva proposto di dire: « La proprietà può essere privata e collettiva », ma tale dizione non fu accettata, perché si affermò che il concetto di proprietà collettiva non era ancora giuridicamente riconosciuto.

GIUA fa rilevare al Presidente che in regime borghese non può parlarsi di proprietà collettiva nel senso socialista, in quanto anche la proprietà statale o demaniale non può essere considerata collettiva. A tale tipo di proprietà non si potrà giungere fin quando non saranno radicalmente mutate le norme giuridiche che attualmente regolano i rapporti tra produzione e consumo.

PRESIDENTE, come ha già detto, ritiene che la Costituzione non debba consacrare i soli istituti esistenti, ma anche provvedere per quelli che saranno nel futuro. Una Costituzione la quale non facesse che consacrare e difendere quello che è ora in atto, senza preoccuparsi anche di quelle che possono essere le esigenze future, non raggiungerebbe, a suo modo di vedere, il suo vero scopo.

Comprende un tipo di Costituzione che consacri, come quella russa, un regime vigente, in quanto tutti gli ordinamenti hanno subito profonde e radicali trasformazioni; ma in un periodo di transizione, di mutamenti di istituti sociali, giuridici ed economici come è quello attuale, la Costituzione non può e non deve soltanto consacrare lo stato presente, ma deve intravedere quello che ci sarà nel domani, senza negare la libertà alla volontà popolare del futuro.

Per questi motivi ama parlare di proprietà collettiva, non come qualche cosa che attualmente esiste, ma nel senso invece di una possibilità a venire. D'altra parte non si sente nemmeno disposto a legarsi in modo

assoluto al concetto di difesa e incremento della piccola proprietà — a suo giudizio spesso antieconomica — alla quale in vista di una finalità futura preferirebbe la grande proprietà industrializzata e socializzata. Se si accedesse al suo punto di vista, parlerebbe solo di proprietà, senza specificare se privata, cooperativa o collettiva. Se invece si inseriscono le specificazioni di proprietà privata e cooperativa, dovrebbe essere anche fatto cenno a quella collettiva, perché il primo tipo di proprietà rappresenta l'oggi, il secondo il domani, il terzo il dopodomani.

GIUA ripete che attualmente, in un articolo della Costituzione, non si può parlare di proprietà collettiva. L'onorevole Ghidini crede — e questo è il dissidio in famiglia — che formulando una Costituzione elastica si possa giungere, attraverso gradi successivi, alla società socialista. Nega recisamente che attraverso tale elasticità si possa raggiungere questo risultato, anche perfezionando la Costituzione, perché il passaggio tra lo stato presente e la società socialista del domani avverrà solo attraverso un salto brusco, o conato rivoluzionario che porterà ad una Costituzione completamente nuova.

PRESIDENTE ritiene che sarebbe preferibile, se fosse possibile, evitare i salti bruschi.

DOMINEDÒ pensa che la preoccupazione dell'onorevole Ghidini trovi risposta negli intendimenti originari della relazione Taviani, la quale snoda tre ipotesi della proprietà: individuale, cooperativa e collettiva.

Desidera chiarire che quando si parla di proprietà collettiva, si intende alludere a qualche cosa di ben diverso dalla proprietà demaniale o sociale. La prima, fra l'altro, si differenzia dalla proprietà collettiva per il fatto di essere formalmente imprescrittibile e inalienabile; la seconda è anch'essa individuale in quanto fa capo ad un ente a cui è riconosciuta una personalità giuridica. La proprietà collettiva deve invece rispondere all'avvento di quel mondo nuovo cui mirano anche l'oratore e il suo gruppo. Non avrebbe quindi alcuna difficoltà ad un'enunciazione con la quale si affermasse che la proprietà può essere individuale, cooperativa e collettiva, intendendosi però che quando si parla di funzione sociale, ci si vuole riferire alla sola proprietà individuale, per la quale appunto sorge il particolare problema di contemperare individualità e socialità.

Chiariti questi concetti fondamentali, ritiene che la Sottocommissione si trovi di

fronte a due ipotesi: o premettere esplicitamente la indicazione dei tre tipi di proprietà, ovvero limitarsi ad una enunciazione di principio e poi, nello snodarsi dei singoli articoli, con senso storicistico, vedere quali delle tre ipotesi debbano essere tradotte in norme della Carta costituzionale, in modo da evitare la possibilità di salti bruschi per il futuro.

FANFANI chiede ai colleghi di spiegare che cosa si intende per proprietà privata, cooperativistica e collettiva.

DOMINEDÒ spiega che la proprietà collettiva è diversa dalla proprietà demaniale. Si tratta di qualche cosa di nuovo e di diverso rispetto alla tradizionale proprietà di diritto pubblico e alla proprietà demaniale strettamente intesa. Le proprietà demaniali si concretano per loro natura nella destinazione inalienabile di determinati beni dello Stato o dei comuni; per quelle collettive invece non v'è un uguale concetto della inalienabilità. È possibile passare dalla gestione individuale alla collettiva o da quella collettiva a forme miste o addirittura individuali, ad esempio in tema di trasporti, perché in tale caso manca un rigoroso presupposto di inalienabilità; questo è il fatto giuridico differenziale, e occorre trovare una formula rispondente a questo concetto.

FANFANI non è d'accordo: la proprietà collettiva è riservata alla intera collettività e non è alienabile.

PRESIDENTE osserva che una piazza è una proprietà inalienabile; ma se se ne modifica la destinazione può diventare alienabile. Il concetto di inalienabilità è vero solo in quanto glielo attribuisce lo Stato; quindi è valido fino ad un certo momento, ma non lo è in senso assoluto e perpetuo.

DOMINEDÒ ha dato un primo concetto della demanialità, ma si avvede che l'idea va approfondita. Non v'è dubbio che la demanialità comporti la non alienabilità e la non trasformabilità fino a che duri la stessa destinazione; ma l'essenziale è che questa operi per legge naturale, mentre, parlando di proprietà collettiva, le cose stanno diversamente. Un impianto potrebbe essere ridotto, aumentato o trasformato, e potrebbe avvenire il passaggio dalla gestione collettiva ad un'altra forma, diretta o indiretta; non esiste più il concetto rigoroso della inalienabilità o intrasformabilità; subentra una discrezionalità e una latitudine di manovra ben diversa. Chiede se ci possa essere una maggiore precisazione del concetto. Ritiene che questo sia compito del domani, occor-

rendo porre l'accento piuttosto sull'aspetto dinamico che su quello statico, essendo l'impresa collettiva quella che meglio esprime il significato di una gestione il cui fine è rivolto nell'interesse diretto della generalità. Si intende forse che questa proprietà collettiva non vada allo Stato? Ritiene evidente che debba andare allo Stato.

MARINARO prega i colleghi di precisare dove si trova determinato il concetto della proprietà collettiva al quale si è accennato.

DOMINEDÒ risponde che nel sistema vigente non esiste questa determinazione.

MARINARO afferma che per il momento si conosce la proprietà demaniale e quella di diritto pubblico. Qui si parla di proprietà collettiva, come se se ne facesse menzione nei codici o nelle leggi, mentre non è così. Ed allora ritiene innanzitutto necessario precisare il concetto di tale proprietà sino ad oggi inesistente.

PRESIDENTE risponde che il concetto di demanialità si differenzia dagli altri e un elemento per differenziarlo è quello accennato della inalienabilità. La differenza potrebbe essere in questo: che la proprietà demaniale ha una funzionalità in rapporto al servizio al quale è destinata, mentre la collettiva ha una funzionalità più che altro economica e produttiva.

Il fatto che non ci sia ancora, non vuol dire che non possa esservi in avvenire; ed allora occorre prevedere il domani, se non si vuol fare una Costituzione che si chiuda in quello che vi è già.

Se si stabilisce che la Costituzione deve considerare solo quello che già esiste, è disposto a votare l'articolo proposto dall'onorevole Taviani; ma se si vuole proiettare nel futuro l'efficienza della Costituzione, si può parlare anche della proprietà collettiva.

TAVIANI, *Relatore*, fa una dichiarazione pregiudiziale. Rifiuta l'affermazione del Presidente che accetterebbe l'articolo nel caso che si volesse sanzionare solo il passato. Afferma che la sua formulazione è innovatrice. Ricorda che la sua prima formulazione, discussa in una adunanza dei relatori, cominciava con le parole: « La proprietà può essere privata e collettiva ». Gli onorevoli Colitto e Marinaro fecero allora le stesse osservazioni che oggi ha ripetuto l'onorevole Marinaro, cioè che non esiste nella legislazione il concetto di proprietà collettiva, ma solo quello di proprietà privata e demaniale. Quindi o si resta alla vecchia formulazione giuridica, e si può benissimo cominciare dicendo: la proprietà può essere privata o pubblica; o si

vuole aprire la strada a qualche cosa di nuovo, cioè a questo istituto di una proprietà che non è demaniale, chiamandola proprietà collettiva; ma allora occorre distinguere la proprietà cooperativa da quella collettiva; e a questo non ha nulla in contrario. Si tratterà di intendersi sulla formulazione specifica e precisare, che per collettiva si intende quella proprietà che, appartenendo alla società, si prefigge uno scopo sociale.

Ripete che, sia che si parli di proprietà cooperativa e collettiva, sia che si formuli un comma dedicato esclusivamente alla proprietà collettiva, egli, l'onorevole Dominedò e altri sono intransigenti su una proposizione in cui si riconosca e garantisca il diritto di proprietà privata, perché, se così non fosse, si determinerebbe la deprecata divisione della Commissione.

PRESIDENTE nota che la divergenza è sulla premessa, perché sulle altre deduzioni vi sarebbe l'accordo.

LOMBARDO si dichiara disposto ad accettare la premessa togliendo la parola « privata ».

Passando ad esaminare l'articolo nella nuova formulazione proposta dal relatore, punto per punto, trova superfluo dire: « La legge determinerà le norme che ne regolano i limiti, l'acquisto, il trasferimento e le modalità di godimento », perché tutto questo si riferisce alla proprietà privata.

In seguito si dice: « allo scopo di farla adempiere ad una funzione sociale (questa è una limitazione) e di renderla accessibile a tutti », e trova che qui si tratta di cosa che già esiste, e che non occorre ripetere per non accordare, con questa dizione, troppo favore alla piccola proprietà e a quella cooperativa, in quanto nel futuro possono venir modificati i concetti di proprietà da qualche rivolgimento di carattere scientifico.

Personalmente poi, se deve ispirarsi alla sua ideologia, non direbbe « favorendo la proprietà cooperativa e la piccola proprietà »; preferirebbe non specificare, perché il concetto di proprietà si può evolvere attraverso il tempo.

Osserva che invece dell'espressione « in contrasto con gli interessi del lavoro, ecc. », si limiterebbe a dire che la proprietà non può essere in contrasto con l'utilità sociale; così sarebbe detto tutto, perché gli interessi del lavoro rientrano nell'ambito della utilità sociale e, se vengono delimitati con indicazioni precise, possono diventare, ad un certo momento, una beffa, perché l'interesse del lavoro di oggi può essere negato o superato domani.

Poi si dice: « in modo da recare pregiudizio alla proprietà altrui, alla sicurezza »; chiede se si vuol parlare della sicurezza individuale o di quella della proprietà.

Si parla poi di libertà e di dignità umana, ma ritiene che il concetto di dignità umana sia assorbito dal concetto di libertà: non c'è dignità umana, se non c'è libertà.

Infine trova elastica l'espressione: « bisogni umani essenziali » perché, se ci si riporta al 1917, ad esempio, 700 grammi di pane al giorno potevano essere sufficienti per pagare un individuo che dovesse provvedere ai suoi bisogni umani essenziali, ma è molto differente se si considerano i bisogni di oggi e quelli assai più vasti di domani.

Quindi gli sembra che l'articolo sia limitativo: la formulazione deve avere il carattere più ampio possibile e permettere di porre a fuoco la situazione di oggi e quella che sarà domani, di procedere verso quelle finalità sociali alle quali il cammino è aperto.

Tornerebbe alla formula del Presidente, che gli sembra possa includere con sufficiente latitudine tutti gli aspetti di quella che è l'interpretazione odierna della proprietà e di quella che sarà nel futuro.

ASSENNATO si dichiara d'accordo con l'onorevole Lombardo. Accetta, per la prima parte dell'articolo, la formula: « La Repubblica riconosce e garantisce il diritto di proprietà ».

Crede che i colleghi saranno d'accordo nel riconoscere l'opportunità di non porre una premessa che definisca la vecchia forma di proprietà.

Seguirebbe poi la formulazione nei seguenti termini:

« La legge determinerà le norme che ne regolano i limiti, le forme e le modalità allo scopo di farla adempiere ad una funzione sociale e renderla accessibile a tutti, attraverso le varie forme.

« L'esercizio del diritto di proprietà privata non dovrà essere in contrasto con gli interessi del lavoro e i programmi sociali ed economici dello Stato, né recare pregiudizio alla proprietà altrui, alla sicurezza, alla libertà e dignità umana ».

MARINARO limiterebbe il secondo comma alle parole: « regolerà i limiti, le forme e le modalità allo scopo di farla adempiere ad una funzione sociale ».

Certo, lo Stato deve determinare la funzione sociale e ha la facoltà di intervenire per stabilire le norme, acciocché la proprietà adempia a questa funzione sociale, è lo può

fare per raggiungere tutti gli scopi previsti nella seconda parte dell'articolo. Ne risulterebbe un articolo più snello che non lega le mani del legislatore, il quale potrebbe intervenire in ogni momento.

PRESIDENTE osserva che l'onorevole Assennato elimina la parola « privata » dalla prima parte, per non escludere la proprietà collettiva. E questo sta bene, perché riconoscere solo il diritto di proprietà privata potrebbe interpretarsi come un'esclusione di altre forme di proprietà.

In seguito però dice: « la legge determinerà le norme che ne regolano i limiti, le forme e le modalità » e si chiede se potrà la legge ordinaria raggiungere la finalità alla quale si aspira, qualora nella Costituzione non venga riconosciuta anche la proprietà collettiva. Un futuro interprete potrebbe dire che per il fatto di non essere riconosciuta dalla Costituzione, non è ammissibile. Per queste ragioni chiede che nella Costituzione se ne faccia un cenno; questo potrebbe trovar luogo là dove si parla di funzione sociale.

FANFANI rileva di non aver ricevuto risposta alla sua domanda, eppure è indispensabile, ai fini di quel cappello al primo articolo, di sapere quale contenuto si dà alle espressioni: « proprietà privata, collettiva, cooperativa ». Pensava che dai colleghi che da tre giorni usano queste parole sarebbe potuta venire qualche specificazione chiarificatrice.

Pensa che dire proprietà privata e collettiva abbia un senso molto preciso solo se si tiene presente la finalità per la quale la proprietà privata e quella collettiva vengono attuate, e basterà sfiorare un po' la Costituzione russa per rendersene conto.

La proprietà privata è il contrapposto di quella collettiva non quanto all'estensione o alla appropriazione di beni, ma alla modalità; non a fini produttivi, se mai a fini distributivi; la proprietà privata è un modo di riservare i frutti della produzione ad un privato gestore possessore di beni; la collettiva invece si propone o di non ricavare un profitto, o se profitto ci deve essere per la differenza fra il costo e il ricavo, di non riservarlo a beneficio del gestore, ma di distribuirlo ai singoli partecipanti al processo produttivo.

Detto questo, e se in questo vi è l'accordo, riconosce la necessità di premettere un articolo in cui si specifichi che i beni economici possono essere oggetto di appropriamento da parte di persone private, di comunità di lavoro, della collettività. Ma, dato che nella Costituzione italiana, negli

istituti italiani e nel diritto italiano questi concetti non sono precisati, anziché con parole che presuppongono una definizione che oggi non c'è e dire « proprietà privata e collettiva », converrebbe adottare una espressione un po' più generica che richiami al fatto della proprietà da parte di questi tre tipi diversi: « I beni economici possono essere oggetto di diritto di proprietà da parte di privati, di comunità di lavoro, della collettività ».

Questo primo articolo sgombrerebbe il terreno, e molte delle discussioni fatte sarebbero state evitate, se si fosse partiti da una simile premessa.

Fatto questo articolo, se ne dovrebbero formulare due o più altri diretti a precisare quando e perché vengano ammesse le varie forme. Un articolo va dedicato alla proprietà privata per stabilire che è riconosciuta, ma riconosciuta in vista di determinati scopi e entro certi limiti.

Diceva l'onorevole Lombardo nella sua critica che parlando di limiti e di modalità si veniva a circoscrivere e forse a ridurre a ben poco il diritto di proprietà privata.

Questo sarebbe vero se non si uscisse da un sistema di vita in cui quella forma ha avuto un contenuto pressoché illimitato. Quindi per far risaltare che si esce da questo sistema di vita in cui il proprietario ha avuto libertà di poter fare quello che vuole, è indispensabile precisare che, dopo essere stato riconosciuto il diritto di proprietà privata, esso viene limitato con scopi specifici, per inserirlo come una delle tante forme in questo sistema sociale nuovo che si vuol costruire per far sì che non sia il privilegio di un abile o di un fortunato, ma che l'accesso alla proprietà possa essere aperto a tutti.

A questo punto si dichiara nettamente contrario a parlare di piccola proprietà, perché così si limiterebbero le possibilità di sviluppo tecnico, mentre limitazioni non dovrebbero trovar posto nella Costituzione; e anche perché potrebbe sorgere l'idea che l'accessibilità si possa concretizzare solo in una porzione di terreno, mentre si deve non solo pensare alla proprietà del suolo o della casa, ma a tutto quello che può rappresentare un bene economico.

Per questo motivo, nessun accenno all'idea della piccola proprietà. Naturalmente subito dopo bisogna formulare un altro articolo relativo alle altre due possibilità prospettate con l'articolo primo: proprietà cooperativa e proprietà della collettività; e stabilire i motivi per cui si passa a queste

altre forme, motivi di utilità collettiva, motivi di giustizia sociale; e stabilire che per questi motivi la legge può rivendicare a tutti gli enti pubblici, territoriali o alle comunità di lavoro la proprietà di alcune energie naturali, di porzione di territorio, di determinati complessi produttivi. In qual modo? In due soli modi: o con una riserva originaria, o, dopo avvenuto appropiamento, attraverso un'espropriazione contro indennizzo.

A conclusione propone alla discussione i seguenti tre articoli:

#### ART. 1.

I beni economici possono essere oggetto di diritto di proprietà da parte dei privati, delle comunità di lavoro, della collettività.

#### ART. 2.

\*La proprietà privata è riconosciuta e garantita dallo Stato (pensa che si possa anche omettere la parola «garantita»).

La legge ne determinerà i limiti, l'estensione, i modi di acquisto, di uso e di trasferimento, anche a titolo ereditario, allo scopo di farla adempiere alla sua funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.

#### ART. 3.

Per esigenze di utilità collettiva, di coordinamento della attività economica e di giustizia sociale, la legge può rivendicare agli enti pubblici territoriali e alle comunità di lavoro la proprietà di alcune energie naturali, di porzioni di territorio, di determinati complessi produttivi, sia mediante riserva originaria, sia mediante esproprio dei privati contro indennizzo.

ASSENNATO fa notare che dopo quattro giorni la discussione viene completamente spostata.

FANFANI ritiene di avere riassunto la discussione.

ASSENNATO per mozione d'ordine, pur ringraziando il collega Fanfani del contributo che dà alla discussione con il suo schema, non può fare a meno di notare che dopo quattro giorni di discussioni, tale schema rischia di mandare a monte tutto il lavoro svolto precedentemente, spostando completamente i termini della questione.

DOMINEDÒ crede invece che lo schema proposto sia il frutto dello sviluppo della discussione, alla quale l'onorevole Fanfani non ha fatto altro che aggiungere un anello della catena, tanto è vero che egli si è

ricollegato alle tre ipotesi fondamentali, indulgiando sulla definizione delle finalità economiche inerenti alla proprietà e all'impresa collettiva, nello stesso modo in cui l'oratore si era soffermato prevalentemente sulla definizione dei caratteri giuridici, sottolineando l'esigenza di approfondire la nuova ipotesi. Non ritiene pertanto fondata la mozione Assennato.

CORBI ha seguito con molta attenzione l'interessantissima e complessa discussione; però tiene a mettere in evidenza che si discute da più di tre giorni e, se si continua in tal modo, difficilmente si arriverà a concludere i lavori nel termine fissato, tenendo conto del numero di articoli che la Sottocommissione deve ancora esaminare. Crede che la colpa sia del sistema seguito, nel senso che la discussione sta scivolando nel bizantinismo, da cui difficilmente si potrà uscire se non dando ai lavori un'impostazione diversa. Propone pertanto che il Presidente scelga un articolo che possa servire come base di discussione per apportarvi tutte le modifiche che saranno ritenute necessarie. Il presentare ad ogni momento un articolo nuovo allontana sempre di più da una conclusione.

Si permette poi richiamare il Presidente sulla necessità di una maggiore autoritarietà sia nel dirigere la discussione, in modo che non vada fuori tema, sia nel mettere in evidenza tutti gli aspetti che possano far confluire verso un punto di convergenza, per arrivare così ad una soluzione più rapida.

PRESIDENTE risponde all'onorevole Corbi che è difficile poter forzare il proprio temperamento, e del resto non crede che vi sia bisogno di richiami nei confronti di colleghi così sapienti e cortesi. Pertanto più che sulla sua fermezza, farà conto sulla buona volontà di tutti i membri della Sottocommissione.

FANFANI desidera chiarire all'onorevole Assennato che se non ha presentato prima il suo schema è solo perché non rientra nelle sue abitudini di venire alle riunioni con una ricetta pronta in tasca; ma stando a sentire attentamente, cerca di rendersi conto della comune opinione e ne trae le conseguenze.

Non può infine accettare il velato rimprovero rivoltogli dall'onorevole Corbi, in quanto non desidera che i suoi articoli siano discussi nel loro insieme, ma solo dimostrare l'interdipendenza delle tre diverse ipotesi.

ASSENNATO insiste nell'affermare che la formulazione proposta dall'onorevole Fanfani può essere causa di profondo sconvolgi-



mento di tutto il lavoro in precedenza svolto. A tale proposito fa notare che la nomina del relatore ha lo scopo di affidare ad uno dei componenti il lavoro più pesante, di porre le basi della discussione, proponendo una formulazione sulla quale devono convergere tutte le osservazioni per apportarvi le necessarie modifiche. Se ognuno presenta nuove formulazioni, la nomina del relatore risulta inutile.

**PRESIDENTE**, venendo incontro al desiderio espresso dall'onorevole Corbi, desidera mettere in luce i punti di divergenza e convergenza nelle proposte dell'onorevole Fanfani.

Sull'articolo 1 non trova nulla da eccepire, e crede che sulla sua formulazione possano essere tutti d'accordo. Lo stesso concetto afferma per l'articolo 2, anche per quanto concerne la precisazione relativa ai trasferimenti a titolo ereditario, perché se lo Stato riconosce e garantisce la proprietà privata, deve anche correlativamente assicurare la possibilità di poterla acquistare *mortis causa*.

Sul 3° articolo riconosce invece che possono sorgere divergenze. Si dichiara innanzi tutto favorevole al verbo « può », benché in altre Costituzioni, come in quella francese, sia usato invece il verbo « deve ». Soffermandosi poi sulla frase: « la proprietà di alcune energie naturali, di porzioni di territorio, di determinati complessi produttivi », esprime l'avviso che la dizione usata sia troppo indeterminata.

Domanda se tutti siano d'accordo nel riconoscere queste tre forme di proprietà e che alla proprietà privata possano essere segnati limiti di uso.

**ASSENNATO** trova strano che proprio a lui, comunista, tocchi di rivendicare il diritto di proprietà delle società, che non è compreso nella formulazione del primo articolo.

**TAVIANI**, *Relatore*, a suo avviso, le società sono anch'esse da considerarsi come private.

**ASSENNATO** ritiene che allora anche le comunità di lavoro dovrebbero considerarsi alla stessa stregua e perciò sarebbe inutile per esse il riferimento dell'articolo 1.

Premesso poi che gli sembra ambiguo il termine « collettivo », fa presente che la parola « territorio » ha una speciale significazione come parte della estensione del suolo nazionale. Si domanda allora perché si debba escludere dalla espropriazione la proprietà immobiliare costituita da stabili. Nel complesso la formulazione proposta, oltre ad essere

incerta e lacunosa, mette in condizioni di non poter più discutere.

Propone di sospendere per qualche minuto la riunione, per cercare di trovare, in una conversazione amichevole, una via di accomodamento.

**GIUA** non è d'accordo con l'onorevole Corbi di limitare le discussioni, ma è anzi d'avviso che debbano estendersi quanto più è possibile, se da esse possa ricavarci qualche concreta utilità.

In particolare paragona la posizione dei suoi colleghi Corbi e Assennato a quella di Proudhon e Marx, il quale, in opposizione al primo, nel suo libro *La miseria della filosofia* affermava: « Il voler dare una definizione della proprietà come di un rapporto indipendente di una categoria a parte, come un'idea astratta o eterna, non può essere che una illusione di metafisica e di giurisprudenza ».

Si dichiara poi favorevole alla formulazione proposta dall'onorevole Fanfani, sia perché personalmente nega che in regime borghese possa affermarsi una proprietà collettiva in senso socialista, sia perché la dizione usata porta una maggiore estensione non solo al concetto di proprietà privata e cooperativa, ma anche a quello di proprietà collettiva che è assai diverso da ciò che i socialisti intendono.

**TAVIANI**, *Relatore*, per una volta tanto, si dichiara d'accordo col Presidente e lo ringrazia per aver fatto un ulteriore passo verso le posizioni del suo gruppo. Salvo ad integrare l'articolo 3 in modo che siano meglio precisati i beni che possono essere oggetto di espropriazione a favore di enti pubblici territoriali o di comunità di lavoro, gli sembra che tutti siano d'accordo sul principio del riconoscimento della proprietà privata. Del resto anche le formulazioni degli onorevoli Corbi e Lombardo non divergono nettamente e sarà facile giungere ad una intesa. Nel timore però che successivamente, in sede di votazione, sorgano dei contrasti, desidera riaffermare ancora una volta la assoluta necessità che nella Carta costituzionale sia sancito ben chiaro il principio che lo Stato riconosce e garantisce la proprietà privata. Questo principio rappresenta per il suo gruppo un'esigenza imprescindibile, dalla quale è impossibile derogare. Su questo argomento considera quindi inutile continuare la discussione, dichiarandosi disposto, in caso contrario, a presentarsi all'Assemblea con una separata relazione.

Desidera anche precisare che la formulazione ultima che ha proposto era il frutto di un accordo a cui si era pervenuti dopo un'a-

michevole conversazione svoltasi tra l'oratore e gli onorevoli Corbi e Assennato.

**PRESIDENTE**, circa l'ultima parte dell'articolo 3, formulato dall'onorevole Fanfani, fa presente che è pervenuta la proposta di sostituire alle parole « contro indennizzo » le altre « con riserva di indennizzo ».

**LOMBARDO** ha già detto che a suo giudizio l'aggettivo « privata » era una superfetazione, perché la sostanza del dibattito sulla proprietà verte in sede ideologico-filosofica sul concetto della proprietà privata. Dichiarò di riconoscere in pieno la proprietà privata, ma nella formulazione accennata dal Relatore gli sembrava che « privata » significasse che fino ad oggi c'era stata un'altra forma di proprietà e che fosse venuto il momento di riconoscere quella privata. Invece questa esiste ed ha costituito l'oggetto di ampi dibattiti attraverso i secoli.

Dicendo soltanto « proprietà » si considera qualunque tipo di proprietà, quella personale, quella di carattere pubblico e quella collettiva.

Oggi c'è la proprietà privata e, per limitarne gli abusi, si debbono assegnare alcune finalità. Quindi non vi è dissenso per quanto riguarda la enunciazione del diritto di proprietà privata; solo non vorrebbe limitare il concetto a quella privata unicamente e non indurre in errore chi leggesse questo testo, che potrebbe immaginare che la Commissione si stia occupando di una cosa che non esiste.

**La riunione termina alle 11,40.**

*Erano presenti:* Assennato, Canevari, Corbi, Dominedò, Fanfani, Federici Maria, Ghidini, Giua, Lombardo, Marinaro, Merlin Angelina, Rapelli, Taviani, Togni.

*Assenti giustificati:* Colitto, Molè, Noce Teresa.

*Assente:* Paratore.